

LXXIV.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 22 MARZO 1893

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Comitato inquirente sui documenti delle Banche (<i>Nominato dal presidente</i>)	Pag. 2591
Disegni di legge:	
Stato di previsione per il Ministero del tesoro (<i>Discussione</i>)	» 2613
Oratori:	
BRUNICARDI	» 2619
CLEMENTINI	» 2630
GENALA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	» 2620-24
GRIMALDI, <i>ministro del tesoro</i>	» 2622
	2630-31
MEL.	» 2631
RAVA	» 2614-23
RIZZO	» 2629
ROUX, <i>relatore</i>	» 2613-23
VENDRAMINI	» 2628-31
Cassa di previdenza per gli impiegati degli archivi notarili (BONACCI: <i>Presentazione</i>).	» 2612
Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione (LACAVALA: <i>Presentazione e ritiro</i>)	» 2654
Riordinamento delle Banche (LACAVALA: <i>Presentazione</i>)	» 2654
Interrogazioni:	
Manifestazioni a favore del Papa-re nel Belgio:	
Oratori:	
BRIN, <i>ministro degli affari esteri</i>	» 2591
CAVALLINI	» 2591
Bonifica di Mondragone (Caserta):	
Oratori:	
GENALA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	» 2592
PETRONIO	» 2592
Treni diretti fra Torino e Roma:	
Oratori:	
COMPANS	» 2594
GENALA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	» 2593
Proposta di legge (Scolgimento):	
CALPINI: Circostrizione del comune di Piedimulera	» 2613

Proposte sull'ordine dei lavori parlamentari
(*Banche*):

Oratori:	
BERTOLLO	» 2658
BRANCA	» 2654
CARMINE	» 2657-59
CASANA	» 2657
CAVALLINI	» 2655
CIRMENI	» 2660
DILIGENTI	» 2656
FASCE	» 2655
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	» 2654
	2657-58-59
LAZZARO	» 2658
NICOTERA	» 2660
SEISMIT-DODA	» 2655-59

Relazioni:

AFAN DE RIVERA: Reclutamento dell'esercito	» 2612
CARMINE: Modificazione alla legge di contabilità generale	» 2612
TITTONI: Modificazione dell'articolo 123 della legge comunale	» 2612

Verificazione di poteri:

Elezione di Bronte (CIMBALI)	» 2595
Oratori:	
APRILE	» 2609-12
BONACCI, <i>ministro guardasigilli</i>	» 2611
CAMBRAY-DIGNY, <i>relatore</i>	» 2605-08
DI SANT'ONOFRIO	» 2608-09
FORTIS, <i>presidente della Giunta</i>	» 2609
	2610-12
GIOVAGNOLI	» 2601
PRINETTI	» 2609
TURBIGLIO S.	» 2602-11
VISCHI	» 2610

La seduta comincia alle 2,10 pomeridiane.
D'Ayala-Valva, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presidente. L'onorevole Diligenti ha facoltà di fare una dichiarazione.

Diligenti. Nel resoconto sommario di ieri sera mi si attribuisce un ordine del giorno diverso affatto da quello che fu da me presentato, e ch'è anzi agli antipodi, almeno nel primo capoverso, con i miei convincimenti.

Per conseguenza chiederei che venisse rettificato in questa parte il resoconto sommario, onde evitare che quell'errore venga riprodotto nei giornali di provincia.

Presidente. Sta bene. Sarà fatta la rettificazione.

L'onorevole Prampolini ha facoltà di fare una dichiarazione.

Prampolini. Nel verbale sta scritto che l'onorevole Bovio, dopo l'uscita mia dalla Camera, pronunziò alcune parole che riguardavano personalmente me e gli amici miei. Egli disse che non è monopolio di nessun partito occuparsi della questione sociale.

Infatti, tutti i partiti se ne occupano; ma naturalmente ciascuno a modo proprio! Quanto all'onorevole Bovio, debbo dire che io non ignoro con quanto amore egli se ne interessi, ed anche con quanta benevolenza per noi e per il nostro partito. Con la mia dichiarazione di ieri non ebbi menomamente la intenzione di colpire lui e gli amici suoi.

L'onorevole Bovio ha poi soggiunto che egli vorrebbe che il partito socialista, al quale mi onoro di appartenere, non si contentasse soltanto di protestare partendo, ma volesse anche discutere. Ed io debbo rispondergli che mentre non rifuggiamo da nessuna possibile discussione, in quel momento però a me parve proprio che non fosse più il caso di discutere, ma soltanto di protestare. E lo sdegno vivo, sentito, che ci animava, ci spinse ad uscire dall'Aula. Non è del resto una cosa nuova.

Bovio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma allora rientriamo in una discussione! La prego, onorevole Bovio!...

Prampolini. Se uscimmo in pochi, non importa, altri partiti che ora sono divenuti maggioranza hanno seguito lo stesso metodo. Saremo in pochi, ma abbiamo la speranza, anzi la certezza che diverremo un giorno la maggioranza, se non dentro certo fuori del Parlamento; e questa certezza l'ha anche l'onorevole Bovio, il quale da molto tempo ha proclamato con noi socialisti che la società, non per volontà nostra, ma per legge ineluttabile

di natura è fatalmente trascinata verso quella nuova forma di civiltà superiore che noi preconizziamo: la repubblica sociale.

Presidente. L'onorevole Bovio ha chiesto di parlare; ma non si può aprire una discussione su questo. La prego, onorevole Bovio...

Bovio. Io non vorrei parlare, ma mi pare debito di cortesia una parola di risposta.

Dall'animo dell'onorevole amico Prampolini non mi aspettavo di meno di ciò che ha detto. Mi piace di prendere atto delle sue parole come concordia fra le idee politiche e sociali.

Non ho altro a dire.

Petizioni

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

D'Ayala-Valva, segretario, legge:

5101. Il deputato Marco Rocco presenta una petizione firmata da oltre trecento mila cittadini di varie regioni per chiedere che sia respinto il disegno di legge circa la precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso.

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente. L'onorevole presidente del Comitato ordinatore del Congresso nazionale delle Opere pie, senatore Barsanti, scrive:

« Firenze, 14 marzo 1893

« Per incarico di questo Comitato adempio al gradito ufficio di porgere vive preghiere alla S. V. Onorevolissima affinché voglia prendere parte alla inaugurazione del II Congresso nazionale delle Opere pie, che avverrà nell'Aula magna del R. Istituto di studi superiori, piazza S. Marco, n. 1, la mattina del 25 corrente, e di partecipare eguale invito agli illustri colleghi di Lei, il cui intervento darà a questo nuovo convegno la solennità che è richiesta dalla importanza degli argomenti che vi saranno trattati.

« E nella fiducia che la S. V. Onorevolissima si degnerà di aderire alle preghiere suddette, colgo questa occasione per esprimerle il sentimento della mia più perfetta ossequiosità.

« Il Presidente

« BARSANTI ».

Nomina del Comitato inquirente sui documenti delle Banche.

Presidente. Adempiendo all'incarico di cui la Camera volle ieri onorarvi, (*Segni di attenzione*) avrei designato a far parte del Comitato inquirente sui documenti delle Banche, i sette deputati seguenti: Bovio, Chiapusso, Falconi, Mordini, Nasi, Pellegrini e Rubini.

Bovio. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Bovio. Ella ha comunicato i nomi dei deputati che chiama a far parte della Commissione d'inchiesta. Io mi trovo presente; non mi consente di esprimere un mio pensiero?

Voci. No! no!

Bovio. Permetta la Camera che io dica una parola; e prego il presidente di ascoltarmi con la sua usata benevolenza.

Io debbo all'equa benevolenza di Lei, onorevole presidente, l'onore di vedere il mio nome fra i sette che debbono leggere questi documenti. Io so che debbo ciò alla benevolenza sua, e me ne professò gratissimo. Ma le mie attitudini, esercitate sinora in investigazioni e indagini ben diverse dalle bancarie, non mi mettono in grado...

Presidente. Vuole che facciamo anche una discussione su questo?

Bovio. ...non mi mettono in grado di vedere ed esaminare quei documenti. Perchè, onorevole presidente, grave amarezza avrei per tutta la vita se da questa inesperienza mia in cose di simil fatta riuscisse menomata la riputazione di qualche onesto uomo a tutto vantaggio di qualche altro colpevole.

Voci. No! no!

Bovio. Io prego Lei e la Camera di prendere atto delle mie dimissioni.

Presidente. Non posso accettare queste dimissioni.

L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di parlare.

Giovagnoli. Come l'onorevole presidente si è sobbarcato al non grato certamente e non lieto incarico di nominare la Commissione d'inchiesta, così bisogna che l'egregio mio amico Bovio si sottometta alla nomina del presidente ed accetti l'incarico. (*Benissimo!*)

Bovio. Io ho lavorato tre mesi nella Giunta elettorale ed ho le mie ragioni per declinare questo onore ed insistere nel rifiuto.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli esteri per rispondere all'interrogazione degli onorevoli Cavallini e Luigi Rossi: « sulle manifestazioni ufficiali avvenute a Saint-Trond (Belgio) a favore del Papa-re e sui provvedimenti che intende adottare onde simili fatti non abbiano a rinnovarsi. »

Brin, ministro degli affari esteri. Il nostro ministro a Bruxelles ci ha informato che nella domenica scorsa 12 marzo in tutte le chiese del Belgio era stato cantato un *Te Deum* in occasione del giubileo papale.

Alcuni giornali di provincia hanno fatto conoscere che in tale occasione a Saint-Trond, piccolo paese del Limburgo, vi fu una dimostrazione di seminaristi, i quali nel loro ardore dicesi che abbiano gridato: viva il papa-re! Nessuno ha dato importanza a questo fatto.

Più tardi un giornale del Belgio, l'*Indépendance Belge*, ha annunziato che a quella dimostrazione aveva preso parte anche il borgomastro del paese. In seguito a questa notizia il Governo belga ha informato il nostro ministro che aveva ordinato una inchiesta e che, se fosse da essa risultato che il borgomastro avesse mancato al suo dovere in quella occasione, avrebbe provveduto in conseguenza. Come vede l'onorevole Cavallini, la condotta del Governo belga non poteva essere più corretta; essa risponde ai rapporti di antica e costante amicizia che fortunatamente regna fra i due paesi.

Presidente. Onorevole Cavallini?...

Cavallini. Io mi dichiaro soddisfattissimo della risposta datami dall'onorevole ministro degli affari esteri; perchè, se non altro, ha dato modo di sapere che in Europa c'è almeno un Governo che in simili casi sa fare il proprio dovere.

Presidente. Viene ora la interrogazione dell'onorevole Petronio al ministro dei lavori pubblici « circa l'inesplicabile indugio a non quotizzare e concedere ai cittadini di Mondragone (Caserta) le terre del loro Agro, già da un pezzo bonificate, e che l'Amministrazione competente non cura di concedere ai naturali che ne dovrebbero essere i legittimi padroni ».

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Genala, ministro dei lavori pubblici. In risposta alla interrogazione dell'onorevole Petronio, non posso che ripetere le cose che ho già detto, ragionando altra volta di questo argomento alla Camera; cose che gli furono anche comunicate per iscritto sebbene fossero, per quanto credo, dirette ad altri. Indugio veramente non c'è; e quindi cade anche quell'aggettivo « inesplicabile » che trovasi nella sua interrogazione. Quello che c'è di vero è questo: l'Amministrazione quando ha finita una di quelle bonifiche, che si fanno in forza di antichi editti, la restituisce agli interessati ed ai Comuni.

La bonifica di Mondragone, della quale qui si tratta, non è che una particella di una vasta bonifica del Volturno. E siccome questa parte è ora vicina al suo compimento, ho già dichiarato che credo utile per gl'interessati ed anche per lo Stato di restituire i terreni bonificati. Sebbene il compimento della bonifica del Volturno non sia ancora interamente raggiunto, spero che colle colmate che potranno farsi durante la prossima primavera o al più tardi con quelle dell'inverno e della primavera successiva, i lavori saranno finiti; e allora la bonifica di Mondragone potrà dirsi compiuta. Sto quindi preparando già altri elementi che occorrono, così d'indole tecnica come finanziaria, per fare il decreto di restituzione. Come già dissi, al di là del 1894 non credo si andrà per far la consegna; ma frattanto vorrei aver pronti già nel 1893 tutti i documenti necessari a preparare il Decreto. Sicchè indugio non c'è. Queste sono le dichiarazioni che feci, e che solennemente ripeto; e spero che faranno sodisfatto l'onorevole Petronio.

Presidente. L'onorevole Petronio ha facoltà di parlare.

Petronio. Io debbo prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e vorrei ringraziarlo. Però egli si è fermato sopra una parola, la quale, fino ad un certo punto, mi tocca, e va rettificata.

Il ministro ha detto che non vi è stato indugio, invece io affermo che l'indugio ci è stato, e lungo, perchè questi lavori sono cominciati da moltissimi anni, e i terreni sono perfettamente in molta parte bonificati, Io non parlo, di quelli ancora da bonificarsi, bensì di quelli che lo sono stati, e che non sono ancora restituiti. E da ciò vengono gravi inconvenienti, principalmente l'emigrazione, la quale in larga scala si deplora in un paese

dove prima di oggi non si è mai verificata. Circa 200 famiglie, che è qualche cosa in un paese di 5 o 6 mila abitanti, sono andate nel Brasile, a prendere la febbre gialla, mentre avrebbero potuto riavere i loro terreni bonificati!... *Heu! fuge crudeles terras et litus avarum!* Tanto vero che sono bonificati, onorevole ministro, che sono anche affittati dall'amministrazione delle bonifiche. Quindi, sarebbe bene che questi terreni venissero consegnati ai proprietari legittimi di Mondragone.

Ella, onorevole ministro, ha parlato delle colmate. Se ne parla da un pezzo, ma siccome l'amministrazione delle bonifiche trova il suo tornaconto piuttosto ad affittare questi terreni, anzi che a consegnarli, così queste colmate verranno fatte Dio sa quando, o almeno con molto ritardo.

Io non entro nella parte tecnica: non sono ingegnere io; ma dico questo: che le volute colmate, da due o tre anni, non sono state fatte, e forse non si faranno mai! Ed è chiaro. Una volta che non si debbono restituire i terreni già bonificati, l'Amministrazione, che deve fare questi lavori, non li fa; ed intanto il Governo si prende due cose: la tassa così detta delle bonifiche, e l'affitto dei terreni bonificati.

Ecco perchè vorrei che il Governo volgesse un po' la sua attenzione su questa amministrazione delle bonifiche, affinchè quando si possono fare, questi lavori si facciano, ed intanto i terreni bonificati vengano restituiti.

Io, onorevole ministro, La ringrazio delle sue buone intenzioni; ma pur troppo si sa che di buone intenzioni è lastricato il suolo dell'inferno! Se sull'amministrazione delle bonifiche non si eserciterà una certa sorveglianza, i lavori non si faranno, ed io sarò costretto a ritornare su questo argomento, fino a che la ritardata giustizia a prò dei miei rappresentati, non sarà un fatto compiuto!

Ad ogni modo, ripeto, io ringrazio il ministro delle sue buone intenzioni ed aspetto con fiducia.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Ringrazio l'onorevole Petronio dei suoi ringraziamenti; ma parecchie cose da lui affermate non sono esatte.

Le opere di bonificazione si fanno real-

mente e per esse vi è uno stanziamento in bilancio; un ispettore che ho mandato sul luogo ha riscontrato che mancano solo 40 centimetri di elevazione del suolo, per assicurare la bonifica di Mondragone. È probabile che, coi fondi attuali, si possa presto raggiungere questa elevazione. Ma se le colmate sono scarse, invece di un anno, ne occorreranno due. Uno di questi anni è il 1892-93, l'altro è il 1893-94. È perciò ho detto che, nel 1894, si sarà in grado di fare la consegna dei terreni bonificati. Che questi terreni frattanto producano, è cosa sicura; perchè questa non è una bonifica di terreni sterili o pantanosi. Ma le bonifiche si possono fare anche in terreni messi a coltura; e basta allora un mese o due l'anno di lavoro.

Del resto, le mie non sono solo speranze. Ho già dato gli ordini, ed ho già gli elementi di fatto che possono dare affidamento di questa restituzione.

Vede quindi che ho fatto quanto era necessario per procurarmi entro il 1893 gli elementi necessari a fare poi nel 1894 la consegna dei terreni bonificati della plaga di Mondragone.

Petronio. Ringrazio l'onorevole ministro degli schiarimenti avuti, e prendo atto della sua solenne promessa.

Presidente. Ma, onorevole Petronio, Ella non può più parlare!

Petronio. Ma, signor presidente, scusi: era soltanto per pregare l'onorevole ministro di essere vigile e solerte nell'affrettare l'opera dell'amministrazione delle bonifiche: non altro avendo finito.

Presidente. È esaurita questa interrogazione.

Passeremo all'interrogazione dell'onorevole Compans al ministro dei lavori pubblici, « sulla esecuzione dell'impegno assunto di ridurre a 12 ore per i treni diretti la durata del tragitto da Torino a Roma, e sulla necessità di aprire nell'interno della città di Torino un ufficio speciale d'informazioni e spaccio di biglietti ferroviari. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Veramente non ho assunto nessun impegno di ridurre a 12 ore il treno diretto da Torino a Roma.

Un giorno dichiarai alla Camera, e sono oramai sette anni, che il programma del Go-

verno doveva esser questo, di far sì che da Torino, Milano, Verona, Venezia si potesse arrivare alla capitale in circa 12 ore.

Ora questo programma è, in parte, già un fatto; ma è certo che, per quanto riguarda Torino, siamo ancora alquanto lontani dall'ideale che mi ero proposto.

E per raggiungerlo, converrebbe fare delle opere notevoli lungo la strada ferrata che porta da Roma a Torino, ed anzi converrebbe avere il binario doppio su tutta la linea maremmana.

Inoltre bisognerebbe avere finite quelle opere, di cui già parlai, a Piazza Brignole a Genova, tantochè i treni invece di entrare nella stazione di Porta Principe, potessero fermarsi a Piazza Brignole, evitando così un ritardo di venti o venticinque minuti per manovre difficili e movimenti pericolosi.

Di più converrebbe modificare anche la composizione dei treni.

Io non so se tutto ciò potrà ottenersi sollecitamente, ma questo è certo l'ideale che deve stare dinanzi agli occhi di un ministro dei lavori pubblici.

Frattanto si potrà abbreviare il percorso fra Torino e Roma per due vie: l'una migliorando gli orari, per quanto possono essere comuni con quelli dei treni di Milano; l'altra studiando meglio le fermate ed evitando quelle non necessarie. Se il provento delle reti fosse stato maggiore, si sarebbero potuti rendere indipendenti affatto i due treni che da Milano e da Torino vengono a Roma, e ciascuno dei due essendo più leggero, poteva aumentare la sua velocità, e alternarsi con l'altro nelle fermate e nelle ore.

Questo è l'obiettivo a cui miro, e sono certo di poter fare qualche cosa già col prossimo orario estivo; ma non so se questo qualche cosa riuscirà a far paghi i voti autorevolmente espressi anche dall'onorevole Pasquali a nome della sua Provincia, come ora dall'onorevole Compans, e dall'onorevole Di Sambuy nell'altro ramo del Parlamento.

Parimenti curerò che possa venire soddisfatto il desiderio relativo all'ufficio di informazioni e vendita di biglietti ferroviari.

Far tutto in una volta non è possibile, ma intanto cominciamo a fare qualche cosa: e per ora assicuro l'onorevole Compans che Torino, la vecchia capitale, sarà maggiormente avvicinata alla capitale nuova, che rimarrà in eterno capitale d'Italia! (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Compans.

Compans. Con la speranza che il nuovo orario estivo risponda al legittimo desiderio della città di Torino, posso dirmi già fin d'ora in gran parte soddisfatto delle risposte datemi dall'onorevole ministro, e delle sue assicurazioni, delle quali prendo atto, ringraziandolo.

La mia interrogazione d'oggi non è che un richiamo all'impegno assunto dallo stesso onorevole ministro sette anni or sono e riconfermato nella seduta del 14 giugno scorso. Fin dal 1885 l'onorevole Genala dichiarava alla Camera, che era *intendimento* del Governo mettere le ferrovie in grado da permettere che da Torino, da Milano, da Venezia, si potesse venire alla capitale in 12 ore. Sette anni di attesa sono lunghi, e parmi che ormai la esperienza, gli studi fatti, le innovazioni introdotte nel servizio, abbiano suggerito i mezzi opportuni per tradurre in atto *i buoni propositi* del passato. Accennai all'impegno assunto, perchè la stima e la fiducia che ripongo nell'onorevole Genala, ministro, mi persuadono che gli intendimenti suoi di Governo si confondono con impegni formali, con promesse, che seppe già e vorrà in ogni evenienza mantenere.

Del resto la mia domanda non presenta gravi difficoltà. Nelle condizioni attuali della finanza mi sarebbe parso poco ragionevole pretendere una minor durata di tempo, se l'attuazione di tale legittimo desiderio avesse dovuto essere subordinata a nuove spese per ampliamento o costruzione di nuove stazioni, o di edifici accessori, per completamento dei binari, per qualsiasi altra esigenza di servizio; ma, in verità, nulla di tutto ciò occorre per la percorrenza in 12 ore, non necessita spesa di sorta, bastando le condizioni attuali della linea. Ci vuole soltanto un po' di buona volontà, da parte dell'amministrazione, e soprattutto il tenace impulso dell'onorevole ministro, che trionferà, non ne dubito, di tutte le difficoltà burocratiche, di tutti gli ostacoli del formalismo.

La differenza nella minor durata si otterrà sostituendo alla fermata del treno nella stazione attuale del Principe, una sola e breve fermata nella stazione di Piazza Brignole, con una economia di 25 minuti almeno, senza danno della città di Genova, per le mutate sue condizioni edilizie, — si otterrà sopprimendo tutte le inutili fermate nelle stazioni

di secondaria importanza, come Levanto, Sarsana, Pietrasanta, Corneto Tarquinia, ecc., alle quali non è ammissibile si debbano sacrificare interessi indiscutibili, impellenti dei grandi centri, almeno per *un treno direttissimo* giornaliero; — si otterrà diminuendo, e riducendo alle indispensabili esigenze di servizio l'attuale sosta nella stazione di Pisa, a tutto danno delle provenienze di Torino, per agevolare la speditezza del treno da Milano; — si otterrà con molteplici altre piccole modificazioni, che contribuiranno efficacemente a raggiungere un notevole risparmio di tempo.

Ripeto, quanto già dissi altra volta: non si tratta soltanto di ottenere maggior comodità e quei vantaggi di varia natura che nell'esecuzione degli affari sono determinati dal coefficiente del tempo, sempre così prezioso, ma si tratta altresì di raggiungere un alto intento politico, ravvicinando per tutte le emergenze della vita pubblica, la regione subalpina e la sua antica capitale, alla città eterna.

Ormai, adunque, io confido che il nuovo orario estivo risponderà alle lunghe e legittime insistenze d'una cittadinanza sempre così parca nel chiedere anche ciò che non si può negare, senza venir meno alla ragione dell'equità ed all'interesse stesso del Governo.

Per quanto concerne l'apertura di un ufficio apposito d'informazioni, con spaccio di biglietti nell'interno della città, a somiglianza di quello che funziona così lodevolmente e così utilmente sul Corso in Roma, e di quelli che pure già esistono in altre città, credo che la risposta dell'onorevole ministro, sia tale, se ho bene inteso, da convincermi che il mio desiderio verrà fra breve soddisfatto.

Di ciò lo ringrazio.

E, finalmente, voglia l'onorevole ministro, che tanto s'interessa dei miglioramenti dei servizi ferroviari, disporre affinché una più attenta sorveglianza venga esercitata per mezzo dell'Ispettorato sulla manutenzione delle vetture, che spesso, troppo spesso lasciano molto a desiderare, sia dal lato della nettezza, sia per gli inconvenienti che derivano dalla trascuranza nel riparare sollecitamente i guasti che costituiscono in complesso le avarie più o meno gravi che, specialmente nei treni diretti, sono cause frequenti di disturbi, di fastidio, e talvolta di pericolo per la sicurezza o l'igiene dei viaggiatori, come anche recentemente avvenne, motivando giusti reclami.

Tutte le miglierie, le agevolezze, la diligenza nel servizio, costituiscono ad un tempo l'adempimento di un giusto dovere verso il pubblico, ed il maggior elemento di produttività delle nostre reti ferroviarie nell'interesse stesso delle Società esercenti.

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca la verificazione dei poteri.

Elezione contestata del collegio di Bronte. Si dia lettura della relazione della Giunta.

D'Ayala-Valva, segretario, legge:

I.

ONOREVOLI COLLEGHI! — I risultati della votazione del 6 novembre 1892 nel collegio di Bronte (provincia di Catania) furono i seguenti:

Elettori iscritti	8842 (1)
Sesto degli iscritti	1474
Votanti	4750
Metà più uno detratte le schede nulle	2368
Cimbali Francesco	3321
Pace Salvatore	1341
Schede nulle	16
Bianche o disperse	72

Il candidato Francesco Cimbali avendo riportato 1980 voti più del suo avversario fu proclamato eletto.

Nonostante questa grande diversità fra i risultati ottenuti dai due candidati la lotta era stata vivissima. E le proteste fatte, durante e dopo le operazioni elettorali, furono numerose.

Il collegio di Bronte è uno dei tre collegi nei quali venne diviso, col ritorno al collegio uninominale, il secondo collegio di Catania. Ha una popolazione di 63,511 abitanti divisa

come segue fra i cinque Comuni che lo compongono:

1. Adernò	abitanti	. 20,160
2. Bronte	»	. . 16,612
3. Biancavilla	»	. . 13,373
4. Randazzo	»	. . 10,225
5. Maletto	»	. . 3,141
		<hr/> 63,511

I comuni di Bronte e di Randazzo, fra i quali si manifestò principalmente la lotta, non sono per numero di popolazione i più importanti. Bronte viene il secondo, Randazzo il quarto.

Se però invece di tener conto della popolazione si tien conto del numero degli elettori iscritti, l'importanza di questi due Comuni in confronto cogli altri centri del collegio cresce, agli effetti elettorali, sensibilmente.

Basta, per convincersene, dare un'occhiata al quadro che segue:

	abitanti	elettori iscritti
1. Bronte	16,612	3,525 (9 sezioni)
2. Randazzo	10,210	2,977 (8 sezioni)
3. Biancavilla	13,373	1,102 (3 sezioni)
4. Adernò	20,160	1,036 (3 sezioni)
5. Maletto	3,141	202 (1 sezione)

I due comuni di Bronte e di Randazzo ebbero dunque per le elezioni del 1892, sopra una popolazione complessiva di 26,822 abitanti, 6502 elettori iscritti, divisi in 17 sezioni. In tutto il resto del Collegio sopra 36,674 abitanti gli elettori iscritti furono 2,340, divisi in sette sezioni.

La proporzione degli elettori iscritti sugli abitanti fu per Randazzo il 27 per cento circa, per Bronte il 21 per cento, mentre fu per Biancavilla l'8 per cento, per Adernò il 5 per cento, per Maletto il 6 per cento.

A questa singolare disequaglianza nella capacità elettorale di cinque Comuni limitrofi, fanno riscontro disequaglianze non meno notevoli nell'uso che di questa capacità elettorale fu fatto, nei vari Comuni, e nelle varie sezioni di alcuni di essi.

Tralasciando per ora di tener conto delle diversità che si manifestarono fra le varie sezioni di uno stesso Comune, la proporzione fra il numero dei voti effettivamente dati secondo i verbali, e il numero degli elettori iscritti e degli abitanti fu nei cinque Comuni del Collegio quella che risulta dal prospetto seguente:

(1) La cifra di 8508 data dal verbale dell'adunanza dei presidenti e ripetuta nelle statistiche ufficiali non è esatta. Mancano gli iscritti della sezione 9^a di Bronte nella quale non fu fatta votazione. Risulta dagli atti che gli iscritti di quella sezione erano 331; quindi il numero totale è 8842.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1893

	Abitanti	Elettori iscritti	Votanti	Proporzione degli iscritti su 100 abitanti	Proporzione dei votanti su 100 iscritti	Proporzione dei votanti su 100 abitanti
Bronte 9 sezioni.	16612	3525	2750	21 %	78 %	16 $\frac{1}{2}$ %
Randazzo 8 sezioni.	10225	2977	906	27 %	30 %	8 $\frac{3}{4}$ %
Biancavilla 3 sezioni.	13373	1102	396	8 %	36 %	3 %
Adernò 3 sezioni.	20160	1036	557	5 %	54 %	2 $\frac{3}{4}$ %
Maletto una sezione	3141	202	141	6 %	69 %	4 $\frac{1}{2}$ %

Dunque nel comune di Bronte più del 16 per cento dell'intera proporzione risulta aver votato; in Randazzo la proporzione è di poco meno del 9 per cento, mentre è del 3 per cento e del 2 e tre quarti per cento nei Comuni di Biancavilla e di Adernò, che rappresentano più della metà del Collegio, e nel piccolo comune di Maletto è del 4 e mezzo per cento.

Ma v'ha di più. Nel comune di Bronte i 3525 elettori iscritti erano divisi in nove sezioni. E la divisione era stata fatta col sistema generalmente usato, e comodo per i compilatori delle liste, più che per gli elettori, di prendere l'intera lista degli iscritti fatta per ordine alfabetico, e tagliarla in sette parti di 400 nomi ciascuna. Generalmente fra le varie sezioni di uno stesso comune divise con questo sistema, la proporzione dei votanti sugli iscritti e anche la ripartizione dei voti fra i diversi candidati non variano sensibilmente, quando le operazioni elettorali sono regolari.

In Bronte, come vedremo, in una delle sezioni, la nona, il voto non ebbe luogo. Nelle prime sette sezioni sopra 2791 elettori iscritti i votanti furono 2687 dei quali 2579 votarono per il candidato Cimbali e 94 per il candidato Pace. Nell'ottava sezione invece, sopra 400 elettori iscritti, votarono 63 dei quali 33 per il Cimbali, e 28 per il Pace.

Ritenendo, come apparisce probabile, che la divisione alfabetica degli iscritti corrisponda alla divisione che potrebbe farsi delle loro famiglie, la proporzione dei votanti su-

gli abitanti e sugli iscritti sarebbe la seguente:

	popolazione	elettori iscritti	votanti	proporzione dei votanti su 100 iscritti	proporzione dei votanti su 100 abitanti
Prime sette sezioni di Bronte . .	12,915	2,791	2,687	96 %	20 $\frac{3}{4}$ %
8 ^a sezione. .	1,815	400	63	16 %	3 $\frac{2}{5}$ %

Nelle prime sette sezioni i votanti effettivi, secondo i verbali, furono più del quinto della intera popolazione corrispondente.

Nella ottava sezione furono poco più del 3 per cento, cioè poco più di quel che furono nei vicini Comuni di Adernò e di Biancavilla.

Di questi dati di fatto occorre tener conto per esaminare e apprezzare le proteste che furono presentate, e le difese che furono opposte.

II.

Le proteste, come fu già accennato, furono molte.

Alcune vennero fatte nel corso delle operazioni elettorali in quasi tutte le sette sezioni di Bronte e risultano dai verbali; altre furono notificate per atto di usciere ai presidenti delle stesse sette sezioni e al presidente dell'assemblea dei presidenti, altre, regolarmente autenticate, furono inviate alla

Presidenza della Camera corredate di molti documenti.

Uno dei motivi di protesta fu la mancanza del numero legale nell'adunanza dei presidenti. Il fatto è vero, perchè mancarono gli otto presidenti delle sezioni di Randazzo e il presidente della nona sezione di Bronte, che non votò. E le sezioni erano 24.

Però questa illegalità non avrebbe grande importanza, perchè se la elezione fosse stata regolare, a sanare il vizio della proclamazione, provvederebbero la Giunta e la Camera.

Tutte le altre proteste si riferiscono a fatti che si affermano avvenuti in Bronte e nelle sue 9 sezioni.

Una prima parte delle proteste inviate alla Presidenza della Camera si riferisce a fatti che sarebbero avvenuti prima della elezione: si parla di disordini, di pressioni, di intimidazioni: si narra che una commissione di cittadini di Randazzo, traversando il paese di Bronte per recarsi in altre parti del collegio, fu fatta segno a dimostrazioni ostili: si parla di fischi, di oltraggi e anche di sassate.

La difesa dell'onorevole Cimbali non nega il fatto delle dimostrazioni ostili, che del resto risulta provato anche da documenti; dice però che queste dimostrazioni, benchè clamorosissime e schiaccianti, non compromisero l'ordine pubblico, e che nessuna offesa personale fu fatta ad alcuno.

A questi fatti, se fossero accertati quali si narrano dai ricorrenti, non potrebbe negarsi una qualche importanza, ma in mancanza di prove la Giunta non ha creduto di tenerne conto.

III.

Vengono poi le altre proteste che si riferiscono alle operazioni elettorali delle nove sezioni di Bronte.

Nella sezione nona, la votazione non ebbe luogo. Su ciò le parti sono concordi.

Unita al verbale è una dichiarazione firmata da tutto il seggio provvisorio, in cui si parla, non troppo intelligibilmente, di invasione della sala per parte di una folla di popolo, che pretendeva di votare per la nomina dell'ufficio definitivo senza presentare i certificati di iscrizione, e si dice che non potendo resistere alle minacce l'ufficio abban-

donava la sala e consegnava l'urna ai reali carabinieri.

L'urna fu infatti portata alla 1ª sezione e fu sigillata con fasce di carta, perchè era stata rotta: di tutto ciò fu redatto un verbale firmato dal seggio della prima sezione e dal maresciallo dei carabinieri.

Il fatto è narrato dai ricorrenti e dai difensori dell'onorevole Cimbali in modo assai diverso. I primi affermano che il presidente dell'ufficio provvisorio fu costretto ad abbandonare la sala perchè non riuscì a sedare il tumulto, che si faceva da una folla composta in parte di non elettori. I secondi dicono che i componenti del seggio provvisorio, prima che gli elettori entrassero nella sala avevano introdotto nell'urna, per l'elezione dell'ufficio definitivo, mazzi di biglietti recanti i nomi dei loro amici, e che scoperti e redarguiti non permisero che la votazione continuasse.

Tanto dall'una come dall'altra parte è stata presentata querela all'autorità giudiziaria.

Nelle altre otto sezioni la votazione ebbe luogo, non però senza vivaci questioni e svariati incidenti.

Riferire per ogni sezione, in tutti i loro particolari i fatti che si dicono dai reclamanti avvenuti, confrontandoli con le affermazioni dei singoli verbali sarebbe un lungo e fastidioso lavoro. Basterà riassumerli.

Del resto i fatti affermati furono tutti denunciati all'autorità giudiziaria.

I ricorrenti dicono in sostanza che nelle prime sette sezioni di Bronte, nelle quali il candidato Cimbali ebbe 2579 voti, mentre il candidato Pace ne ebbe 94, molte e gravi violazioni di legge furono commesse, e i risultati della votazione furono falsificati.

Essi dicono, e in questo non sono smentiti, che in sei sezioni l'ufficio era composto interamente di fautori del candidato Cimbali: che in uno solo, quello della terza sezione, la minoranza era del partito del Pace: dicono che nelle liste figuravano moltissimi analfabeti e molti morti, e che parecchi nomi erano duplicati. Dicono che in ogni sezione alcuni amici del Pace sorvegliavano le operazioni, ma che nonostante le loro proteste i seggi ammettevano a votare gli analfabeti, dichiarando che essendo iscritti nelle liste non potevano essere privati del loro diritto, e nemmeno permettevano loro di farsi scrivere la scheda da altri elettori di loro fiducia, ma li obbligavano a farsela scrivere da persone designate

dai seggi stessi e notoriamente partigiane del Cimbali.

Dicono che in tutte le sezioni il concorso degli elettori, nonostante l'ammissione largamente fatta degli analfabeti era stato assai scarso, variando fra i cento e i cento ottantotto, fino verso le sette o le otto di sera: che fra le sette e le nove una turba di gente, capitanata da noti fautori del candidato Cimbali fece il giro delle sezioni, intimando a tutti gli uffici di non chiudere la votazione: che i fautori del candidato Pace furono obbligati con minacce e con violenze a ritirarsi, e partiti che furono, i voti si fecero crescere per il candidato Cimbali, aggiungendo schede e falsificando i risultati della votazione, e poterono così raggiungere il numero risultante dai verbali di 394 o 390 voti su 400 iscritti in qualche sezione, di 335 e 333 nelle due più discrete.

Si dice anche che in due sezioni furono veduti membri dei seggi o elettori, dei quali si citano i nomi, introdurre nell'urna schede falsificate.

Nell'ottava Sezione il seggio era composto in maggioranza di fautori del Pace, in minoranza di fautori del Cimbali. Come questa composizione avvenisse non è ben chiaro. Dal verbale apparisce che il seggio provvisorio, essendo passate le ore 10 antimeridiane, era rimasto come seggio definitivo, ma che poi due dei suoi membri, essendosi rifiutati, furono surrogati con altri.

La difesa dell'onorevole Cimbali afferma che il seggio provvisorio, composto di amici del candidato Pace, prima che gli elettori entrassero nella sala, aveva messo nell'urna delle schede per il seggio definitivo: che gli elettori protestarono: che un elettore, certo signor Schilirò, volendo dare un pugno sul tavolo colpì l'urna *rea*, e che poi, per transazione, l'ufficio definitivo rimase composto di tre membri dell'ufficio provvisorio e di due amici del Cimbali. I ricorrenti si lagnano di tumulti e di violenze, confermano che l'urna fu rotta dall'elettore Schilirò, che pare si ferisse una mano, ma come la formazione del seggio avvenisse non spiegano bene. Essi per altro aggiungono che le operazioni furono fatte regolarmente dando i risultati che abbiamo già altrove notati: 63 votanti su 400 iscritti, 33 voti per il candidato Cimbali, 28 per il candidato Pace, 2 dispersi.

Comunque fosse fatta la costituzione del

seggio, è accertato che ne facevano parte due fautori del Cimbali e tre del Pace: nel corso delle operazioni nessun'altra questione fu fatta, nessuna protesta fu inserita nel verbale, e nessuna irregolarità fu allegata nemmeno dopo. L'appello, durante il quale votarono 29 elettori, terminò alle ore 1 pomeridiane: la votazione fu chiusa alle 4 pomeridiane.

I ricorrenti insistono molto sul confronto fra i risultati della votazione di questa Sezione e i risultati delle altre sette. Essi sostengono che in tutte le altre Sezioni, se le operazioni fossero state condotte regolarmente, se non si fossero fatti votare o apparire come votanti gli analfabeti, i morti, gli assenti, se non si fossero fatti votare più di una volta gli iscritti più di una volta, i risultati non sarebbero stati sensibilmente diversi.

IV.

Esaminiamo ora fino a che punto le accuse mosse nelle proteste trovano conferma negli atti.

Prima di tutto è indubitato che in cinque sezioni gli analfabeti iscritti nelle liste furono ammessi a votare. Nei verbali di cinque sezioni si legge che il seggio dichiarò non potersi l'elettore iscritto nelle liste privare del suo diritto.

Alcuni seggi citarono in appoggio della loro decisione l'articolo 65 della legge. Appena occorre notare che l'eccezione mantenuta in quell'articolo e nell'articolo 102 per gli analfabeti che al 17 dicembre 1860 erano già iscritti nelle liste elettorali non è applicabile in Sicilia, e che in nessuna parte d'Italia sarebbe stata applicabile a elettori come quelli ammessi nominativamente nella 3^a sezione, che risultano dalla lista nati nel 1866, nel 1862 e nel 1852.

Nella 3^a sezione, quella in cui facevano parte dell'ufficio due fautori del candidato Pace, la deliberazione fu presa a maggioranza, e si cominciò a notare nel verbale i nomi degli elettori analfabeti ammessi a farsi scrivere la scheda. Se ne notarono 61. Poi per altri 21 elettori si disse che si dava loro la stessa facoltà per indisposizione fisica. È da notarsi che in quella sezione gli scrutatori della minoranza dichiararono alle ore otto e un quarto pomeridiane, che essendo finito l'appello da 4 ore e non essendovi più alcun elettore a votare, essi in vista di disordini che potevano succedere, non credendosi liberi per

adempiere al proprio ufficio, abbandonavano il seggio protestando che erano stati ammessi a votare circa cento elettori, i quali dissero di essere analfabeti, tra centosessantaquattro che avevano concorso all'urna fino a quell'ora, otto e un quarto pomeridiane.

A questa protesta, firmata e allegata al verbale, il presidente e la maggioranza dell'ufficio risposero che la votazione non si poteva chiudere perchè l'aula era piena di elettori e altri se ne attendevano; ma essi non contestarono il numero dei votanti raggiunto a quell'ora, nè il numero degli analfabeti dichiarato. La protesta e la replica sono della stessa mano, che apparisce esser quella del segretario.

Secondo il verbale la votazione sarebbe stata chiusa alle 10 1/2.

In quella sezione gli iscritti non erano 400, come nelle altre, erano 391, e 391 furono i votanti.

Neppure uno mancò.

Dunque, sempre secondo il verbale (e senza tener conto che la cifra 10 apparisce essere stata corretta e sembra essere stata in origine un 9) in due ore e un quarto avrebbero votato 227 elettori.

Il verbale non dice se fra questi 227 elettori che votarono dopo le 8 1/4 di sera vi fossero o no degli analfabeti.

In altre quattro sezioni risulta dai verbali che il seggio, talvolta in seguito a protesta, talvolta senza far menzione di proteste, ammise a votare gli analfabeti, dichiarando che essendo iscritti nelle liste avevano diritto di votare. In un'altra sezione (la quinta) alla protesta fatta, non per un solo analfabeta ma per vari, il seggio risponde soltanto che l'elettore designato doveva essere ammesso a farsi scrivere la scheda per fisica indisposizione. Nella settima sezione il verbale non dice nulla. Però in queste due sezioni i votanti sono 387 e 362 sopra 400 iscritti.

Due cose sono dunque assolutamente certe: la prima che nella 3^a sezione sui primi 164 votanti gli analfabeti ammessi a votare erano stati se non cento almeno ottanta: la seconda che la massima stabilita nella 3^a sezione fu stabilita e seguita anche in altre quattro.

E poichè non è ammissibile che il grado di cultura dei cittadini di un paese dipenda dalle iniziali del loro cognome, e che le lettere L M e P R diano in Bronte un maggior contingente di letterati delle lettere C D e F,

non si può dubitare che in tutte le sette sezioni gli analfabeti fossero ammessi a votare in numero considerevole.

I ricorrenti dissero ancora che erano stati fatti apparire come votanti dei morti e degli assenti. E produssero, insieme alle copie autentiche delle liste di riscontro, ottenute come risulta dagli atti non senza difficoltà e non senza spesa (sono infatti in carta da bollo) alcune dichiarazioni, debitamente autenticate, di elettori che dicono di non aver votato perchè assenti dal paese, e una trentina di certificati di morte.

L'attendibilità delle dichiarazioni degli assenti potrebbe lasciare adito a qualche dubbio; potrebbe suppersi che vi fossero più individui col medesimo nome e cognome o che qualcuno dei dichiaranti non meritasse fede. Ma a conferma del fatto, e delle proporzioni non indifferenti nelle quali deve essersi verificato, sta l'immenso numero dei votanti nelle prime sette sezioni, e il confronto coi risultati dell'ottava.

Quanto poi ai morti, i documenti prodotti, accuratamente esaminati, forniscono una prova che nulla lascia a desiderare.

Confrontando il nome il cognome e la paternità del morto e dell'asserto votante, confrontando l'età risultante dal certificato dell'ufficio di stato civile con la data della nascita risultante dalla lista elettorale, l'identificazione è sicura, nè altri dubbi possono sorgere.

La Giunta ha verificato che nelle prime sette sezioni di Bronte non meno di venti elettori morti figurano nella lista e appaiono fra i votanti. E alcuni sono morti da più di venti anni.

Infine è verissimo che vi sono alcuni individui iscritti più volte nelle liste, e che appaiono aver votato più volte.

Della invasione delle sale, delle intimazioni di non chiudere la votazione fino a ora tarda, delle minacce e delle violenze usate ai fautori del candidato Pace per obbligarli ad abbandonare il loro posto di osservazione manca nella maggior parte dei verbali qualunque traccia.

Però in due sezioni, la prima e la terza, gli amici del candidato Pace prima di ritirarsi fecero inserire nel verbale le loro proteste, nè le risposte dei seggi possono considerarsi come completamente soddisfacenti.

D'altra parte il fatto che alcuni fautori del Pace rimanessero fino a sera in tutte le sezioni a sorvegliare le operazioni elettorali, e poi si ritirassero prima che la votazione si chiudesse, è confermato dalla stessa difesa dell'onorevole Cimbali (pag. 35), la quale vuole spiegarlo affermando che essi a una certa ora si ritirarono perchè, conosciuti i risultati degli altri paesi del Collegio, avevano perduto ogni illusione. Ma non si nega che le operazioni continuarono, senza che alcuna sorveglianza fosse più esercitata.

È poi da notarsi che la difesa dell'onorevole Cimbali per spiegare la differenza fra i risultati della sezione ottava e quelli delle altre, afferma che nelle prime sette sezioni le urne si tennero aperte fino oltre la mezzanotte (pag. 42-43) perchè in tutte le sezioni fino a quasi mezzanotte affluivano gli elettori. Nei verbali invece si trova scritto che la votazione fu chiusa in una sezione alle 7 1/2 pom., in una alle 9 pom., in una alle 10 1/4, in due alle 10 1/2, in una alle 11, e in una sola, che fu la seconda, alle 12 pom.

V.

La difesa dell'onorevole Cimbali sostiene che la grande affluenza degli elettori nulla ha di inverosimile, e che poi si spiega col grande entusiasmo che la sua candidatura eccitava; nega che le liste fossero esagerate, e a ogni modo sostiene che di ciò la Giunta non può occuparsi non spettando ad essa di giudicare le liste; dice che la scarsa votazione della prima sezione fu cagionata in parte dalla irregolare formazione del seggio che indispettì molti Cimbaliani, i quali si astennero dal voto, in parte dalla chiusura delle urne fatta alle quattro pomeridiane, invece che a mezzanotte; nega i brogli e le irregolarità; dice che se pure qualche scambio di persona morta o assente con persona viva incorse, ciò sarà stato in piena buona fede, che tutt'al più si dovrebbero scemare ai candidati tanti voti quanti sono i morti e gli assenti che comparvero come votanti, e che lo stesso potrebbe farsi per i 61 analfabeti che votarono nella terza sezione.

E conclude: « Scemi dunque in questa misura i nostri voti, ove lo creda, l'onorevole Giunta. Noi abbiamo circa duemila voti da regalare. »

È però da considerarsi che l'onorevole

Cimbali ebbe nell'intero Collegio voti 3321 e su questi ne ebbe dalle prime sette sezioni di Bronte » 2579 per cui in tutto il resto del Collegio compresa la ottava sezione di Bronte, quantunque avesse per tutto, fuorchè a Randazzo, la maggioranza, riportò soltanto voti . 742

La sua maggioranza di 1920 voti proviene tutta quanta dalla votazione delle prime sette sezioni di Bronte.

E se si tien conto delle cifre esposte nel primo capo di questa relazione, se si tien conto del fatto che nelle prime sette sezioni di Bronte i votanti furono più del 20 per cento della intera popolazione, cioè più del 40 per cento di tutti gli abitanti maschi, se alle irregolarità e alle violazioni di legge accertate si confrontano i risultati fantasticamente inverosimili, che furono ottenuti, e che sulla fede dei verbali si vorrebbero sostenere credibili, si può concludere con grande probabilità di non cadere in errore, che la difesa dell'onorevole Cimbali, se regalasse davvero duemila voti, rinunciando così alla vittoria, non regalerebbe nulla del suo.

I fatti indiscutibilmente provati, del voto degli elettori analfabeti, e del voto attribuito a elettori morti da più di venti anni, potrebbero permettere di accettare la conclusione vagheggiata dalla difesa dell'onorevole Cimbali, di detrarre cioè dalla sua grande maggioranza poche decine o poche centinaia di voti, se fosse possibile di determinare la cifra dei voti che furono illegittimamente computati, e se dal complesso delle circostanze del caso si potesse dedurre il convincimento che le illegalità e le irregolarità commesse non poterono avere sui risultati della elezione influenza decisiva.

Nel caso attuale queste conclusioni sarebbero inaccettabili. È notorio che in Sicilia l'istruzione è assai indietro. Nella provincia di Catania secondo le ultime statistiche del 1881, su 100 abitanti maschi da 6 anni in su, gli analfabeti erano il 77 per cento (Annuario statistico 1889-90, pag. 150).

Per quanto la proporzione possa essere migliorata dal 1881 a oggi, una buona metà degli elettori iscritti dovette necessariamente essere composta di analfabeti.

Inoltre la straordinaria affluenza degli elettori alle urne (il 96 per cento sugli iscritti in media nelle sette sezioni) se può ammettersi come eccezionalmente possibile dove la

proporzione degli iscritti con la popolazione non sia molto elevata, diventa assolutamente inammissibile quando gli iscritti raggiungono come a Bronte il 21 per cento sugli abitanti.

È vero poi che non spetta alla Giunta, come non spetta alla Camera, rivedere le liste. E quando sia provato che siano iscritti in una lista individui che non dovrebbero esservi iscritti, se d'altra parte risulta che questi individui non votarono, la Giunta non ha ragione di occuparsene. Ma quando questi individui hanno votato, e col loro voto hanno influito o potuto influire efficacemente sul risultato dell'elezione, sarebbe stranissima cosa il pretendere che la Giunta, informata della illegalità, dovesse prescindere dal tenerne conto, e dovesse convalidare una elezione che potè esser determinata dal voto di chi non doveva votare.

Nel caso attuale il meno che possa dirsi è questo: nessuno potrebbe affermare con sicurezza che i voti illegalmente dati o supposti fossero in numero così limitato da non aver potuto esercitare sui risultati dalla elezione decisiva influenza.

Ciò basta perchè il sistema suggerito dalla difesa dell'onorevole Cimbali si riconosca inapplicabile.

D'altronde la gravità dei fatti accertati, la loro sistematica ripetizione in tutte le sette sezioni nelle quali i fautori del Cimbali furono o rimasero padroni dell'ufficio, le contraddizioni fra alcune affermazioni dei verbali e quelle della difesa dell'onorevole Cimbali, e la manifesta inverosimiglianza dei risultati, concorrono a dimostrare che ai verbali di quelle sette sezioni nessuna fede può essere prestata.

Tutto ha un limite, anche la fede che deve darsi ai verbali elettorali. E la Giunta ha riconosciuto che in questo caso il limite fu oltrepassato.

In seguito a queste considerazioni la Giunta:

Ritenuto che la proclamazione dell'onorevole Cimbali a deputato del collegio di Bronte fu fatta da una assemblea di presidenti che non era costituita in numero legale:

Ritenuto che nonostante tale irregolarità la proclamazione avrebbe potuto sempre confermarsi se la elezione non fosse viziata da altre violazioni di legge:

Ritenuto che, se non spetta alla Giunta di rivedere le liste elettorali, essa per altro non può dispensarsi dal tener conto del fatto, che individui illegalmente iscritti siano stati ammessi a dare il voto, quando tale fatto risulti provato:

Ritenuto che nelle prime sette sezioni di Bronte, individui riconosciuti analfabeti furono ammessi in gran numero a votare con schede scritte da altre persone, con manifesta violazione dell'articolo 65 della legge elettorale:

Ritenuto che nelle stesse sette sezioni furono fatti risultare come votanti elettori morti o assenti, violandosi così l'articolo 64 della legge stessa:

Ritenuto che la gravità dei fatti accertati e sistematicamente ripetuti in sette sezioni, e l'assoluta inverosimiglianza dei risultati che si pretesero ottenuti, bastano a negare ogni fede ai verbali di quelle sezioni:

Ritenuto pertanto che le operazioni elettorali delle prime sette sezioni di Bronte debbono dichiararsi nulle:

Ritenuto che coll'annullamento delle operazioni elettorali di queste sette sezioni rimane incerto l'esito che la lotta avrebbe dovuto avere, se fosse stata regolarmente condotta:

Ritenuto che le due parti contendenti hanno già presentato le loro querele ai tribunali, ai quali spetterà decidere se i fatti avvenuti possano costituire reati punibili, e chi possa ritenersene responsabile:

All'unanimità:

Delibera di proporre alla Camera:

1° Di dichiarare l'annullamento della elezione dell'onorevole Francesco Cimbali a deputato del collegio di Bronte;

2° di ordinare il rinvio degli atti alla autorità giudiziaria.

CAMBRAY-DIGNY, *relatore.*

Presidente. Su queste conclusioni ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli.

Giovagnoli. Onorevoli colleghi, consentite che, di fronte alla relazione molto accurata e diligente presentata dalla Giunta per le elezioni sopra questa elezione contestata di Bronte, io vi sottometta brevissime considerazioni.

Il relatore, l'onorevole Cambray Digny, ha presentato una relazione nella quale egli

ha esaminato con ogni diligenza gl'inconvenienti che si sono verificati in quest'elezione, inconvenienti che servono a corroborare la convinzione, già nata nella Camera e per precedenti suoi atti manifestata, che in alcune Provincie le elezioni si compiono sotto il governo non della legge, che dovrebbe imperare e che impera nella grande maggioranza delle elezioni italiane, ma sotto l'impero dell'arbitrio.

Non sono mosso a fare queste brevissime osservazioni da ragioni personali, perchè dichiaro che auguro all'onorevole uomo, che secondo le conclusioni della Giunta non sarà oggi dichiarato deputato, che egli ritorni fra noi con una corretta e regolare manifestazione della coscienza popolare; ma dal desiderio di veder confermato dalla Camera che la Giunta ha la facoltà che si è, secondo me, giustamente attribuita, di poter investigare se agli iscritti nelle liste elettorali manchino le qualità che la legge prescrive.

Il primo requisito che la legge prescrive perchè un cittadino possa essere elettore è quella di saper leggere e scrivere.

Siccome nel collegio di Bronte votarono molti analfabeti, i quali erano per conseguenza privi assolutamente della prima qualità che occorre per essere elettori, io dico che la Camera deve confermare esplicitamente che, pur essendo le liste regolarmente approvate, la Camera, e per essa la Giunta, ha il diritto di verificare se in coteste liste siano inclusi elementi, ai quali la legge non riconosce il diritto elettorale.

Io quindi, invitando i colleghi ad approvare le conclusioni della Giunta delle elezioni, vorrei anche richiamare loro la gravità del fatto che si è verificato nelle elezioni di Bronte perchè veggano, se non sia il caso, di procedere quando che sia ad una modificazione della legge elettorale.

Se la legge elettorale stabilisce che le liste, una volta approvate dalla Commissione speciale, divengono definitive, possibile che non si abbia da trovar il modo d'impedire ch'esse comprendano elementi che dalla legge sono assolutamente esclusi dal diritto del voto?

Dalla statistica accuratissima, che l'onorevole Cambray-Digny ha unito alla sua relazione, risulta che nel Collegio di Bronte si è verificato l'enorme fatto che in un paese che ha 16,612 abitanti furono iscritti nelle

liste il 21 per cento, mentre in un altro paese che ha da 20,160 abitanti, non ne furono iscritti che il 5 per cento. Non pare neanche immaginabile e credibile che in un paese della Sicilia vi siano tutti uomini sapienti e dotti, e che, per converso, in un altro paese poco distante da quello vi sia soltanto il 5 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali!

Ora io non posso ammettere che l'autorità preposta a sorvegliare che le liste siano compilate secondo la legge, non abbiano adoperato i mezzi che erano a loro disposizione per evitare che la legge fosse violata; ma intanto la differenza è così enorme, che noi non possiamo comprendere come sia avvenuto.

Ora, mentre noi approveremo le conclusioni della Giunta delle elezioni, dovremo pure far voti al Governo (e mi duole non sia presente il ministro dell'interno in questo momento, perchè trattenuto nell'altro ramo del Parlamento) perchè faccia studiare di nuovo la legge elettorale per correggerla, di fronte a questi inconvenienti che si palesano; giacchè, come sapete, il proverbio dice: fatta la legge inventata la malizia. E per conseguenza bisogna correggere la legge, prevenire le frodi che si commettono in suo danno, affine di ottenere che le manifestazioni della coscienza popolare siano leali e sincere quali tutti dobbiamo desiderare, e che tutti coloro che siedono qua dentro rappresentino realmente la volontà della Nazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turbiglio Sebastiano.

Turbiglio Sebastiano. Onorevoli colleghi, a me fece impressione la proposta dell'annullamento di una elezione, nella quale l'eletto ottenne sopra il suo competitore una maggioranza di circa 2000 voti; nella quale l'eletto, non solo 2000 voti sopra il competitore ottenne, ma ebbe la maggioranza in 4 sopra 5 dei comuni che il collegio compongono. E però mi sono dovuto domandare quali fossero le ragioni che avevano persuaso la Giunta a fare simile proposta alla Camera.

Ora queste ragioni mi parvero, le une, pochissime, come ora dirò, ragioni vere di fatto; la maggior parte, la quasi totalità, semplici presunzioni o congetture. Ragione di fatto, tra le altre, è questa: che nell'elezione di Bronte, principale fra i Comuni del Collegio, nelle sette sezioni, in cui il Comune stesso è

ripartito, appariscono avere votato venti individui, i quali, secondo le dichiarazioni dei ricorrenti, più non sarebbero stati in vita al momento della votazione.

Queste dichiarazioni riguardano esse veri e reali elettori? Ovvero i nomi portati in queste dichiarazioni si riferirebbero per avventura ai padri o ai nonni di coloro che sono iscritti nelle liste elettorali?

Il dubbio era apparso al pensiero dello stesso relatore della Giunta; ma non vi si tratteneva avendo rilevato come le dichiarazioni di morte segnavano il medesimo nome, il medesimo cognome e la medesima paternità dell'elettore iscritto nella lista.

Fortis, presidente della Giunta. E l'età!

Turbiglio Sebastiano. Ad ogni modo, questo è l'argomento più grave che sia stato addotto nella relazione, ed è un argomento di fatto, che io non mi attento di indebolire in alcuna maniera.

Venti voti adunque si dovrebbero sottrarre al numero dei votanti. Ma non per questo ci sarebbe ancora ragione di domandare alla Camera l'annullamento dell'elezione.

Vengono, poi, gli analfabeti e gli assenti. Dice la relazione della Giunta che non pochi elettori, non presenti nei Comuni di quel Collegio al momento del voto, hanno al voto partecipato. E qui vi sono le dichiarazioni stesse di costoro; dichiarazioni che non avrebbero certamente meritato alcun credito, se l'onorevole relatore, quando le passava in rassegna, non si fosse sovvenuto che in quei Comuni e in quelle frazioni dove il voto degli assenti erasi verificato, ad un tempo apparso era il concorso degli elettori proporzionalmente così grande da doversi appunto in questa maniera spiegare.

Qua, adunque, non abbiamo se non una ragione di fatto, che per sé nulla significherebbe, e che in tanto un significato acquista in quanto la sostengono le congetture della Giunta.

Quanto agli analfabeti, dice la Giunta: sono stati troppi. La Giunta osserva nella sua relazione, da una parte, che nella provincia di Catania gli analfabeti, secondo la statistica, si riscontrano essere il 70 per cento; dall'altra, come questo 70 per cento di analfabeti compare eziandio, quando nella medesima proporzione, quando in proporzione altrettanto inferiore, nel novero dei votanti. È certo che l'analfabeta, secondo la nuova legge,

quand'anche altri titoli all'elettorato avesse, pure, mancando del requisito del saper leggere e scrivere, nelle liste non potrebbe essere iscritto.

Ma si deve considerare che vi sono tutti gl'iscritti nelle liste anteriori, in quelle del tempo in cui vigeva la precedente legge e che perciò conservano ancora il diritto a votare sotto l'impero della nuova.

Fortis, presidente della Giunta. In Sicilia, no!

Turbiglio Sebastiano. Abbandono, dunque, quest'argomento; ed un altro ne presento all'esame della Giunta.

Il nome dell'elettore che si presenta a votare, è scritto da uno dei membri del seggio sopra la lista di riscontro. Ora noi ci troviamo qui di fronte ai ricorrenti, cioè ai fautori del Pace, i quali dicono che quanti votarono in quella sezione tanti analfabeti erano. Ma i nomi di costoro essendo segnati nella lista di riscontro, è possibile verificare se l'asserzione di questi fautori del Pace è conforme al vero.

Ed inoltre: quando in un paese le passioni fervono così vive ed ardenti, come del resto ci narra lo stesso onorevole relatore, si può egli prestar fede alle affermazioni degli uni più che a quelle degli altri?

Le osservazioni, adunque, le proteste ed i richiami dei fautori del Pace avrebbero tutto al più potuto e dovuto, a mio avviso, persuadere la Giunta a proporre alla Camera un Comitato inquirente per verificare quanti erano stati gli assenti che la passione di parte ha posto fra i votanti e quanti gli analfabeti e quanti i morti; un Comitato che, per conseguenza, potesse alla Camera proporre con piena conoscenza delle cose una deliberazione che davvero rispondesse al sentimento popolare ed insieme alla verità ed alla giustizia.

Del resto, onorevoli colleghi, la Giunta delle elezioni non avrebbe affatto domandato alla Camera lo annullamento della elezione di Bronte, se insieme con questi fatti, più o meno gravi, ma ad ogni modo per ragione di numero non tali da doverla indurre allo annullamento, altre considerazioni non fossero intervenute, le quali nell'animo dei membri della Giunta assai più peso hanno avuto di quelle altre che io ho qui ripetuto e a cui ho risposto.

L'onorevole relatore ed insieme con lui la Giunta sono stati singolarmente impres-

sionati dal rapporto proporzionale esistente fra il numero degli iscritti nelle liste elettorali del comune di Bronte e quello degli iscritti nelle liste degli altri comuni. Sono stati impressionati inoltre assai vivamente dal vedere come gli elettori di Bronte abbiano votato in grandissimo numero laddove i votanti negli altri Comuni sono stati scarsi; e finalmente dal fatto che al Cimbali in Bronte sia stata data la quasi unanimità dei voti ed assai scarsa invece sia quivi stata la votazione per il Pace.

Ora; quanto al numero degli iscritti, la verità, debbo convenirne, è questa, che nelle liste di Bronte e di Randazzo furono iscritti assai più elettori che negli altri Comuni; ma d'altra parte è non meno vero che, sebbene per ragion di popolazione nè Bronte nè Randazzo abbiano il primato nel collegio, tuttavia per ragioni elettorali primeggiano l'uno e l'altro, e però, rivaleggiando, si comprende come liste assai più numerose di quelle degli altri Comuni abbiano essi composto.

In questo collegio evvi più che lotta fra i candidati lotta fra i Comuni.

La lotta nominalmente era tra il Pace ed il Cimbali; ma, in realtà, era tra Bronte e Randazzo.

Ora questo fatto parmi rendere ragione chiara e piena dell'essere le liste elettorali di questi Comuni assai più copiose e ricche di quelle degli altri Comuni del collegio.

Quanto poi al numero dei votanti che a Bronte furono in ragione del 78 per cento, ed a Maletto del 69, secondo la statistica dataci dallo stesso relatore della Giunta, questo che cosa significa? Non significa altro, se non che a Bronte gli animi partecipavano alla elezione con più vivo ardore; che questo ardore si era comunicato anche alle infime classi popolari; e che, per conseguenza, il concorso degli elettori fu tale, quale appunto il comune di Bronte poteva, per numero di elettori, compatire.

Del resto, a me non sembra affatto che soverchio sia stato (se si tien conto appunto delle condizioni del comune di Bronte) il numero dei votanti: imperocchè sono circa 450 gli elettori che pure avrebbero potuto nell'urna mettere la loro scheda e che all'urna non si accostarono affatto.

Ora, secondo il mio giudizio, per quella piccola esperienza che ho di cose elettorali, parmi che la proporzione tra il numero dei

votanti ed il numero degli elettori non sia stata punto eccessiva, soprattutto se si considera la passione che agitava il Comune, ed il vivo ardore con cui la lotta elettorale fu da quegli elettori combattuta.

Finalmente c'è il numero dei voti dati al Cimbali.

Egli è certo che i voti dati al Cimbali in Bronte sono di gran lunga superiori a quelli dati al Pace.

Il Cimbali è nativo di Bronte ed è voluto bene da tutti i suoi concittadini. Essi hanno partecipato alla lotta elettorale con passione tale, che essendosi alcuni degli uomini componenti il Municipio dimostrati avversi al Cimbali, la popolazione insorse contro di essi, fece loro delle ostili dimostrazioni, e a tal punto giunse, che il Governo dovette sciogliere il Consiglio comunale.

Accenno a questi fatti soltanto per dimostrare quanto affetto abbiano pel Cimbali i suoi conterranei, e come, incominciando dai migliori cittadini, ed andando sino agli ultimi strati popolari, tutti combattessero in suo favore. La qual cosa vi spiega come il Cimbali abbia potuto uscire vittorioso con un numero così abbondante di voti, come appunto registra la relazione.

Conchiudo ora, che, quanto a fatti positivi che possano indurre la Camera ad annullare addirittura l'elezione del Cimbali, io non ne vedo assolutamente, e non ne vido neppure la Giunta, se dobbiamo stare alla sua relazione.

I fatti più gravi, quelli i quali hanno esercitato una maggiore influenza sopra il giudizio del relatore e degli altri membri della Giunta, sono l'invasione delle sale, le intimidazioni avvenute nelle votazioni fino ad ora tarda, le minacce, le violenze, ecc. Or bene, di questi fatti, dice la relazione, nella maggior parte dei verbali manca la traccia. Non ve ne è traccia se non nei verbali della prima e terza sezione, nei quali i fautori del Pace dichiararono che, non ritenendosi sicuri, quando fossero rimasti ulteriormente nel seggio, si ritirano con protesta.

Non v'è altro che questo. Ora io domando: è possibile che si annulli un'elezione in base alle semplici dichiarazioni dei fautori di colui che è rimasto soccombente? È possibile che la Camera non senta il bisogno di pregare la Giunta di eleggere un Comitato inquirente, il quale abbia a verificare se questi

fatti, sopra i quali la Giunta ha ragionato, ed in forza dei quali l'annullamento propone; sussistano o no. Propongo il quesito alla Camera ed insieme alla Giunta. Amor di giustizia soltanto mi ha mosso a parlare; se dopo letta la relazione e la difesa scritta del Cimballi, io mi fossi persuaso che non vi era motivo da opporsi all'annullamento dell'elezione di Bronte, non mi vi sarei opposto, non ostante la mia viva simpatia ed amicizia per il Cimballi; perchè dinanzi ad ogni altra cosa credo che qui dentro noi dobbiamo avere a cuore la verità e la giustizia. Io sono di ciò persuaso, ed ho detto le ragioni per le quali debba esserne persuasa anche la Giunta.

Spero quindi che la Giunta non voglia opporsi alla nomina di un Comitato inquirente, che io propongo formalmente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cambray-Digny, relatore. Prima di tutto io debbo ringraziare l'onorevole Giovagnoli per il valido sostegno che ha offerto alle conclusioni della Giunta.

Egli ha espresso il desiderio che la Camera, con una deliberazione di massima, condannasse quel vizio, che si riscontra in alcuni Collegi, di gonfiare enormemente le liste elettorali.

Io credo che non ci sia bisogno di una deliberazione di massima in questo senso.

Se la Camera vorrà confermare le idee esposte dall'onorevole Giovagnoli non ha che da approvare le conclusioni della Giunta.

Del resto altre volte per altre elezioni che si sono fatte nelle stesse località, delle quali ora si discorre, lo stesso vizio fu segnalato dalla Giunta della passata Legislatura, e fu espresso fin d'allora il desiderio che si trovasse il modo di migliorare la legge elettorale in questa parte e di rendere più difficile il ripetersi di questi inconvenienti.

Vengo ora a rispondere all'onorevole Turbiglio.

Prima di tutto debbo far notare alla Camera che, quando io, come relatore, ebbi l'onore di proporre alla Giunta di dichiarare contestata l'elezione di Bronte, essa approvò questa proposta all'unanimità; e che quando, dopo avere udite le difese, io proposi l'annullamento, la Giunta lo votò ugualmente all'unanimità.

La Giunta non è stata sempre unanime nelle sue deliberazioni, e quando non è stata

unanime, io mi sono trovato assai spesso a far parte della minoranza; non cre-lo dunque che si possa supporre che i miei onorevoli colleghi della Giunta usassero verso di me, in questo caso, di una particolare condiscendenza.

La Giunta, animata da quello stesso spirito di giustizia da cui si sente animato l'onorevole Turbiglio, tenne conto dei fatti che risultavano, e deliberò secondo la sua coscienza.

Io non posso oggi ripetere tutto ciò che è esposto lungamente nella relazione; ma mi preme di notare che non è giusto il rimprovero fatto oggi alla relazione, ossia al relatore, dall'onorevole Turbiglio, e che già era fatto anche in un foglietto a stampa, senza firma, che è stato inviato a diversi deputati, e che ho potuto esaminare per la cortesia di un collega che me ne ha dato comunicazione.

Si è detto che la Giunta aveva tenuto conto di tutto quello che era stato affermato dai ricorrenti, e non aveva tenuto conto di quello che era stato detto dalla difesa.

Ciò non è esatto. La Giunta ha separato accuratamente i fatti che venivano affermati ma non risultavano provati, da quelli che erano confermati dalle prove che si trovavano negli atti; ed è soltanto su questi ultimi, che la Giunta ha fondato le sue deliberazioni.

Voce. Ad unanimità?

Cambray-Digny, relatore. Sì: a unanimità.

Si comprenderebbe la proposta di un Comitato inquirente, e la Giunta stessa lo avrebbe deliberato, se si fosse trattato di vedere se erano o no veri i fatti, che hanno indotto la Giunta a proporre l'annullamento. Ma quando i fatti accertati erano più che sufficienti per venire all'annullamento, non toccava alla Giunta di accertare ed esaminare se vi era di più. Sarà questo un esame che l'autorità giudiziaria potrà fare, perchè le parti contendenti, ambedue, hanno portato le loro querele, avanti all'autorità giudiziaria. E noi stessi proponiamo che, una volta deliberato sulla elezione, si mandino gli atti all'autorità giudiziaria, perchè questa possa vedere se reati vi furono, e vedere in questo caso chi ne fu responsabile; due cose che l'autorità giudiziaria non può decidere fin che la Camera non abbia deliberato sulla validità della elezione.

Riassumerò brevemente i fatti, sui quali la Giunta ha fondato la sua decisione.

Le irregolarità delle quali si tratta sono avvenute in sette sezioni del comune di Bronte. L'intero collegio si compone di ventiquattro sezioni, con 8842 elettori iscritti. Di questi, 3525 sono iscritti nel comune di Bronte, che ha 16,612 abitanti. Il Cimbali, in sette sezioni di Bronte, ebbe 2579 voti; in tutto il resto del collegio, compresa la 8^a sezione di Bronte, nella quale ebbe pur luogo la votazione, l'onorevole Cimbali ebbe 742 voti; dunque la sua maggioranza, di 1980 voti sopra il suo competitore, è tutta quanta ottenuta in quelle sette sezioni di Bronte.

Nell'8^a sezione dello stesso Comune l'onorevole Cimbali ebbe 33 voti; il suo competitore 28. La differenza fra il risultato di questa sezione e quello delle altre 7 sezioni apparisce a colpo d'occhio.

Quale ne è la spiegazione?

Una prima spiegazione è questa: nell'8^a sezione il seggio era composto dei due partiti, ma era in maggioranza il partito del competitore dell'onorevole Cimbali. In questa sezione avvennero dei disordini per la costituzione del seggio; ma poi tutto procedè regolarmente: non c'è nessuna protesta nemmeno per parte della minoranza del seggio, ossia dei fautori del Cimbali; le urne furono chiuse tre ore dopo che l'appello era finito, lo scrutinio non dette luogo ad alcuna contestazione e il risultato fu quello che ho indicato.

Nelle altre 7 sezioni il risultato fu molto diverso. E le ragioni furono varie.

Prima di tutto ci fu il voto degli analfabeti. Risulta, e non dalle dichiarazioni dei ricorrenti, ma dai verbali di 5 sezioni, che nelle sezioni stesse gli analfabeti furono ammessi a votare, quantunque riconosciuti tali.

I seggi motivarono le loro deliberazioni, e dichiararono che, quando uno era iscritto nelle liste, aveva diritto di votare, e, se non sapeva scrivere, aveva diritto di farsi scrivere la scheda. (*Commenti*).

In un altro verbale la dichiarazione fu meno esplicita. Ci fu un elettore che sollevò la questione, e la sollevò per vari elettori, che dichiarò essere analfabeti. Il seggio rispose evasivamente: disse soltanto che un tale elettore, nominato, doveva essere ammesso a farsi scrivere la scheda per fisica indisposizione.

In un'altra delle 7 sezioni il verbale non dice niente.

C'è però una cosa che è da notarsi: nella terza sezione il seggio non era, come in tutte le altre sei, composto esclusivamente di fautori dell'onorevole Cimbali; vi erano, in minoranza, gli amici del competitore Pace. I membri della minoranza protestarono contro l'ammissione degli analfabeti e la maggioranza fece la solita dichiarazione, che avevano diritto di votare.

Alle 8 1/4 di sera i due membri della minoranza, dopo avere insistito perchè si chiudesse la votazione, che ne era tempo, di fronte al rifiuto della maggioranza, dichiararono, che temendo disordini e non sentendosi liberi per adempiere al loro ufficio, si ritiravano dalla sala; ma, prima di ritirarsi, scrissero la loro protesta e dichiararono che fino a quell'ora 164 elettori avevano votato, e che di questi 164, 100 erano stati riconosciuti analfabeti.

Il presidente del seggio fece la risposta alla protesta; disse che quei signori se ne erano voluti andare, ma che non c'era alcuna ragione perchè se ne andassero; disse che bisognava tener aperte le urne, perchè c'erano ancora degli elettori, che dovevano votare, ed altri se ne attendevano; ma non contestò punto la dichiarazione del numero di quelli che avevano votato fino a quell'ora. Poi le operazioni continuarono. Secondo il verbale, le urne furono chiuse alle 10 1/2 della sera; ma dalle 8 1/4 alle 10 1/2 votarono tutti gli iscritti in quella sezione. Erano 391 iscritti, e 391 votarono. (*Commenti*).

C'erano stati 100 analfabeti sui primi 164 votanti; ma se ci fossero poi degli analfabeti fra gli altri non si sa: anzi, secondo il verbale, sarebbero 61 soltanto gli analfabeti nominativamente notati.

Bisogna poi tener conto del modo in cui erano divise le 9 sezioni di Bronte. Si era presa la lista degli elettori ordinata secondo l'analfabeto e si era tagliata in 9 parti come spesso si fa. Erano circa 400 per sezione.

Alla 1^a appartenevano coloro i cui nomi cominciano colle lettere *A* e *B* e così di seguito. Ora tenendo conto di quel che è stato accertato per la terza sezione, e tenendo conto che la divisione delle sezioni era fatta nel modo che ho accennato, è possibile supporre che tutti gli analfabeti di Bronte avessero la stessa lettera iniziale del loro cognome, e che nelle

altre sezioni il grado di coltura fosse diverso? Evidentemente il fatto in tutte le 7 sezioni ha dovuto prendere presso a poco le stesse proporzioni; e ciò è confermato dal confronto della sezione 8^a dove gli analfabeti non votarono e gli elettori che votarono furono 63.

Nella 3^a sezione fino alle 8 1/4 di sera i votanti erano stati 164 e 100 erano analfabeti.

I votanti in queste sette sezioni di Bronte, tenendo conto naturalmente della popolazione corrispondente a sette sezioni, cioè dei sette noni della intiera popolazione, furono il venti per cento su tutti gli abitanti, il quaranta per cento della popolazione maschia.

L'onorevole Turbiglio ha ricordato un cenno dato nella relazione di un confronto statistico. È infatti notato nella relazione, che in Sicilia, e precisamente in quella parte della Sicilia, la proporzione degli analfabeti sui maschi che hanno più di sei anni era, secondo l'ultimo censimento, il 77 per cento, vale a dire che sarebbe rappresentato dal 23 per cento il numero di coloro che saprebbe leggere e scrivere; e non sull'intera popolazione maschia, ma sulla popolazione maschia da sei anni in su, perchè di quella sotto i sei anni, composta generalmente di analfabeti, non si tien conto.

Dunque, è mai possibile che il 40 per cento della popolazione maschia sia effettivamente andato a votare e abbia potuto votare legalmente?

Vengo ad un altro fatto: il voto dei morti.

L'onorevole Turbiglio ha detto che noi potevamo esserci ingannati, e che, avendo veduto i certificati di morte dei padri o dei nonni degli elettori, potevamo aver creduto che fossero morti i figli o i nipoti. No, onorevole Turbiglio: se Ella avesse fatto l'esame degli atti, come abbiamo dovuto farlo noi, avrebbe visto che venti individui, dei quali è stato prodotto il certificato di morte, hanno effettivamente votato, secondo i verbali e secondo le liste di riscontro.

Nel certificato di morte si mette sempre la paternità e si mette l'età del morto. Nelle liste di riscontro si trova la paternità e la data della nascita. E noi abbiamo confrontato tutto ciò per esser sicuri della identificazione, e abbiamo trovato venti individui, i quali, per l'età che corrispondeva perfetta-

mente nei due documenti e per la corrispondenza esattissima del nome, del cognome e della paternità non si poteva dubitare che non fossero i medesimi.

Venti morti hanno dunque effettivamente, secondo i verbali, dato il loro voto. E di questi venti morti ce ne sono di quelli che sono morti nel 1867 e nel 1868. (*Si ride*). Sicchè è anche permesso di supporre che non sia la prima volta che costoro si permettono di uscire dalla tomba per andare a votare. Non sarebbero solamente redivivi, sarebbero recidivi. (*ilarità*).

Si è detto che si erano fatti votare gli assenti. E noi abbiamo riconosciuto che una fede assoluta, una fede completa, ad un elettore che, davanti a notaro, dice di esser stato assente e di non aver votato, in generale non si deve prestare. Ma di queste dichiarazioni ce ne sono molte; e quando si vede che gli elettori vanno a votare nella proporzione che abbiamo visto, è molto presumibile che non solo dicano il vero questi dichiaranti, ma che molti altri potrebbero dichiarare altrettanto.

C'è un altro fatto. Ci sono dei nomi che si trovano due volte nelle liste, e quando si trovano due volte nelle liste, hanno regolarmente votato due volte. (*Si ride*).

In una delle proteste (e non ne fu tenuto conto nella relazione) si diceva che, fra gli altri, era stato fatto votare un certo Bonaventura Vincenzo che, oltre ad essere analfabeta, era anche sordo-muto dalla nascita; per cui non era tanto facile che, scegliendo un elettore di sua fiducia per farsi scrivere la scheda, gli facesse capire per chi voleva votare.

La prova che questo Bonaventura fosse sordo-muto non c'è; perciò, quantunque il fatto non fosse smentito, nella relazione non ne fu tenuto conto. Però risulta che questo Bonaventura Vincenzo, figlio di Nunzio, nato il 27 gennaio 1867, è iscritto due volte nella lista con lo stesso nome, la stessa paternità e data di nascita, al numero 296 e al numero 303, e ha votato due volte!

Ora di fronte a fatti di questa natura, di fronte ad un collegio, nel quale sette sezioni, dove sono avvenute queste irregolarità, hanno dato i risultati che sono riassunti nella relazione, hanno dato 96 votanti per cento iscritti, quando gli iscritti erano il 21 per cento della popolazione: di fronte a questi risultati, si può mai dire che, l'onorevole Cimballi avendo

avuto più di 2500 voti in queste sette sezioni e avendo così superato il suo competitore di 1980 voti, si deve proclamare eletto? Evidentemente no. Noi abbiamo di fronte tali e tante irregolarità, e così gravi, che non possiamo più fermarci a cercare il computo preciso dei voti che si dovrebbero togliere. Del resto se si dovesse fare questo computo, si dovrebbe togliere piuttosto più che meno di 1980 voti.

Ma non è il caso di fare questo computo; è il caso di annullare l'elezione e di rimandare gli elettori ad esprimere la loro volontà in modo più regolare; e se questa loro volontà sarà la medesima, non vi sarà che ridire; e noi saremo lieti di salutare a collega l'onorevole Cimbali rieletto, ma rieletto regolarmente.

Io lascio completamente da parte gli altri fatti che furono denunziati alla Giunta, e dei quali un Comitato inquirente dovrebbe occuparsi, se di un Comitato inquirente vi fosse stato bisogno.

Fu detto, per esempio, che a una cert'ora i partitanti del Pace furono messi fuori, a spintoni, da tutte le sezioni, perchè poi i fautori del Cimbali, rimasti soli, potessero fare delle urne e dei verbali quel che volevano. Noi di questo non ci siamo occupati, perchè questo non era provato. Noi ci siamo tenuti a ciò che era provato, e abbiamo ritenuto che ciò che era provato fosse più che abbastanza.

Evidentemente gli elettori di Bronte, o una parte di essi, invece di considerare una elezione come uno degli atti più importanti e più seri della vita civile, la considerano come una commedia con lieto fine, e si figurano che l'ultimo atto di questa commedia debba essere rappresentato alla Camera, o forse che il penultimo debba essere la passeggiata d'un Comitato inquirente, a suon di banda, per le strade di Bronte.

Io confido, e credo di poter dire anche a nome dei colleghi della Giunta, noi confidiamo che se quelli elettori hanno una simile idea, la Camera vorrà disingannarli (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

Di Sant'Onofrio. Io non voglio entrare nella discussione della elezione che è stata fatta così brillantemente. Mi permetto però di richiamare l'attenzione della Camera sopra un fatto gravissimo che si verifica in molte

parti d'Italia: quello, cioè, delle abusive iscrizioni elettorali.

Voce. No! no!

Di Sant'Onofrio. Tutto il fondamento dell'annullamento di quest'elezione sta appunto nelle liste illegalmente fatte. Noi vediamo un Comune, Bronte, con 16,612 abitanti avere 3525 elettori, ed un altro, Aderò, con 20,160 abitanti avere solo 1036 elettori.

Ora io mi permetto di fare osservare alla Giunta che, pure annullando quest'elezione, se non si rivedono le liste elettorali noi avremo di nuovo gli stessi deplorabili risultati. Certo la Camera non può apportare cambiamenti alle liste elettorali, ma sarebbe bene che una buona volta si chiamassero all'ordine le Giunte ed i Consigli comunali che si permettono di fare simili cose.

A me parrebbe dunque opportuno che, nel deferire al potere giudiziario gli autori dei brogli, non si escludessero i rappresentanti dei comuni di Bronte e Randazzo dove appunto si sono verificate le maggiori irregolarità, o almeno deferire al procuratore generale le liste di quei due Comuni.

Cambray-Digny, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cambray-Digny, relatore. Io credo superflua la proposta dell'onorevole Di Sant'Onofrio, perchè già la questione è stata deferita dai ricorrenti al magistrato, e fra le accuse vi è naturalmente anche quella della falsità delle liste. Del resto io mi permetto di fare osservare all'onorevole Di Sant'Onofrio che il male dello avere iscritti nelle liste degli analfabeti e dei morti non sarebbe poi così grande, qualora i membri dell'Ufficio fossero abbastanza severi nello ammettere gli elettori al voto. (*Si ride*). Se questa severità vi fosse stata, come vi fu, nell'ottava sezione di Bronte, certo non sarebbe avvenuto tutto quello che avvenne nelle altre sette sezioni.

Presidente. Dunque che cosa propone l'onorevole Di Sant'Onofrio? (*Rumori nell'emiciclo*).

Prendano i loro posti e facciano silenzio, li prego!

Di Sant'Onofrio. Propongo che sia decretato l'invio al procuratore del Re delle liste elettorali di Bronte e di Randazzo.

Voce. Fai una raccomandazione!

Cambray-Digny, relatore. La Giunta potrebbe anche non opporsi alla proposta dell'onorevole Di Sant'Onofrio; ma la Giunta ha già

proposto alla Camera l'invio degli atti all'autorità giudiziaria.

Di Sant'Onofrio. Io propongo, invece, di inviare al procuratore generale di Catania anche le liste elettorali dei comuni di Bronte e di Randazzo, nelle cui elezioni evidentemente si sono verificati i maggiori imbrogli. Ecco la mia proposta formale.

Fortis, presidente della Giunta per le elezioni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fortis, presidente della Giunta. Il relatore ha già detto di rimandare tutti gli atti all'esame dell'autorità giudiziaria: e in tale proposta è compresa anche quella dell'onorevole Di Sant'Onofrio.

Del resto noi non vogliamo confondere i poteri. Per ciò che si riferisce allo esame delle liste, è chiaro che non è l'autorità giudiziaria quella incaricata di rivederle.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Io vorrei pregare l'onorevole Di Sant'Onofrio di non insistere nella sua proposta, perchè non mi sembra completamente corretta. Non mi pare, infatti, compito della Camera denunziare al procuratore del Re una persona o un ente più che un altro; e tanto più non consento nella proposta dell'onorevole Di Sant'Onofrio, in quanto il risultato cui egli mira si può raggiungere anche votando soltanto la proposta della Giunta.

Però io vorrei esprimere un voto. Io non credo, come pure è stato detto, che i mali apparsi in occasione di queste elezioni siano diffusi in gran parte dei collegi d'Italia. Ad ogni modo, ad impedire che ciò avvenga se mai ce ne è la tendenza, io esprimo il voto caldissimo che l'autorità giudiziaria sia estremamente rigida nelle indagini, e sappia punire i colpevoli, dando così un esempio che serva non solamente per il Collegio di Bronte, ma per tutti quelli che volessero imitarlo.

Presidente. L'onorevole Aprile ha facoltà di parlare.

Aprile. Ho chiesto di parlare per appoggiare la proposta dell'onorevole Di Sant'Onofrio, checchè ne pensi, e malgrado la sua autorità, il presidente della Giunta. La Giunta propone di inviare tutti gli atti al potere giudiziario per vedere se siano stati commessi reati. Ma la proposta dell'onorevole Di Sant'Onofrio tocca un'altra parte della

quistione e mira a questo: che la Giunta delle elezioni o la Camera, o un cittadino qualunque reclami al procuratore del Re affinché egli, come è suo diritto e forse suo dovere, voglia rivedere le liste. È inutile annullare una elezione come ora si chiede, senza prima rivedere le liste; poichè altrimenti, quando, nel furore della lotta, nella ubriachezza che producono i momenti elettorali, i due candidati e i due partiti si troveranno di fronte, i fatti che si sono lamentati torneranno a verificarsi: forse non a Bronte, perchè esso sarà diviso dai partiti, ma certamente a Randazzo.

L'onorevole Cavalieri, interrompendo, ha detto che soltanto a Catania... (*No! no!*) Ha detto così: che soltanto a Catania si verifica... (*No! no!*) Ha detto che soltanto a Catania si verifica questa enorme illegalità. Ora io voglio dire che non soltanto a Catania ci sono stati uomini corruttori (forse, deputati) i quali, col consenso o no del Governo e dei procuratori generali, hanno ingrandito enormemente le liste elettorali. A prova di questo voglio citare un fatto.

Nel collegio di Bronte ci sono due comuni, Bronte e Randazzo, che facevano parte con la legge dello scrutinio di lista, del secondo collegio di Catania: Acireale era il capo collegio. Orbene, a Bronte si lamentano le enormi e forse false iscrizioni di elettori. Invece per Adernò e Biancavilla, che facevano parte del primo collegio di Catania, si trovano iscrizioni normali, regolari: perchè, lì, le elezioni si son fatte sempre onestamente e bene. Questo da che cosa è dipeso? Non da un vizio organico delle popolazioni, non da una corruzione che abbiano nel sangue, ma dalla corruzione che taluni uomini parlamentari hanno portato in determinati punti del nostro paese...

Lazzaro. Parlamentari?

Aprile. Parlamentari, sì, e consenziente forse l'autorità giudiziaria, (*Oh! oh!*) perchè ha voluto chiudere gli occhi, quando si è creduto che un candidato, fosse favorevole al Governo o no, potesse giovare di queste liste. Ad ogni modo credo che la proposta dell'onorevole Di Sant'Onofrio sia moralizzatrice; credo che non venga per nulla a confondere poteri; credo che si abbia diritto di denunziare all'autorità giudiziaria, al procuratore generale (il quale, a sua volta, ha il diritto di far la sua denunzia alla Corte d'appello) gli elettori irregolarmente iscritti; credo che la Camera

tutto questo possa fare. E tanto più desidero che questo si faccia, inquantochè credo che nella Giunta delle elezioni sia prevalsa una teorica pericolosa.

La Giunta, malgrado il divieto assoluto della legge, per un criterio morale, forse elevato, certo morale, ha ormai stabilito questo canone: che quando nelle liste ci siano elettori irregolarmente iscritti, ed abbiano preso parte alla votazione, questa votazione debba essere annullata.

Fortis, presidente della Giunta delle elezioni. No! no!

Aprile. Sì. Mi ricordo che in un'altra elezione voi avete presa questa deliberazione, senza che nessuno avesse parlato contro.

Fortis, presidente della Giunta delle elezioni. E si è fatto benissimo.

Aprile. Si sarà fatto benissimo; questo io non lo so; ma a me sembra che questa sia una teorica pericolosa. Perchè quando si tratta di liste in cui siano iscritti irregolarmente alcuni elettori, con la teorica della Giunta non si potrà mai controllare se siano o no stati iscritti regolarmente.

E se noi non diamo questa facoltà di poter verificare, di rivedere le liste, l'elezione non si farà mai dal corpo elettorale, ma la faranno solamente i piccoli comitati, i piccoli gruppi, le piccole sette.

Io perciò, in nome della morale, appoggio vivamente la proposta dell'onorevole Di Sant'Onofrio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. Mi dispiace di non potere accettare la proposta dell'onorevole Di Sant'Onofrio.

Io credo che unica degna di accoglimento sia la proposta sostenuta dall'onorevole presidente della Giunta delle elezioni; inquantochè la proposta dell'onorevole Di Sant'Onofrio, per quanto sostenuta in nome di un principio morale, come ha detto l'onorevole Aprile, verrebbe a confondere assolutamente i poteri costituiti dello Stato.

La legge elettorale politica, è inutile dirlo, perchè lo sapete tutti, stabilisce la procedura per la formazione delle liste che diventano definitive: e in quella procedura vi ha la garanzia di tutti. Se taluni credono di non esercitare quei diritti, non saremo mai noi, che non per vanteria ci dichiariamo liberali, che verremo a sollecitare i poteri del rappresen-

tante politico, che è appunto il Pubblico Ministero presso la magistratura.

Inviare gli atti al potere giudiziario per vedere se nei fatti che abbiamo discusso esistono reati, è cosa, dopo quanto ci fu detto, inevitabile; ma la formazione delle liste deve essere soltanto discussa dai poteri che la legge speciale ha incaricato. Ecco perchè dichiaro che voterò contro la proposta dell'onorevole Di Sant'Onofrio, proposta che mi sembra assolutamente illiberale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta.

Fortis, presidente della Giunta delle elezioni. È sorta una questione che esorbita dal tema della presente contestazione. L'onorevole Aprile vorrebbe che la Camera deferisse all'autorità giudiziaria l'esame e la correzione delle liste elettorali che si credono adulterate, dicendo che in questo modo soltanto si può in avvenire provvedere acchè le elezioni riescano sincere o almeno evitare che gli stessi inconvenienti, che oggi deploriamo, si possano rinnovare.

Orbene questa proposta dell'onorevole Aprile non si può nè si deve accettare. (*Bravo!*)

Ciò che noi possiamo accettare è questo: che tutti gli atti siano inviati all'autorità giudiziaria, e questo appunto noi proponiamo. Vedrà l'autorità giudiziaria quello che convenga di fare. Imperocchè, se ne persuade l'onorevole Aprile, l'autorità giudiziaria sa quello che la legge le impone e non mancherà al debito suo. (*Bene!*)

Quando noi inviamo all'autorità giudiziaria tutti gli atti dell'elezione, risolverà essa ciò che vi sia da fare o dal punto di vista dell'azione penale o dal punto di vista della revisione delle liste. Non siamo noi che lo possiamo comandare.

Perciò a nome della Giunta respingo la proposta dell'onorevole Aprile, e sostengo che la Giunta a buon diritto ha presa la deliberazione, che egli si è creduto in diritto di censurare.

Osservo poi all'onorevole Aprile che la Giunta non ha mai adottata alcuna deliberazione di massima intorno al suo diritto di discutere la legalità della iscrizione nelle liste elettorali.

La Giunta è partita, nelle sue risoluzioni e conclusioni, da un criterio complesso e non si dette mai il caso dell'applicazione pura e semplice della massima, che non si debbano

considerare i voti di quegli elettori che non fossero debitamente iscritti.

Del resto, se in qualche caso la Giunta ha ritenuto che fosse necessario procedere all'annullamento di una elezione, quando era provato che alcuni elettori indebitamente iscritti avevano votato e deciso dell'esito dell'elezione medesima, io reputo che abbia fatto benissimo, poichè non era lecito dubitare che quella elezione fosse il prodotto di voti, che non si potevano dare. (*Benissimo!*)

Questa è la mia opinione e quella della Giunta delle elezioni. Se l'onorevole Aprile è di opinione contraria, non ha che a presentare una mozione, che rappresenti le sue idee.

La Camera deciderà. (*Bene!*)

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Il Governo non suole intervenire nelle discussioni sulla convalidazione delle elezioni. Ed io non credo di mancare a questa lodevole consuetudine, intervenendo quando, come ha osservato l'onorevole presidente della Giunta delle elezioni, la questione è uscita dai suoi limiti naturali, e l'onorevole Aprile ha pronunziato parole che non posso lasciare senza risposta.

Egli ha detto che col consenso o con la connivenza dell'autorità giudiziaria, alcune elezioni della provincia di Catania sono state fatte con liste illegali.

Ebbene io dico che il fatto denunziato dall'onorevole Aprile non esiste, l'autorità giudiziaria nella provincia di Catania, come dovunque, ha fatto e fa il suo dovere.

Consta a me che in più Comuni, o sopra la denuncia di elettori, o d'ufficio, il Pubblico Ministero ha promosso la correzione delle liste... (*Interruzione dell'onorevole De Felice-Giuffrida*).

... No, con tutta equanimità, nell'interesse della giustizia e per l'osservanza della legge.

Aprile. Alla vigilia delle elezioni!

De Felice-Giuffrida. Quando ha visto che il popolo si è ribellato allora ha ceduto!

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. No; per l'osservanza della legge, come fortunatamente agisce sempre in Italia l'autorità giudiziaria, e senza altri fini.

De Felice-Giuffrida. Disgraziatamente non è così! (*Rumori*).

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. È così; e l'opinione del paese consuona con quello che io dico, e non con quello che dice l'onorevole De Felice-Giuffrida.

Quanto alla questione che si agita, io sono dell'opinione espressa dall'onorevole presidente della Giunta. In forza dell'articolo 139 della legge sull'ordinamento giudiziario, il Pubblico Ministero ha il diritto di promuovere la correzione delle liste (*Rumori*), perchè ha l'obbligo di vigilare all'osservanza delle leggi.

Voce. E non vigila.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. E basterebbe questa discussione, nella quale è stata pubblicamente denunciata la illegalità delle liste, per eccitare il Pubblico Ministero a promuoverne la correzione. Ad ogni modo, quando gli atti di questa elezione siano inviati all'autorità giudiziaria, essa non mancherà certo di fare il suo dovere, sia per la repressione dei reati, sia per la correzione delle liste. (*Benissimo! — Rumori*).

Turbiglio Sebastiano. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Aprile ha presentato la seguente proposta in aggiunta alle conclusioni della Commissione:

« Delibera altresì di invitare il guardasigilli perchè faccia denunziare all'autorità giudiziaria quelle liste dove evidentemente vi sono delle irregolari iscrizioni. » (*Rumori*).

Prima però viene la proposta dell'onorevole Turbiglio che più si allontana da quella della Giunta, ed è del seguente tenore:

« La Camera delibera di rinviare alla Giunta gli atti dell'elezione di Bronte per la nomina di un Comitato inquirente. »

Questa proposta non è accettata dalla Giunta?

Fortis, presidente della Giunta. No; noi proponiamo l'annullamento.

Presidente. Ad ogni modo io debbo metterla a partito.

Turbiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Turbiglio Sebastiano. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente della Giunta, e cioè che la Giunta stessa non ritenne di poter convalidare questa elezione perchè molti individui alla votazione vi sono stati ammessi in forza di liste le quali non potevano e non dovevano dare loro il diritto del voto, ritiro la mia proposta. Imperocchè l'annullamento più non offende l'onorevole Cimballi, nè quegli elet-

tori che patrocinarono la sua candidatura, ma ferisce soltanto coloro che coteste liste elettorali formarono, o che indebitamente le approvarono.

Presidente. Ella dunque ritira la sua proposta?

Fortis, presidente della Giunta. Domando di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Parli pure.

Fortis, presidente della Giunta. Io dichiaro che le deliberazioni della Giunta rimangono motivate nel modo che la Camera sa.

Presidente. La Giunta dunque delibera di proporre alla Camera l'annullamento della elezione dell'onorevole Francesco Cimbali, e di ordinare l'invio degli atti all'autorità giudiziaria.

Pongo a partito queste conclusioni.

(Sono approvate).

Ora a queste conclusioni della Giunta è fatta, ripeto, un'aggiunta dall'onorevole Aprile. «La Camera invita altresì il guardasigilli perchè faccia denunziare alla autorità giudiziaria quelle liste dove evidentemente vi sono delle irregolari iscrizioni.»

Aprile. Domando di parlare. *(Rumori).*

Presidente. A proposito di che? Il regolamento non ammette che si parli due volte in una discussione.

Aprile. Ho domandato di parlare per spiegare questo mio concetto, ed anche per rispondere all'onorevole Fortis ed all'onorevole ministro guardasigilli intorno ad una questione che a me pare fondamentale, e che ha conseguenze gravissime morali nel paese.

Presidente. Ma, onorevole Aprile, io non posso andar contro il regolamento che non permette di parlare più di una volta intorno allo stesso argomento.

Aprile. Se crede di farmi parlare bene; altrimenti... *(Rumori).*

Presidente. Ma non posso lasciarla parlare!

Aprile. Sarò brevissimo. *(Rumori).*

Voci. No! no!

Aprile. In sostanza voglio dir questo, signor presidente, che nel paese avviene...

Presidente. Insomma non può parlare, onorevole Aprile: io debbo fare osservare il regolamento.

Metto a partito la proposta dell'onorevole Aprile.

Aprile. Giacchè non mi dà diritto di parlare, signor presidente, la ritiro.

Presidente. Essendo state approvate le conclusioni della Giunta, dichiaro annullata l'elezione dell'onorevole Cimbali e vacante il Collegio di Bronte.

Presentazione di relazioni e disegni di legge.

Presidente. Invito l'onorevole Afan de Rivera a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Afan de Rivera. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge: Reclutamento del Regio Esercito.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Tittoni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Tittoni. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge per l'elezione dei sindaci.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. In conformità dell'impegno preso davanti alla Giunta generale del bilancio, e delle dichiarazioni fatte dal mio collega il ministro delle finanze e del tesoro nella discussione del progetto di legge sulle pensioni, ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge per la istituzione di una Cassa di previdenza per gli impiegati degli archivi notarili provinciali, distrettuali e sussidiari.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Invito l'onorevole Carmine a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Carmine. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge: Modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Svolgimento di una proposta di legge.

Presidente. Ora verrebbe lo svolgimento di due proposte di legge dei deputati Cocito e Calpini. Ma quanto alla proposta di legge

dell'onorevole Cocito, non essendo presente il ministro a cui la proposta stessa si riferisce, la differiremo ad un altro giorno.

Rimane la proposta dell'onorevole Calpini. Se ne dà lettura.

D'Ayala-Valva, segretario, legge:

« *Articolo unico.* Il comune di Piedimulera è separato dal mandamento di Bannio ed aggregato al mandamento di Domodossola. »

Presidente. L'onorevole Calpini ha facoltà di parlare.

Calpini. Onorevoli colleghi! Il Consiglio comunale di Piedimulera, in sua seduta del 16 corrente mese, deliberava d'instare presso il Governo del Re perchè, mediante apposito disegno di legge, si dichiarasse staccato il Comune medesimo dal mandamento di Bannio per essere unito al mandamento di Domodossola, e appoggiava questa istanza a due motivi di fatto che ho riscontrato giustissimi. Da Piedimulera s'impiegano venticinque minuti di ferrovia per recarsi a Domodossola, o un'ora di vettura per la comoda strada del Sempione tutta in piano. Per lo contrario, da Piedimulera a Bannio necessitano oltre due ore di vettura, per una strada in montagna, impraticabile talvolta per frane e valanghe che sogliono cadere nelle stagioni d'inverno e primavera, al tempo dei geli e disgeli, e delle piogge.

Inoltre, gli abitanti di Piedimulera non sono legati da alcun vincolo d'interesse al mandamento di Bannio, mentre invece convengono a Domodossola sia pei mercati settimanali, come per le fiere e per il disbrigo degli affari, sia negli Uffici privati, come anche negli Uffici governativi quali la Sottoprefettura, Tribunale, Conservatoria delle ipoteche, Ricevitoria del registro, Agenzia delle tasse, ed altri.

Aggiungo che il distacco del comune di Piedimulera dal mandamento di Bannio e la sua aggregazione al mandamento di Domodossola non turba per nulla la circoscrizione amministrativa, inquantochè i due mandamenti trovansi nel medesimo circondario, e non disturba neppure la circoscrizione del tribunale civile e penale di Domodossola.

Perciò io vi prego, onorevoli colleghi, di voler prendere in considerazione il disegno di legge che ho avuto l'onore di presentarvi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. La

pretura di Bannio non fu toccata nell'ultima modificazione delle circoscrizioni mandamentali, cosicchè non si può dire che la condizione del comune di Piedimulera sia effetto di uno di quegli errori, che molte volte sono stati lamentati in conseguenza della detta modificazione delle circoscrizioni mandamentali.

D'altra parte, al Ministero di grazia e giustizia non sono mai pervenuti reclami, nè istanze, per il distacco di Piedimulera dal mandamento di Bannio e per la sua aggregazione al mandamento di Domodossola; non è nemmeno pervenuta quella recente deliberazione, della quale ha fatto cenno l'onorevole proponente.

Perciò sono tanto più necessarie in questa occasione quelle riserve che soglio fare sempre quando si svolgono simili proposte d'iniziativa parlamentare.

Con questa dichiarazione non mi oppongo alla presa in considerazione.

Calpini. Ringrazio l'onorevole ministro di non essersi opposto a che la proposta di legge, da me presentata, sia presa in considerazione.

Presidente. Pongo a partito di prendere in considerazione la proposta di legge svolta dall'onorevole Calpini.

Chi approva sorga.

(*La Camera delibera di prendere in considerazione la proposta di legge del deputato Calpini.*)

Discussione del bilancio del Tesoro.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93.

Onorevole ministro del tesoro, accetta che si apra la discussione sul disegno di legge della Commissione?

Grimaldi, ministro del tesoro. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

D'Ayala-Valva, segretario, legge: (Vedi *Stampato*. n. 6-A).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Roux, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Roux.

Roux, relatore. Per un errore di stampa, nel testo della Commissione, fu omessa di fronte al capitolo 126 bis, la parola « soppresso ». Ma chi esamina le cifre vede subito che le

lire 73,265,381 del debito vitalizio segnate nelle partite di giro, non hanno più ragione di essere. E perciò il capitolo 126 *bis* deve intendersi *soppresso*.

Presidente. Sta bene.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

Rava. Onorevoli colleghi, io non avrei chiesto di parlare sul bilancio del tesoro se non sapessi quanto è diffusa ed accettata la massima inesatta che « chi tace acconsente. » Ora io sono dolente di dover dire che non posso tacere su questo bilancio, perchè non posso acconsentire ad alcune gravi modificazioni che si sono introdotte in ordine alle spese ferroviarie, modificazioni contrarie, secondo me, alle leggi attuali ed all'ordinato andamento della pubblica finanza.

Io quindi chiedo venia per qualche minuto: procurerò di non citar cifre per riuscire semplice e quindi chiaro e spedito.

Colla legge delle convenzioni ferroviarie (27 aprile 1885) era stabilito che del il 62 e mezzo per cento del reddito lordo andasse alla Società, il 10 per cento ai fondi di riserva ed il 27 e mezzo per cento allo Stato.

Per i primi quattro anni dell'esercizio si doveva provvedere a carico del bilancio dello Stato, alle spese necessarie per porre le linee in buono assetto di manutenzione. E si stanziava all'uopo una spesa di 144 milioni. Questa somma era stata chiesta dalle Società, secondo progetti da esse fatti, e quindi lo Stato riconosceva ed accettava quello che esse regolarmente ed onestamente domandavano. Codesta spesa, con l'elenco particolareggiato dei lavori cui doveva provvedere, formava quell'*allegato B* delle Convenzioni ferroviarie, di cui altra volta ebbi l'onore di parlarvi, e su cui oggi mi taccio.

Passati i primi quattro anni, ed esaurito il fondo dei 144 milioni, cominciava a funzionare un nuovo Istituto, una Cassa di previdenza, che l'Amministrazione aveva imitata da una legislazione straniera, l'olandese, in cui aveva fatto buona prova: « la Cassa degli aumenti patrimoniali. » Si era stabilito che del prodotto lordo il 15 per cento fosse messo da parte, e dovesse servire all'acquisto del nuovo materiale mobile ed ai miglioramenti sulle linee, resi necessari dall'aumento del traffico e dai progressi della tecnica. Così, dicevano i presentatori delle Convenzioni, d'ora in poi le ferrovie provvederanno a sè stesse, perchè se l'aumento del traffico determina il bisogno

di miglioramenti e di nuovo materiale, determina pure una rendita nuova, che in parte va a beneficio della Cassa e serve alle spese. L'onorevole Genala aveva presentato una formola matematica per determinare il rapporto tra l'aumento del traffico e la spesa correlativa, per le necessità di miglioramenti e di nuovo materiale.

Tutto ciò io accetto; solo osservo che vero male originario fu il non aver preso per la Cassa il 15 per cento del reddito lordo effettivo, ma il 15 per cento del reddito, solo al di là dei 212 milioni, che si vollero considerare come prodotto iniziale immediato. E non potevano esserlo che varii anni dopo.

Le Casse dovevano provvedere agli aumenti di patrimonio. I fondi di riserva d'altro canto a conservare il patrimonio, le linee cioè ed il materiale, consegnato alle Società.

L'obbligo dunque contrattuale dello Stato, secondo la legge, era di spendere i 144 milioni per mettere la linee in buono assetto, più altri 15 milioni aggiunti, nella discussione, dalla Camera, per comperare nuovo materiale mobile. In totale, obbligo dello Stato: la spesa di 159 milioni nei primi 4 anni. Dopo questi, la Cassa degli aumenti patrimoniali doveva funzionare provvedendo, dirò così, automaticamente ai bisogni nuovi e liberando il bilancio dalla spesa relativa. Ma i prodotti sperati non si verificarono e fu necessario ben presto di inscrivere sui bilanci dello Stato (1889-90) a beneficio della Cassa, prima 30 milioni, poi altri 30 milioni.

Finalmente, nel dicembre 1888, l'onorevole ministro Saracco presentò una legge per una spesa di 86 milioni, la quale doveva provvedere a necessità d'indole militare (così si diceva), a necessità dell'esercito; ma, in fondo in fondo, provvedeva invece, per gran parte, a necessità dell'esercizio ferroviario.

Così, aggiungendo ai 60 questi 86 milioni, abbiamo una spesa totale di 146 milioni, oltre ai 159, di cui prima ho parlato, i quali, soli, rappresentavano l'obbligo giuridico dello Stato. Totale, in questi ultimi cinque o sei anni: 305 milioni di spesa sostenuta dallo Stato per migliorare le nostre linee. È questa tale una spesa, e così rilevante, che io non so davvero se altro Stato d'Europa ne abbia sostenuta una paragonabile, per migliorare il suo servizio ferroviario, in così breve tempo.

Ora, la prima domanda che viene spon-

tanea alle labbra (tanto più che, da ogni parte e troppo spesso, si è sentita lamentare la deficienza dei mezzi di queste Casse), la prima domanda che viene spontanea, è questa: c'è o non c'è aumento di traffico? Perchè se c'è aumento di traffico, c'è bisogno di spese per aumento patrimoniale, ma c'è pure il reddito per provvedervi; — se non c'è tale aumento, le spese correlative di aumenti patrimoniali, non debbono comparire. Giuridicamente, secondo cioè i patti delle Convenzioni, le Casse si alimentano con la loro quota sul reddito lordo, che il crescente traffico aumenta; laonde, per migliorare le linee, si dovrebbero spendere solamente le somme rappresentate dal 15 per cento del prodotto, al di là del prodotto iniziale.

Su questo supposto prodotto iniziale di 212 milioni, sulla misura di quella cifra, sulle cause che l'hanno determinata, si discusse nel 1885 e si è discusso poi; io non mi fermo su questo argomento, perchè desidero d'esser breve, di non divagare con precedenti storici e di venire alla questione pratica, relativa a questo bilancio del tesoro.

Spesso, nelle discussioni della Camera, si è lamentata, dicevo, la deficienza di mezzi delle Casse patrimoniali. I tre fondi di riserva funzionano abbastanza bene; taluno, anzi, ha qualche avanzo — come appare da documenti ufficiali, però non recenti — ed ha potuto provvedere ad un prestito alle Casse stesse. E spesso pure alla Camera s'è discusso sulla necessità d'aumentare i fondi alle Casse, come spesso, sempre alla Camera — mi piace ricordarlo — si è discusso sulla necessità di conoscere come sono state impiegate codeste somme, a quali provviste sono state destinate, e con quali risultati utili. Io ricorderò, per esser breve, una bella relazione sul bilancio dei lavori pubblici, di qualche anno fa, dell'onorevole Romanin-Jacur; e ricorderò, perchè giova alla mia tesi, come quella che è la più esauriente fra queste relazioni, e la più precisa, una relazione presentata dall'onorevole mio amico Vacchelli, quale relatore sul bilancio dei lavori pubblici pel 1890-91, in nome di una Commissione che era presieduta dallo stesso onorevole Genala. Quella Commissione lamentava, come spesso ho lamentato io, che di codeste spese che si facevano dalle Casse patrimoniali nessuno conoscesse il destino. Noi non sappiamo dai bilanci preventivi, nè dai re-

soconti consuntivi, come siano stati impiegati codesti fondi; e non lo sappiamo, contrariamente a ciò che dispone la legge delle Convenzioni.

La legge del 27 aprile 1885, sulle Convenzioni ferroviarie, dice all'articolo cinque: « Saranno allegati ai bilanci del Ministero dei lavori pubblici i prospetti della situazione dei fondi patrimoniali, con le relative previsioni. »

Questo, che io sappia, non è mai stato fatto. Nè nel bilancio di quest'anno, nè in quello dell'anno scorso, od in quello di due anni fa. Dacchè io ho l'onore di essere in questa Camera, per parte mia, non ho mai vista rispettata tale disposizione della legge.

Lo stesso articolo cinque delle Convenzioni dice poi: « Ogni anno sarà presentato il conto consuntivo della Cassa per gli aumenti patrimoniali, con i contratti stipulati, ed i documenti che ne dimostrano l'entrata e la spesa. » E dovrà essere allegato al consuntivo dello Stato.

Anche questo non si è fatto, nè si fa; e chi legge le ultime relazioni della Corte dei conti, quasi assiste all'elogio funebre di quest'articolo, poichè in esse la Corte dei conti si lamenta ogni anno di non avere affatto o di avere con molto ritardo siffatti conti. Ed anzi ricordo che, per averli, io ho dovuto, l'anno scorso, perfino rivolgermi all'autorità del nostro presidente!

E anche quest'anno mancano! Ora tali documenti sono tanto più necessari oggi, in quantochè l'onorevole ministro del tesoro ci domanda appunto i mezzi per aumentare quei fondi, e noi non sappiamo quali siano questi fondi nè a che scopo siano destinati.

Noi oggi discutiamo sul bilancio dei lavori pubblici o sulle relazioni della Commissione del bilancio, ma i riassunti voluti dalla legge non vi sono allegati, nè altro ci è presentato dal ministro del tesoro.

Giacchè sono in questo argomento, che dà la base giuridica alle mie osservazioni, dirò di più che è stabilito ancora dalle Convenzioni (articolo 11) che dal Ministero dei lavori pubblici si presenti ogni anno una relazione sull'andamento dell'amministrazione ferroviaria. E a questa relazione d'ogni anno dovrebbero essere uniti i pareri emessi dal Consiglio di Stato. Ma di codeste relazioni due sole sono pervenute, e con grande ritardo, il che non consente lo studio esatto di quella che l'onorevole

Branca da ministro, chiamò la più grande incognita dell'amministrazione dello Stato. Anche queste due relazioni non sono completate coi pareri del Consiglio di Stato, che pure sarebbe molto utile di conoscere.

Io non mi voglio dilungare su questa materia; ricordo norme di legge, e giustifico i miei dubbi, per votare questa spesa nuova a carico del Tesoro; a carico, cioè, dei contribuenti, ed a beneficio di questa Cassa, di cui non abbiamo i conti, per conoscerne la vera situazione attuale.

Sul finire del 1888, come dicevo, si volle provvedere ad una nuova dotazione della Cassa degli aumenti patrimoniali, e si fece una legge, che aveva indole speciale, perchè ci copriva la merce delle spese utili all'esercizio ferroviario colla bandiera dei provvedimenti d'interesse militare. E che per gran parte non fossero provvedimenti militari, fu poi riconosciuto anche in quest'Aula, e dall'onorevole Saracco stesso, senza contestazioni.

Io rispetto tutte le leggi del mio paese e rispetto quindi quella delle Convenzioni, che deve essere eseguita con sincerità ed equità. Ma oggi l'onorevole ministro del tesoro ci domanda al di là degli obblighi di quella legge 3 milioni e mezzo di spese nuove, e non le domanda per quest'anno solo, ma anche per gli anni avvenire e con un semplice capitolo del bilancio.

Io non intendo di fare qui, e a troppo buon mercato, il dottore di diritto costituzionale, ma non mi pare che questo metodo di modificare le leggi dello Stato sia buono. E buono non mi pare perchè è contrario ai precedenti nostri e fu biasimato da un'autorità assai competente in questa grave materia, dall'onorevole Genala.

Mi si consenta, onorevoli colleghi, ora un altro ragionamento. Se noi concediamo 3 milioni e mezzo di più all'anno alle Casse patrimoniali (sarà una necessità, questa; non lo discuto) noi concediamo, mi pare, in capitale, la somma di 66 milioni.

E questa somma di 66 milioni sarà presto di molto accresciuta, perchè l'onorevole ministro Grimaldi, nella sua esposizione finanziaria ci disse, che pel prossimo anno sarà necessario un nuovo aumento di altri 2 milioni. Ora consentendo ancora questo secondo aumento, avremo sul bilancio del tesoro un nuovo contributo alla Cassa per gli aumenti patrimoniali che sarà rappresentato da una

annualità di 5 milioni e mezzo circa, ossia da un capitale di 106 milioni.

È questa una somma molto forte. E che cosa rappresenta questa somma? Secondo me, rappresenta un capitale messo a frutto nell'industria ferroviaria. Ora l'utile prodotto da questo capitale va pel 62 e mezzo per cento a beneficio delle Società, e pel 27 e mezzo per cento a beneficio dello Stato; va in altre parole, per due terzi a beneficio delle Società, e per un terzo a beneficio dello Stato.

Orbene io non avrei forse nulla da dire se anche le Società contribuissero la parte loro sul capitale di cui godono il beneficio, ma siccome è solo lo Stato che appresta il capitale nuovo, mentre il frutto, l'utile di questo capitale industriale va per la minor parte a beneficio dello Stato, così io trovo il provvedimento contrario alle norme del diritto. E di questo mi lamento, perchè veramente ormai più non intendo il rapporto giuridico che nasce da queste modificazioni proposte.

Già immagino quello che mi si risponderà: che cioè fino dal 1888, quando fu votata dalle Camere la legge proposta dall'onorevole Saracco, e si stabilì di dare alle Casse patrimoniali gli 86 milioni per le spese nuove di indole più o meno militare, si stabilì pure di dar loro un contributo di 2 milioni e 200 mila lire all'anno per il servizio degli interessi.

Si verificava adunque fino d'allora una deficienza evidente, perchè per il servizio d'interessi di quella somma non bastava certo il contributo annuo di 2 milioni e 200 mila lire.

È vero questo, e lo riconosco alla mia volta, ma certo i legislatori d'allora intesero che quella spesa non andava tutta a beneficio delle opere di necessità militare, e che una gran parte andava a beneficio dell'esercizio ferroviario.

Per questo ridussero il contributo degli interessi. Ad ogni modo, fino d'allora si capì che quella somma era insufficiente anche per il solo servizio d'interessi, ma si fece assegnamento sui redditi speciali della Cassa secondo i dati posti a sua base dalla legge delle Convenzioni ferroviarie, dati che si vollero riconoscere esatti.

Il contributo nuovo che oggi ci si chiede, io non voglio discutere se sia necessario o meno; solo intendo pregare l'onorevole mini-

stro del tesoro a volerlo proporre per legge, e chiarirne i motivi con una relazione.

L'onorevole Grimaldi non dimostra infatti in una delle solite note al bilancio, il perchè abbia domandato un aumento così rilevante alla dotazione delle Casse patrimoniali. Egli ha ereditato, lo riconosco, questa idea dai suoi predecessori; ma egli l'ha completata... perchè aumenta lo stanziamento proposto dall'onorevole Luzzatti di circa un altro milione.

L'onorevole Roux nella sua relazione (spero che egli non vorrà credere che io voglia amareggiargli la piena soddisfazione della sua meritata vittoria per la legge sulle pensioni), l'onorevole Roux ci ha presentato senz'altro le giustificazioni che l'onorevole Luzzatti espone alla Camera nella nota di variazione del maggio 1892, colla quale domandava l'aumento della dotazione alle Casse patrimoniali, per un solo anno e per un milione e mezzo.

Per siffatte giustificazioni, rivolte a chiarire la nuova domanda d'aumento, debbo fare qualche riserva, tanto più che nella legge del bilancio, che segue la relazione della Giunta, la dotazione, da prima proposta, è aumentata di un altro milione, e non è domandata per un solo anno, ma è domandata « dal 1892-93 in poi » sul bilancio dello Stato. È per questa disposizione nuova che mi impensierisco; è di questo sistema che mi sgomento.

Infatti tutto il ragionamento dell'onorevole Luzzatti—e quindi tutto il ragionamento che fa suo l'onorevole Roux e la Giunta del bilancio con lui—serviva a dimostrare la necessità « per un anno » di questo aumento di spesa; ma chi prende il bilancio, vede poi che la necessità non è più sanzionata per un solo anno, ma lo è per tutti gli anni avvenire.

La relazione dice infatti che il provvedimento ha carattere temporaneo; ed in questo senso io voterei volentieri, in attesa della legge che da troppo tempo mi è stata promessa. Ma la legge di bilancio che la segue la dichiara definitiva e duratura!

L'onorevole Roux stesso esprime, anche a nome della Giunta, un certo malcontento rispetto a questo espediente introdotto per sistemare le Casse, espediente che impone alla stretta dei conti ai contribuenti un nuovo gravame; e scrive:

« La Giunta generale del bilancio non può certamente opporsi a queste spese di natura

obbligatoria, ma non deve trascurare di richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sul funzionamento delle Casse patrimoniali ferroviarie. » E sta benissimo! ma io non so perchè l'onorevole Roux e la Commissione del bilancio chiamino questa una *spesa obbligatoria*. Per me di obbligatorio non c'è che lo spendere il 15 per cento del prodotto ultra-iniziale, se c'è; ed il contributo determinato dalla legge del 1888; di spese obbligatorie non vedo chiaro che altre ci siano.

Ed esprimo un dubbio.

Due anni or sono io esposi alla Camera talune considerazioni intorno alla spesa che si era fatta in eccedenza su quei 144 milioni dell'allegato B destinato a mettere in buono assetto le linee. La prima relazione ufficiale dell'Ispettorato esponeva che si era sorpassata questa somma di oltre 12 milioni e con impegni presi solo per parte di lavori; parte di lavori che occorreva quindi e senz'altro completare. Questo fatto fu riferito anche da quella Sotto-commissione pel bilancio 1890-91 dei lavori pubblici, che era presieduta dall'onorevole Genala.

Il mio amico Maggiorino Ferraris, allora relatore del bilancio, mi rispose: Aspettiamo a discutere, non bisogna farlo ora, perchè potrebbe darsi che si dovesse caricare questa somma addosso alla Cassa patrimoniale—era la tesi che io respingeva—e non bisogna con un voto della Camera pregiudicare una questione giuridica.

La questione quindi fu rimandata. Nello scorso anno venne finalmente pubblicata una relazione (Branca-Luzzatti) abbastanza estesa, in confronto alle altre così monche ed oscure, sulla situazione dei Fondi di riserva e delle Casse patrimoniali, ed una seconda relazione dell'Ispettorato ferroviario. Siccome in questa relazione dell'Ispettorato si leggevano confessioni di debiti che la Camera ignorava, io espressi la mia sorpresa e domandai chiarimenti. Fra questi debiti ignorati, c'erano anche i milioni dell'allegato B. L'onorevole Luzzatti, allora ministro del tesoro, mi pregò di non insistere, perchè le parole del ministro, trattandosi di affari contrattuali e litigiosi, avrebbero potuto compromettere la buona soluzione delle questioni relative. Ed io aspettai. Ora l'onorevole Roux scrive nella sua relazione sul bilancio: la Giunta non è contenta di questo provvedimento; ma prega rimandare la discussione al bilancio del 1893-94.

Rimandiamola pure! Ma ad una conclusione dovremo pure venire. Poichè se si trattasse di una semplice spesa da iscriversi in bilancio, senza altra conseguenza, non sarebbe l'indugio una lodevole cosa amministrativa, ma sarebbe tuttavia tollerabile.

Qui invece rimandiamo la soluzione di questioni giuridiche e finanziarie gravi, ed intanto graviamo sempre più i contribuenti di spese che non vengono loro risparmiate dall'indugio.

Io non ho intenzione di prolungare il mio discorso e mi limito ad una sola raccomandazione che rivolgo all'onorevole ministro, sulle conseguenze finanziarie e giuridiche di questo aumento di dotazione per le Casse patrimoniali, nei termini posti dall'articolo 5 della legge di approvazione del bilancio del tesoro.

Se l'onorevole ministro accetta di sopprimere le parole: *in poi*, nella frase, « per l'esercizio dal 1892-93 in poi » mi accontento, perchè aspetterò più tranquillo la promessa legge. Ma se egli non accetta questa preghiera — che non ho avuto il tempo, nè pensato, di formulare in un formale emendamento all'articolo — io veramente, per quanto amico del Ministero, debbo confessarmi dolente di non poter approvare il sistema seguito. E tanto più debbo farlo, chè mi sorprende questo facile largheggiar di milioni, mentre si è tanto restii, per necessità di economia, anche a piccole ed utili spese.

E qui l'onorevole Grimaldi mi consenta di aggiungere: largheggiare milioni, che non sappiamo come s'impieghino; perocchè non è stato mai allegato nei suoi bilanci, come non era allegato in quelli dei suoi predecessori, lo elenco delle spese da farsi per conto delle Casse patrimoniali.

E mi domando: come mai proprio adesso si debbono accordare così facilmente i milioni, quando vediamo proposta una tassa sul certificato scolastico elementare, per rinforzare il Monte delle pensioni pei maestri elementari, che non abbiamo mezzo di potere aiutare col bilancio; quando riduciamo per necessità di finanza i lavori pubblici o li rinviando ad epoca più lontana; quando cerchiamo di moderare le spese per le bonifiche; quando sospendiamo perfino il censimento della popolazione?

È una condizione di cose che tutti riconosciamo, e tanto bene conosciamo, che anche l'onorevole Martini, nella lucida ed elegante

relazione che precede il suo disegno di legge per la tassa scolastica, ci dice chiaramente che il bilancio non può sopportare nuove spese: e che ormai è superfluo darne altre spiegazioni.

Quando, dico, tagliamo sul vivo su tutte le spese; quando perfino ritardiamo il pagamento sospirato della pensione a quei poveri veterani del 1848-49 cui è stata regolarmente liquidata dalla Commissione, in base alla legge, e loro diciamo: aspettate che muoiano coloro che ora la godono, perchè il fondo del bilancio è costante e non possiamo assegnarla a voi finchè gli altri non l'abbandonano.... *causa mortis*; — io mi meraviglio di questa larghezza da una parte, che non bene comprendo, e di queste strettezze dall'altra, che comprendo perchè giustificate.

Ora come è giustificato dalle attuali condizioni dell'erario il ritegno nello spendere, così vorrei fosse giustificata la larghezza nello spendere che si fa a beneficio di queste Casse patrimoniali, senza che noi vi siamo obbligati per legge.

Mi pare che ormai succeda nella finanza il contrario di quello, che, un secolo fa, diceva Chamfort, con un motto rimasto famoso:

« *Guerre aux chateaux; paix aux chaumières.* »

Noi facciamo proprio il contrario; lasciamo stare spesso i grossi e disturbiamo sempre i piccoli.

Il ministro Finali, in una discussione relativa a queste materie, nel 1890, sostenne qui la tesi che non si poteva spendere per le Casse patrimoniali se non quello che possedevano, se non quei fondi, cioè, che loro erano stati assegnati per legge.

Ed è la tesi giusta.

L'onorevole ministro Grimaldi mi può rispondere: ora mancano i fondi. Comprendo, ma con una legge chiara e precisa usciamo una buona volta da questo lungo imbarazzo!

E usciamo dalle incertezze.

Per l'onorevole Luzzatti (nel 92-93) mancavano due milioni; per l'onorevole Grimaldi tre; e quattro ne mancheranno pel prossimo esercizio. Dove ci fermeremo?

Se il malessere attuale sia conseguenza della legge del 1885 o del 1888, io non insisto sulla ricerca delle cause di questo fatto: se i due milioni di assegno sul bilancio per fare il servizio degli interessi siano risultati

insufficienti, perchè altre entrate non si sono verificate come si sperava; ora non indago: dico solo: presentiamo una legge, ma non facciamolo con articoli di bilancio, che arrivano d'improvviso, gravano i contribuenti e turbano l'economia del bilancio.

Se l'onorevole ministro e la Commissione del bilancio non vogliono imitare l'esempio di Molière, il quale qualche volta dava ascolto anche ai savi consigli della sua serva, io pregherò con un'alta autorità la Commissione del bilancio e l'onorevole ministro di voler consentire nelle idee, che sono venute esponendo sulla opportunità cioè, di consentire ora la spesa *solo per questo esercizio*, e sulla necessità di una legge intesa a regolare le Casse ferroviarie.

Fra qualche giorno l'onorevole ministro del tesoro dovrà, col fluire rapido e spumeggiante della sua facile e limpida eloquenza, illustrare dinnanzi al monumento, che avrà l'incarico di scoprire, le virtù di un eminente uomo di Stato, che ha reso così grandi servizi alla causa della finanza italiana. Ebbene, io mi permetto di ricordargli un ammonimento severo di quell'illustre uomo.

Quintino Sella non ammetteva corpi opachi tra il Tesoro ed il contribuente. E nel 1878 egli combattè la Regia dei tabacchi fieramente, sostenendo questa tesi, che raccomandando alla Commissione del bilancio ed agli onorevoli ministri: « Per il bene del Paese è lecito aggravare la mano sui contribuenti, ma è da evitare che il contribuente possa ritenere mai che una parte dell'imposta vada a vantaggio di privati speculatori. » Questo solo adunque raccomando agli onorevoli ministri. *(Bene! Bravo!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunicardi.

Brunicardi. L'onorevole Rava ha sollevato una questione gravissima che ha, però, attinenza più col bilancio del Ministero dei lavori pubblici che con quello del tesoro.

L'onorevole Giolitti disse, in una seduta dello scorso maggio, che, per avere un bilancio sincero, bisognava risolvere quattro incognite: il debito delle costruzioni, il debito della Cassa degli aumenti patrimoniali, il debito della Cassa pensioni e Cassa di soccorso, i fondi di riserva. Quindi il Ministero ha l'impegno, di risolvere queste quattro incognite. Per il debito delle costruzioni l'onorevole Genala ebbe la franchezza

di dirlo alla Camera e lo disse con un poco di dispiacere del mio amico Branca, vale a dire, che i 180 milioni della sua legge appena erano sufficienti per colmare il debito del passato. Per il disavanzo della Cassa pensioni, che ammonta ormai a circa 50 milioni, il Ministero non ha ancora provveduto, ma ha tutto il tempo di provvedere perchè non v'è veramente una urgenza assoluta.

In quanto ai fondi di riserva che l'onorevole Rava ha detto che funzionano benissimo... *(Interruzione).*

Rava. Abbastanza bene.

Brunicardi. ...abbastanza bene, faccio le mie riserve.

I calcoli dei fondi di riserva furono fatti con esattezza matematica, ma c'è un ma; c'è un gravissimo dubbio: furono fatti sulla base che il capitale della Cassa rendesse il 5 per cento. Ora a me risulta che il capitale della Cassa dei fondi di riserva è stato messo alla Cassa depositi e prestiti e non ha reso più del 3.75 per cento.

Se questo è vero, e lo domando all'onorevole ministro del tesoro, i calcoli fatti per i fondi di riserva non sono più esatti, e quindi, anche da questo lato, dobbiamo aspettarci delle sorprese.

Restano le Casse degli aumenti patrimoniali, delle quali ha parlato più specialmente l'onorevole Rava. Anche questa questione va esaminata sotto due aspetti: il primo per ciò che riguarda il passato, il secondo per ciò che riguarda il futuro.

A ciò che riguarda il futuro, penserà il ministro Genala, a cui sta tanto a cuore il buon andamento del servizio ferroviario; per quel che riguarda il passato, mi dispiace dirlo, sono di una opinione tutta opposta a quella dell'onorevole Rava. Egli fa un rimprovero al ministro perchè, con l'articolo 5, provvede a colmare un vero e proprio disavanzo permanente delle Casse degli aumenti patrimoniali.

L'onorevole Rava sa meglio di me che le Casse degli aumenti patrimoniali devono pagare sette milioni e mezzo all'anno, e che questi sette milioni debbono essere anticipati dal Tesoro. Che cosa abbiamo per corrispettivo di questi sette milioni e mezzo?

I 2,200,000 lire della legge Saracco, di cui l'onorevole Rava ha parlato. Ora noi sappiamo che dai vari fondi speciali delle

ferrovie non si potrà mai ricavare una somma superiore a 2,200,000 lire; quindi la necessità di provvedere. Il Ministero ha provveduto assegnando in modo permanente 3,500,000 lire in bilancio. Anzi devo fare un'osservazione all'onorevole relatore, che è tutta in senso opposto a quella fatta dall'onorevole Rava.

L'articolo 5 del disegno di legge autorizza il Tesoro ad anticipare 5,500,000 lire alle Casse degli aumenti patrimoniali. Ma anticipare che cosa, onorevole Roux? Oramai sappiamo tutti che questi denari non potranno mai essere restituiti dalle Casse degli aumenti patrimoniali al Tesoro.

Onorevole Rava, la condizione delle nostre ferrovie è triste, è dolorosa. Noi avremo, per l'avvenire, delle sorprese. Nessuno ne ha colpa, neppure coloro che hanno fatto le leggi sulle ferrovie. Credo che non siano stati tanto sbagliati i loro calcoli, che, forse, anzi le loro speranze erano giustificate da continui aumenti di traffico. Ma, oggi, il farsi illusioni sarebbe una follia. Tutte le nazioni danno la potenzialità che hanno. Ciascun corpo dà il sangue che ha, più no. E poi l'onorevole Rava deve tener conto che le nuove linee che si aprono, producono una depressione sopra i prodotti. Anzi debbo dire all'onorevole Rava che ho fatto uno studio a questo proposito, uno studio che, se è esatto, avrà, forse, conseguenze dolorose per il bilancio dello Stato. Il mio studio porterebbe a questo risultato. Ho considerato che, fra pochi mesi, e l'onorevole Genala può confermarlo, si apriranno circa altri mille chilometri di ferrovie complementari, che saranno rappresentate, per la maggior parte, dalla Parma-Spezia, dall'Eboli-Reggio littoranea, dalla Messina-Patti-Cerda e dalla Firenze-Faenza.

Ebbene, i miei calcoli portano a questo risultato, che, per mantenere, presso a poco, il medesimo introito sulle ferrovie, bisognerebbe che le nuove linee complementari dessero una media di 16,000 lire a chilometro. Ora, è doloroso il dirlo, le altre ferrovie complementari non hanno dato, in media, che 5000 lire a chilometro.

Questo fatto, onorevole Rava, può avere conseguenze molto gravi per il bilancio; ma di ciò parleremo in sede più opportuna. Oggi mi limito a dire che mi unisco all'onorevole Rava in una cosa sola, cioè, nel domandare

che si operi sinceramente; che, oggimai, si dica la verità, perchè sarebbe inutile nasconderla e ci potrebbe condurre a nuove delusioni.

La maggioranza della passata Legislatura ha, tumultuariamente, votato 72 milioni di residui; di questi milioni l'onorevole ministro vi ha detto quanti ne restano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Non è, certo, ora, che si può trattare largamente ed a fondo la questione delle Casse patrimoniali e dei fondi di riserva.

Perchè la Camera si formi un concetto completo dello stato della questione e dei provvedimenti da adottarsi per risolverla definitivamente, è necessario che abbia sott'occhio una grande quantità di elementi di fatto, veri ed accertati. E questi, appunto sto raccogliendo e sono già molto innanzi col lavoro. Credo che prima del giugno non solo si potrà fare una esauriente discussione su questa importante materia, ma la Camera potrà anche emettere un voto. Frattanto, avendo l'onorevole Rava toccato rapidamente varie parti di questo tema, mi sento in dovere di rispondergli qualche cosa.

L'organamento dei fondi di riserva e della Cassa, fu pensato per obbedire ad un concetto, secondo il mio modo di vedere, sano; al concetto, cioè, la ferrovia possa, per quanto è possibile, bastare a sè stessa, tranne quei casi straordinari nei quali un paese voglia mutare a fondo le tariffe e trasformare la propria rete. Le previsioni furono fatte allora, in base a questo concetto; e vedendo che alle ferrovie occorrevano pronti lavori, dentro un tempo in cui l'organamento nuovo delle Casse patrimoniali non permetteva loro di funzionare, fu escogitato l'allegato B. In quest'allegato furono indicate sommariamente le opere che si dovevano eseguire nel primo quadriennio dopo l'approvazione della legge.

È vero quello che l'onorevole Rava ha detto, ricordando le osservazioni da me fatte nella Commissione del bilancio e pubblicate in due relazioni, l'una dell'onorevole Romain-Jacur, l'altra dell'onorevole Vacchelli, che il modo come furono eseguite le opere indicate nell'allegato B non è in tutto adeguato agli intendimenti che si avevano. Ma quella non è che una delle cause per cui le Casse e i fondi sono ora caricati di un onere mag-

giore di quello preveduto. Un'altra è stata la modificazione profonda sopravvenuta nel concetto dell'economia pubblica nostra.

Al sistema liberista siamo andati rapidamente sostituendo il sistema protettore; al sistema della libera concorrenza interna e internazionale siamo andati sostituendo il metodo dei premi.

Se si dovesse fare un conto esatto, si vedrebbe che parecchi milioni di spesa posti a carico dell'allegato *B* e delle Casse patrimoniali dipendono unicamente dal fatto che invece di comperare all'estero, abbiamo comperato in paese.

Non discuto adesso questo argomento.

Gli acquisti fatti in paese ci avranno procurato altri vantaggi, ma certo è che quei vantaggi sono stati ottenuti a carico dei fondi di riserva delle Casse patrimoniali e dell'allegato *B*. Inoltre si presupponeva che gli introiti dei fondi di riserva dovessero immediatamente essere investiti in pubblica rendita, in guisa da dare un interesse poco lontano dal cinque per cento, invece rimasero giacenti o furono impiegati in buoni del Tesoro con un interesse di gran lunga minore.

Ora, questi fatti soli che vi ho narrato (e lascio in disparte gli altri, che sono molti), bastano già a farvi vedere parte delle ragioni per cui, con le somme stanziato, e coi calcoli che si erano fatti, non si poterono ottenere i risultati che si erano previsti. Le previsioni non si avverarono per l'intervento di elementi perturbatori.

Sopravvenne poi la legge del 1888, quella degli 84 milioni; e anche questa pose a carico delle Casse patrimoniali nuovi oneri e di natura diversa da quella per cui le Casse furono istituite; oneri cioè immediati e indipendenti dall'aumento del traffico. Si votò una spesa di 86 milioni, dei quali due a carico del bilancio del Ministero della guerra, e gli altri 84 a carico delle Casse, le quali non avevano altro patrimonio che i futuri aumenti del traffico.

In compenso di questo nuovo gravame non fu assegnata alle Casse che la somma di lire 2,200,000 la quale di fatto non basta nemmeno a far fronte alla metà delle relative spese. Se si guarda al tasso a cui furono emesse le obbligazioni ferroviarie, e si tien conto del fatto che si emisero anche con l'anticipazione di un semestre, si capisce che tutto questo non poteva non portare un notevole perturba-

mento nelle funzioni delle Casse, il quale se nei primi anni fu relativamente piccolo, andò poi aggravandosi mano mano che la somma stanziata si spendeva, e finì per rendere anche più gravi le deficienze degli anni anteriori che andavano via via accumulandosi nei fondi. Ed ecco come di aggravio in aggravio siamo arrivati alla necessità che il Tesoro venisse in subsidio alle Casse, avendole la legge aggravate di nuovi oneri oltre a quelli stipulati nei contratti con cui furono istituite.

Ora, l'onorevole Rava molto ragionevolmente dice: noi desideriamo di veder chiaramente come stanno le cose e quanti debiti abbiamo; ed allora vi provvederemo. Questi debiti delle Casse avvantaggiarono molto le Società esercenti; quindi converrebbe che anch'esse concorressero per qualche parte ad estinguerli.

E astrattamente così giudico anch'io. Ma dopo che una legge dello Stato senza chiedere nessun concorso alle Società, ha imposto 84 milioni di nuove spese alle Casse, io dubito molto che adesso possiamo noi rivolgerci alle Società per domandar loro un concorso a quelle spese, decretate esclusivamente dal legislatore senza patti prestabiliti.

Ma, ripeto, di queste cose bisognerebbe poter ragionare a lungo; perchè il ragionarne a mezzo è peggio che non dirne niente. Far domande è facile; ma il rispondere adeguatamente in certi argomenti è difficile senza lo sviluppo di molte considerazioni e una larga esposizione di fatti.

Ad ogni modo in questo convengo perfettamente (e lo dichiarai già alla Camera in occasione del bilancio dei lavori pubblici), che è necessario di chiarire e provvedere per quanto è possibile ed al più presto, a questa incognita delle Casse patrimoniali come a quella delle costruzioni ferroviarie. Prima bisogna chiarire bene le cose e poi provvedere. Forse sarei già in grado fino da ora di chiarire anche ogni angolo di questa questione delle Casse, ma desidererei di avere prima concretato un provvedimento per cui in avvenire queste Casse non possano portare nessun perturbamento notevole al bilancio dello Stato.

A tal uopo ho ordinato che le relazioni vengano affrettate e saranno affrettati anche i lavori dell'amministrazione centrale, e delle statistiche, in modo che si possa fare un

pronostico abbastanza fondato dell'avvenire delle nostre strade ferrate.

È pur troppo vero che l'apertura delle nuove linee, mentre da una parte impone nuovi oneri, dall'altra sottrae spesso alla linea principale una parte del suo prodotto, almeno per un certo periodo. E durante questo periodo abbiamo una immediata diminuzione del prodotto iniziale; il quale, come sapete, è quello con cui si alimentano le Casse ed i fondi di riserva. Ma oltre a questa vi può essere un'altra perdita assoluta di prodotto, anche senza che vi sia diminuzione di movimento nel traffico. Citerò un esempio. Abbiamo accorciato la strada Roma-Napoli spendendo 24 milioni, e fatto il doppio binario su tutta questa linea caricando sulle Casse patrimoniali la spesa relativa non ancora liquidata, che sarà di 18 o 20 milioni.

Ebbene il traffico su questa strada non è diminuito; ma essendosi abbreviato il percorso, i viaggiatori e le merci arrivano più presto e pagano meno di prima; sicchè le spese di esercizio e quelle in conto capitale sono cresciute, ed il provento invece è minore. Tenendo conto di tutti questi elementi, si capisce facilmente come nei proventi ferroviari ci possono essere alterazioni anche maggiori di quelle che era possibile di prevedere. Ad ogni modo, ripeto, è bene che tutte queste materie, tanto sotto l'aspetto ferroviario che finanziario, vengano chiarite interamente. Ho già preso impegno formale di chiarirle e oggi lo confermo, e dichiaro alla Camera che presto presenterò provvedimenti in proposito. Quanto alla forma dell'articolo 5 mi rimetto a quello che dirà il ministro proponente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Grimaldi, ministro del tesoro. A me ben poco resta a dire, in risposta all'onorevole Rava, dopo quanto ha detto il mio collega, sotto la cui azione funzionano e i fondi di riserva e le Casse per gli aumenti patrimoniali.

Solo per i fondi di riserva tengo a fare una dichiarazione all'onorevole mio amico Brunicardi. Le somme destinate ai fondi di riserva sono impiegate attualmente in buoni del tesoro, e quindi godono dell'interesse che è dato ai buoni del tesoro a scadenza di un anno. Però, per fare che queste somme fruttino meglio, mi propongo di reinvestirle in buoni del tesoro a lunga scadenza, e quindi verranno a godere di un interesse maggiore, che è del 4.25 netto, nel

momento in cui parliamo. Sicchè, già mi son dato carico delle sue osservazioni; e credo in questo modo provvedere a che i fondi continuino ad essere prosperi.

In quanto alle Casse per gli aumenti patrimoniali, l'onorevole Rava sa bene che nel bilancio della entrata sono iscritti al capitolo 60, 7,485,530 lire, per ricupero d'interessi dei titoli emessi per conto delle Casse per gli aumenti patrimoniali delle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula; e poi, nel capitolo 61, è messo il ricupero delle spese di commissione per il servizio dei titoli stessi. Dunque, nella entrata, lo Stato suppone di ricuperare questi interessi. Ora, quando queste Casse non danno questo ricupero d'interessi, o che s'inscrive una spesa maggiore, o che si diminuisca l'entrata, la conseguenza è sempre la stessa, in rapporto alle finanze dello Stato.

Io sarei lieto di allearmi con l'onorevole Rava; perchè io, come ministro del tesoro, debbo desiderare che venga intero questo ricupero di interessi, e che ciò che paga il Tesoro alle Casse, per metterle in grado di far questo ricupero, sia ridotto alla minima cifra; ma il mio collega dei lavori pubblici ha detto su ciò quanto basta. Certo è che questa è materia che deve essere regolata per legge; e, per dare all'onorevole Rava un acconto della mia promessa, io consento che, dall'articolo 5, si tolga la frase *in poi*. Così votiamo per l'esercizio 1892-93, quel che siamo certi che occorrerà, salva restando la soluzione della questione in genere.

Debbo poi dire, in quanto alla impostazione, che nell'articolo 5 si è adoperata la locuzione di anticipazione alle Casse per gli aumenti patrimoniali, locuzione che si è adoperata negli stati di previsione del Tesoro degli anni precedenti, unicamente per seguire la dicitura adoperata nella legge del 1888, la quale suppose che l'anticipazione fosse stata limitata a 2,200,000 lire.

Con l'andar degli anni, la somma mutò, e si accrebbe, ma rimase la forma dell'anticipazione.

Io credo, che nella legge definitiva dovrà una buona volta vedersi ciò, di cui hanno bisogno le Casse, tenendo conto di tutte le varie condizioni, perchè si possa fissare il contributo del Tesoro, in modo che non abbia più il fallace carattere di anticipazione, che noi diamo con la legge e col bilancio; ma

abbia il carattere che deve avere, nei limiti in cui le Casse possano funzionare.

Dunque, concludendo, mi pare che l'onorevole Rava possa dichiararsi soddisfatto; giacchè promettiamo una legge speciale su questa materia, e consentiamo che siano tolte le parole « *in poi* » nell'articolo 5.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. Io debbo, per conto della Commissione, anche una breve spiegazione all'onorevole Rava.

Non parlo più in merito perchè dopo quanto hanno detto, e promesso gli onorevoli ministri, è esaurito quest'argomento.

Ma gli onorevoli Brunicardi e Rava hanno fatto, direi quasi, una cortesissima accusa alla Commissione, e specialmente al relatore per la frase adottata, e specialmente per quell'avverbio *in poi*.

Spiegherò ora perchè siasi usata questa espressione.

La legge del 30 dicembre 1888 definisce al secondo capoverso dell'articolo 1^o, che la stessa anticipazione, nella misura di lire 2,200,000, potrà essere fatta in ciascuno degli esercizi successivi.

Ora, siccome la legge stabilisce che una impostazione di cifra deve esser fatta, la Commissione, trovando nel progetto ministeriale la parola *in poi*, non ha creduto di doverla eliminare; poichè nella legge del 1888 è detto che questa iscrizione deve farsi successivamente per tutti gli esercizi avvenire. L'onorevole Rava può osservarmi che la legge del 1888 autorizzava la iscrizione per tutti gli anni successivi e perciò dal 1892-93 in poi, ma che l'autorizzava solamente per la somma di 2,200,000 lire, e non per quella di lire 5,500,000 come si propone oggi.

Il che vuol dire che si potrebbero scindere le due impostazioni, quella delle 2,200,000 lire da farsi d'allora in poi, e l'altra da farsi straordinariamente oggi e da troncarsi o regolarsi per l'avvenire con legge speciale a seconda della promessa fatta dal ministro. Ma dal momento che il ministro ha ammesso che quell'*in poi* poteva benissimo eliminarsi, ed anche eliminandosi (a norma della legge del 1888, se anche non venisse la nuova legge promessa) ad ogni bilancio si potrà aggiungere questo capitolo, che è voluto dalla legge del 1888, io non ho nessuna difficoltà di accostarmi alla

proposta del ministro ed accettare anche la cancellazione delle parole « *in poi*. »

L'onorevole Brunicardi vuole addirittura che si cambi la parola « anticipazione, » e si metta quella di « somministrazione. »

Anche la parola « anticipazione » per le somme, che vengono iscritte nei bilanci dopo il 1888-89, è voluta dalla legge del 1888. La Commissione non si è creduta in diritto, trattandosi di una legge di natura quasi organica, come quella del 1888, di sostituire una parola nuova a quella indicata da quella legge. Ad ogni modo prego l'onorevole Brunicardi di non insistere nella sua proposta, perchè dopo che il ministro ha promesso che una legge speciale regolerà questa materia, in occasione di questa legge sarà il caso di dire che le casse patrimoniali hanno bisogno di un sussidio, che è conseguenza dei continui carichi, che ad esse si sono addossati; e questo nuovo sussidio sarà allora indicato con frase più propria che quella di « anticipazioni ».

Presidente. L'onorevole Rava ha facoltà di parlare.

Rava. Debbo due parole di risposta agli onorevoli ministri Genala e Grimaldi, che cortesemente han consentito nelle due proposte da me sostenute; cioè una legge che regoli questa grave materia delle Casse, e la cancellazione delle parole « dal 1892-93 in poi » che mi parevano quasi una scappatoia per esentarsi dal presentare una legge speciale.

Mi dichiaro adunque soddisfatto e li ringrazio.

All'onorevole Brunicardi, che ha voluto fare una piccola ed amichevole scherma con me, mi riservo di rispondere diffusamente quando verrà la legge. Intanto dico a lui che se le nuove linee aperte o da aprirsi all'esercizio, danneggiano il traffico delle altre, anche questo era previsto nel contratto delle Convenzioni, ed avrà avuto il suo compenso.

Ringrazio infine anche l'onorevole Roux che è venuto nell'idea già accolta dal ministro e mi ripeto soddisfatto.

È bene che gli onorevoli colleghi ricordino che tutte queste spese relative all'esercizio delle ferrovie sono sottratte al pieno sindacato della Corte dei conti, per un articolo della legge (il 16) e per le norme dipendenti dal regolamento. Quindi noi abbiamo un

maggior obbligo di vedere come funzionino queste Casse degli aumenti patrimoniali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Onorevole Rava, le faccio osservare che queste spese sono controllate dalla Corte dei conti e sono da essa esaminate non come conto preventivo, ma come consuntivo.

Soltanto per uno scambio di vedute fatto tra il ministro dei lavori pubblici e la Corte dei conti, si sogliono mandare anche preventivamente tutti gli elementi, dai quali può la Corte dei conti giudicare della regolarità della spesa.

Ci sono state, è vero, delle contestazioni ma semplicemente per il fatto che la Corte, che non ha massime fisse muta opinione. Certe massime, che erano state costantemente mantenute per sette anni, furono a un tratto poi mutate, e ciò ha portato qualche incertezza nella contabilità dei fondi di riserva.

Ma, ripeto, le spese sono controllate dall'Ispettorato prima, e poi dalla Corte dei conti in sede consuntiva.

Presidente. Mi pare dunque che tutti siano d'accordo nel togliere le parole « in poi » dall'articolo 5.

Ora, essendo esaurita la discussione generale, veniamo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

Procediamo quindi alla lettura dei capitoli dello stato di previsione annesso a quest'articolo, coll'avvertenza che essi si intenderanno approvati con la semplice lettura.

TITOLO I. Spesa ordinaria. — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — *Debiti perpetui.* — Capitolo I. Rendita consolidata 5 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 440,030,601. 74.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 6,321,302. 44.

Capitolo 3. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 4. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,272,957. 53.

Capitolo 5. Debito perpetuo dei comuni

della Sicilia - Interessi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,125,254. 26.

Capitolo 6. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 109,000.

Capitolo 7. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a (*Spesa obbligatoria*), lire 600,000.

Debiti redimibili. — Capitolo 8. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 18,725,766. 82.

Capitolo 9. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 15,222,138. 78.

Capitolo 9-bis. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (*Spesa obbligatoria*), lire 197,362. 50.

Capitolo 10. Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del tesoro - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 517,265. 85.

Capitolo 11. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia — Interessi, lire 27,711,540.

Capitolo 12. — Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 31,693,140.

Capitolo 14. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto (leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930) per le quote di concorso e di anticipazioni di Comuni e Provincie per le costruzioni ferroviarie — Interessi (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 5,142,360.

Capitolo 16. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 2 luglio 1890, n. 6930) — Interessi (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 17. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento

dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 3,751,225.

Capitolo 18. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 2,565,000.

Capitolo 19. Interessi sul prezzo dei tabacchi acquistati dalla Regia, nonché dei fabbricati, macchine e mobili passati in proprietà del Governo, lire 1,704,578.80.

Debiti variabili. — Capitolo 20. Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spese fisse*), lire 351,124.

Capitolo 21. Interessi dei buoni del Tesoro (*Spesa obbligatoria*), lire 11,903,520.52.

Capitolo 22. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (*Spesa obbligatoria*), lire 2,681,647.47.

Capitolo 23. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari contemplate dall'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dall'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (*Spesa obbligatoria*), lire 3,524,325.

Capitolo 24. Prorata d'interessi dovuti dalla data dell'atto di collaudo a quella della decorrenza di godimento delle obbligazioni 5 per cento sui crediti per lavori delle linee ferroviarie Eboli-Reggio, Messina-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (Art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 12 agosto 1890, n. 7047) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 25. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 26. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (*Spesa obbligatoria*), lire 875,000.

Capitolo 27. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (*Spesa obbligatoria*), lire 12,573,700.

Capitolo 28. Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina. Convenzione 5 dicembre 1877 (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 29. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispet-

tivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) (*Spesa obbligatoria*), lire 32,061,645.88.

Capitolo 30. Corrispettivo chilometrico spettante alle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (*Spesa obbligatoria*), lire 7,720,000.

Capitolo 31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (*Spesa obbligatoria*), lire 4,805,000.

Capitolo 32. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitoli per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (*Spesa obbligatoria*), lire 15,477,000.

Capitolo 33. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolo delle reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula) (*Spesa obbligatoria*), lire 55,560.

Capitolo 34. Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 29 del contratto per la rete Adriatica approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048) (*Spesa obbligatoria*), lire 365,000.

Capitolo 35. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3^a) (*Spesa obbligatoria*), lire 83,000.

Capitolo 36. Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piacenza con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889, lire 1,500.

Debito vitalizio. — Capitolo 37. Pensioni vecchie (*Spese fisse ed obbligatorie*), 26,352,820 lire.

Pensioni nuove. — Capitolo 38. Pensioni del Ministero del tesoro (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,541,000.

Capitolo 39. Pensioni del Ministero delle finanze (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 7,883,000.

Capitolo 40. Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 4,717,000.

Capitolo 41. Pensioni del Ministero degli affari esteri (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 209,000.

Capitolo 42. Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,821,000.

Capitolo 43. Pensioni del Ministero dell'interno (*Spese fisse ed obbligatorie*), 4,635,000 lire.

Capitolo 44. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,032,000.

Capitolo 45. Pensioni del Ministero delle poste e dei telegrafi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,860,000.

Capitolo 46. Pensioni del Ministero della guerra (*Spese fisse ed obbligatorie*), 19,746,945 lire.

Capitolo 47. Pensioni del Ministero della marina (*Spese fisse ed obbligatorie*) lire 2,492,000.

Capitolo 48. Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 457,000.

Capitolo 49. Pensioni straordinarie (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 624,000.

Capitolo 49 bis. Pensioni di riassoldamento con premio dell'abolita Cassa militare (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 895,351.

Capitolo 50. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 11 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 680,000.

Totale del debito vitalizio, lire 74,946,116.

Dotazioni. — Capitolo 51. Dotazioni della Casa Reale, lire 15,050,000.

Spese per le Camere legislative. — Capitolo 52. Spese pel Senato del Regno, lire 430,000.

Capitolo 53. Spese per la Camera dei deputati, lire 830,000.

Capitolo 54. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 900,000.

Spese generali di amministrazione — Ministero. — Capitolo 55. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 2,184,755. 37.

Capitolo 56. Personale straordinario, lire 51,760.

Capitolo 57. Spese d'ufficio proprie del Ministero, lire 77,000.

Capitolo 58. Indennità per spese d'ufficio del cassiere e dell'agente contabile dei titoli della Direzione generale del Debito pubblico (*Spese fisse*), lire 28,000,

Presidenza del Consiglio dei ministri. — Capitolo 59. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*), lire 5,380.

Capitolo 60. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 12,000.

Capitolo 61. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 4,000.

Corte dei conti. — Capitolo 62. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,656,497. 55.

Capitolo 63. Spese d'ufficio, lire 75,000.

Avvocature erariali. — Capitolo 64. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 819,779. 11.

Capitolo 65. — Personale straordinario, lire 80,000.

Capitolo 66. — Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 33,500.

Capitolo 67. — Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 31,500.

Intendenze di finanza. — Capitolo 68. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (*Spese fisse*) lire 2,690,031. 66.

Capitolo 69. Personale straordinario, lire 155,580.

Servizio del tesoro. — Capitolo 70. Personale di ruolo per il servizio del tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesorieri provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (*Spese fisse*), lire 824,892. 50.

Capitolo 71. Spese d'ufficio delle tesorerie centrali e provinciali, e compensi ai gerenti provvisori (*Spese fisse*), lire 467,900.

Capitolo 72. Personale della Casse speciale e della delegazione del tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato, lire 43,752. 50.

Capitolo 73. Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato, lire 50,000.

Capitolo 74. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, lire 110,260.

Capitolo 75. Spese pei servizi del Tesoro, lire 76,100.

Capitolo 76. Fitto di locali non demaniali

per le tesorerie provinciali (*Spese fisse*), lire 17,000.

Capitolo 77. Spese di liti per l'Amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico (*Spesa obbligatoria*), lire 53,000.

Capitolo 78. Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma) lire 30,000.

Regia zecca e monetazione. — Capitolo 79. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 69,235.

Capitolo 80. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 2,000.

Capitolo 81. Spese d'esercizio della zecca (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 119,500.

Servizi diversi. — Capitolo 82. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 5,210,000.

Capitolo 83. Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento, (legge 27 aprile 1855, n. 3018) (*Spesa obbligatoria*), lire 707,278. 43.

Capitolo 84. Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese di materiale, lire 67,100.

Capitolo 85. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 32,000.

Capitolo 86. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, lire 25,000.

Capitolo 87. Trasporti di registri, stampati ed altro per conto dell'amministrazione del tesoro, lire 2,000.

Capitolo 88. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (*Spesa d'ordine*), lire 60,000.

Capitolo 89. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 90. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi, lire 12,000.

Capitolo 91. Sussidi ad impiegati invalidi sprovvisti di pensione, a vedove, ad orfani di impiegati nell'amministrazione del tesoro; sussidi ed assegni già in corso non obbligatoriamente vitalizi, lire 80,000.

Capitolo 92. Dispacci telegrafici governativi (*Spesa d'ordine*), lire 20,000.

Capitolo 93. Spese postali (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 94. Spese di stampa, lire 174,000.

Capitolo 95. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 26,000.

Capitolo 96. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 97. Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti temestrali del gran libro, lire 12,000.

Capitolo 98. Spese casuali, lire 95,000.

Spese per servizi speciali. — *Officina per la fabbricazione delle carte-valori.* — Capitolo 99. Personale (*Spese fisse*), lire 48,950.

Capitolo 100. Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori (*Spesa d'ordine*), lire 496,345.

Capitolo 101. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 1,930.

Capitolo 102. Carta bollata, macchine e punzoni (*Spesa d'ordine*), lire 440,000.

Stabilimenti minerari. — Capitolo 103. Miniere dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese pel personale di sorveglianza che non stanno a carico dell'attuale affittuario, lire 7,000.

Capitolo 104. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese di materiale per la parte che non è a carico dell'attuale affittuario, lire 8,000.

Capitolo 105. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Imposte erariali a carico dell'amministrazione (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 2,300.

Capitolo 106. Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana (*Spese fisse*), lire 10,000.

Capitolo 107. Stipendi ed assegni fissi al personale dello stabilimento minerario di Agordo (*Spese fisse*), lire 19,600.

Capitolo 108. Mercedi al personale - Agordo (*Spesa d'ordine*), lire 165,000.

Capitolo 109. Acquisto di materiali e trasporti - Spese d'ufficio ed eventuali - Agordo (*Spesa d'ordine*), lire 60,000.

Capitolo 110. Imposte, sovrimposte e canoni fissi (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 3,252.

Amministrazione dei canali riscattati (canali Cavour). — Capitolo 111. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 105,800.

Capitolo 112. Spese d'ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico, lire 7,000.

Capitolo 113. Indennità di missione e di

assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto, lire 30,000.

Capitolo 114. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 10,500.

Capitolo 115. Opere di manutenzione ordinaria e di riparazioni urgenti, lire 290,000.

Capitolo 116. Fitti, canoni ed annualità passive (*Spese fisse*), lire 22,600.

Capitolo 117. Spese per imposte e sovrimeposte (*Spesa obbligatoria e d'ordine*) lire 258,000.

Capitolo 118. Spese di coazioni e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 10,200.

Capitolo 119. Aggió agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (*Spesa d'ordine*), lire 13,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 120. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 1,632,448. 89.

Capitolo 121. Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 419,510.

Categoria quarta. *Partite di giro. Servizi diversi.* — Capitolo 122. Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3^a) (*Spesa obbligatoria*), lire 2,517,976.

Capitolo 123. Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930, costituite in deposito alla Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione all'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, numero 153, ed articolo 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304, lire 11,125,600.

Capitolo 124. — Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso (*Spesa obbligatoria*) lire 6,292.

Capitolo 125. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori (*Spesa obbligatoria*) lire 3,748,775.

Capitolo 126. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (*Spesa obbligatoria*), lire 526,065.07.

Debito vitalizio. Capitolo 126 bis — Pensioni civili e militari con decorrenza anteriore al 1° luglio 1893, e pensioni concesse ai già riassoldati con premio relative all'abolita cassa militare e vigenti al 1° luglio 1892, lire 73,265,381.

Questo capitolo viene soppresso.

Grimaldi, ministro del tesoro. Precisamente.

Presidente. Andiamo avanti.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — *Debiti variabili.* — Capitolo 128. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889 n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (*Spesa obbligatoria*) lire 40,000.

Capitolo 129. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2° della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (*Spesa ripartita ed obbligatoria*), lire 10,211. 20.

Vendramini. Chiedo di parlare su questo capitolo, sul quale ero iscritto.

Presidente. L'onorevole Vendramini ha facoltà di parlare.

Vendramini. A nome anche di altri colleghi amerei ottenere dal ministro del tesoro una assicurazione sulla esecuzione della legge ricordata in questo capitolo. L'articolo 2 della legge 20 luglio 1890 stabilisce: Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro è autorizzata la spesa di mezzo milione, da ripartirsi in rate eguali di 100,000 lire in ciascun esercizio, incominciando dal 1890-91, destinate a concorrere con 2 per cento nella ragione dell'interesse sui prestiti di favore concessi ai piccoli proprietari, fittaiuoli, mezzadri più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889.

Una Commissione nominata per Decreto Reale, provvederà, secondo le norme da stabilirsi con regolamento, al riparto e all'assegnazione dei prestiti di favore.

Il Governo prenderà a tal uopo gli ac-

cordi coi Comuni, colle Provincie, colle Casse di risparmio e cogli Istituti di credito per la concessione di detti prestiti.

Questo articolo di legge interessava 12 Provincie.

Solo coi Decreti 11 novembre 1890 e 22 gennaio 1891 è stata nominata la Commissione. Solo nel 4 giugno 1891 è stato pubblicato il regolamento, in base al quale la Commissione doveva agire. La Commissione presieduta dal commendatore Gravina ha presentato la relazione il 17 giugno 1892.

Da essa risulta che le domande ammesse sono 314 per un importo complessivo di lire 510,560, mentre la somma totale da concedersi in prestito, secondo la legge, era di 5 milioni.

E questa è la ragione per la quale in questo capitolo si annuncia una diminuzione di spesa che va a profitto dell'erario. Di queste 100,000 lire annue le quali, per cinque anni, avrebbero dovuto essere iscritte in bilancio, restano a carico del tesoro soltanto lire 10,212.20 all'anno; le altre 89,788.80 costituiscono una economia. È inutile ricercare le cause, per le quali la benefica disposizione di quella legge ha avuto un risultato così diverso dall'aspettativa; certo è che la causa principale è stata il ritardo nella esecuzione della legge stessa. Ma, un'altra grave difficoltà è derivata dalla resistenza, opposta dagli istituti di credito, invitati dal Governo a fornire i fondi, che avrebbero dovuto esser rivolti a beneficio dei danneggiati.

La Commissione, nella sua relazione, avvertì che « al 31 dicembre 1891, avevano accettato di fare i prestiti soltanto le Casse di risparmio di Bologna, Ferrara e Padova, nei limiti delle rispettive Provincie. La Cassa di risparmio di Milano aveva accettato bensì, per le provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Pavia: ma, avendo subordinato il suo intervento alla condizione che le Provincie prestassero malleveria per ogni singola operazione, tale adesione si risolveva in nulla, perchè le Provincie, interpellate in proposito dal Governo, avevano risposto tutte negativamente. Per le altre provincie, cioè Belluno, Cagliari, Reggio Calabria, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza, le risposte furono negative.

Qui ricorderò un altro dato: mentresì lascia in bilancio uno stanziamento di lire 10,212.20 per la eventualità di contribuire col 2 per

cento ai prestiti ammessi dalla Commissione nella cifra di lire 510,000; per informazioni che ho attinte precisamente alla ragioneria del tesoro, posso informare che finora questi prestiti furono fatti soltanto nel limite di lire 13,600.

La Commissione, in fine della relazione avverte che « siccome contro ogni previsione si è realizzata per 5 anni un'economia di annue lire 89,788.80, così si permette di manifestare il suo subordinato avviso che il Governo potrebbe destinare una qualche somma per fondo di riserva, per le eventuali perdite, a cui fossero per soggiacere gli Istituti assuntori dei prestiti, o arrivare a qualche altra forma di garanzia per assicurare in qualche altro modo l'esecuzione della legge. »

Ora a me pare, che per assicurare l'esecuzione della legge, seguendo anche i criterii indicati dalla Commissione, non ci sarebbero che due mezzi:

O insistere presso qualche Istituto di credito perchè sovvenga il capitale necessario alla stipulazione dei mutui, nei quali gli Istituti di credito non sarebbero poi grandemente compromessi, oppure sussidiare direttamente i danneggiati per quella somma, che, sotto forma di concorso nell'interesse, lo Stato dovrebbe pagare agli Istituti di credito.

Io amerei che l'onorevole ministro del tesoro mi desse assicurazione che si provvederà perchè la legge abbia esecuzione, e perchè cessino le attuali condizioni, per le quali, invece di ottenere prestiti per cinque milioni come erano stati preveduti, se ne ebbero soltanto per 13,600 lire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo.

Rizzo. Mi sono iscritto su questo capitolo per richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro del tesoro, ed anche dell'onorevole presidente del Consiglio, sull'esecuzione della legge del 1890, che l'onorevole Giolitti firmò come ministro del tesoro, ed alla cui esecuzione deve provvedere come presidente del Consiglio; perchè la Commissione, della quale ha parlato l'onorevole Vendramini, venne nominata precisamente dal presidente del Consiglio, ed ha agito sotto la responsabilità e sotto la sorveglianza del ministro dell'interno.

Il mio egregio amico, l'onorevole Vendramini, ha fatto una esposizione così chiara e così veritiera dello stato delle cose, che non potrei che sciuparla aggiungendo altre argo-

mentazioni. Egli ha citato cifre e fatti, ed io non posso che associarmi alle raccomandazioni, che ha indirizzato al ministro del tesoro, specialmente in ordine alla proposta, colla quale ha conchiuso il suo dire, proposta analoga a quella, che l'onorevole Mel fece nello scorso dicembre, quando rivolse in proposito una interrogazione al ministro dei lavori pubblici.

L'onorevole presidente del Consiglio nel giugno scorso, al principio del suo avvenimento al Ministero (e mi scusi se gli rammento questo, ma si tratta di promesse solenni), fu richiamato all'esecuzione di quella legge, ed egli diede assicurazioni, che soddisfecero pienamente gli interroganti.

Furono anche rivolte interrogazioni al ministro dei lavori pubblici; ma l'esecuzione della legge non ha fatto finora alcun passo, o, quanto meno, non ha fatto che quei passi microscopici, dei quali ha parlato l'onorevole Vendramini.

Quella legge fu fatta in seguito alle inondazioni del 1889, e fu l'effetto di un'azione parlamentare spiegata dai deputati di tutte le regioni, e specialmente da quelli delle Province venete, maggiormente danneggiate dalle inondazioni.

Fu una concessione minima; ma parve allora eccessiva, tenuto conto delle nostre strettezze finanziarie, e ci soddisfece, perchè certamente non potevamo domandare al Governo troppo larghe concessioni.

Ora domandiamo solamente che questa povera legge sia eseguita, e che il Governo si adoperi, per quanto dipende da lui, per dare ad essa esecuzione.

Quindi, senza ripetere ciò, che così bene ha detto l'onorevole Vendramini, mi associo alle sue raccomandazioni, certo di interpretare i sentimenti di tutta la deputazione veneta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Clementini.

Clementini. Anch'io, interessato direttamente nella questione, della quale hanno così bene, e con argomenti irrefutabili, trattato i miei onorevoli colleghi Vendramini e Rizzo, mi permetto di rivolgere una calda raccomandazione al Governo perchè l'ordine del giorno votato dalla Commissione Reale nominata in base alla legge del 20 luglio 1890 possa trovare una pratica esecuzione.

Come l'onorevole ministro del tesoro sa,

i fondi stanziati per l'applicazione della legge 20 luglio 1890 sono passati in economia. Pochissimi fra i danneggiati hanno approfittato del favore, che la legge concedeva, perchè nessun Istituto ha voluto fare le operazioni di prestito e fornire le somme occorrenti.

A questo proposito ho presentato all'onorevole ministro del tesoro una memoria diretta a provocare uno studio per modificazioni alla legge del 1890; specialmente perchè l'articolo 1°, riguardante il sussidio governativo del 50 per cento per la esecuzione e la riparazione di opere pubbliche provinciali o comunali distrutte o danneggiate dalla violenza delle piene dei fiumi e torrenti nelle piene del 1889, sia esteso anche a quelle opere dei Comuni della valle di Zoldo (continuamente visitata dalle più immani sciagure) distrutte e danneggiate dal nubifragio del 27 agosto 1890; e perchè il Governo, accogliendo la proposta giustissima contenuta nell'ordine del giorno della Commissione Reale, sia autorizzato ad erogare le somme stanziare in bilancio per cinque esercizi, in base a quella legge, e finora passate in economia, in prestiti diretti od in sussidi a favore dei danneggiati più meritevoli e ridotti alla più estrema miseria.

Mi associo quindi di gran cuore alle raccomandazioni fatte dagli onorevoli Vendramini e Rizzo, e fiducioso attendo dall'onorevole ministro del tesoro una parola, che valga a rassicurare i poveri danneggiati delle nostre Province ed in ispecie quelli della Provincia di Belluno, i quali da tre anni attendono invano il sussidio, che il legislatore ha in loro vantaggio decretato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Grimaldi, ministro del tesoro. Gli onorevoli colleghi Vendramini, Rizzo e Clementini hanno richiamato l'attenzione del Governo sul modo più opportuno per eseguire la legge del 20 luglio 1890, la quale purtroppo venne frustrata nella sua esecuzione, o almeno non presentò i risultati benefici, che il legislatore se ne attendeva.

L'onorevole Rizzo ha ricordato, in particolar modo, le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio nel giugno ultimo, quando egli alla qualità di presidente del Consiglio univa anche quella di ministro del tesoro.

Non mi pare questo il momento di entrare nei particolari della questione; tanto

più che non ho sott'occhio il lavoro fatto dalla Commissione presieduta dal senatore Gravina.

Ad ogni modo, tanto la memoria, che mi venne consegnata dal collega onorevole Clementini, quanto le osservazioni, che sono state fatte in questa Camera, m'impongono il dovere di riesaminare la questione.

Assumo formale impegno verso i miei colleghi di studiare la questione e di presentare, o ad essi in privato, od in piena Camera, il risultato delle mie indagini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

Mel. Debbo fare una semplice preghiera all'onorevole ministro del tesoro, in aggiunta alle raccomandazioni fatte dagli onorevoli Vendramini, Rizzo e Clementini, ai quali completamente mi associo.

Innanzitutto devo osservare all'onorevole ministro, che questa legge contempla i danneggiati delle inondazioni dell'ottobre 1889, e che sono ormai scorsi 3 anni senza che quei vantaggi che dovevano andare a beneficio dei piccoli proprietari, dei fittaiuoli e dei mezzadri, e che si riducono in sostanza a ben poca cosa, siano stati da essi risentiti.

E poichè la provincia di Treviso si aspettava da questa legge un giovamento un poco più immediato, perciò prego l'onorevole ministro che voglia condurre questo studio con la massima sollecitudine, come è d'altronde suo costume; in quanto che mi sembra che dopo tre anni possa esser venuto il momento perchè questi poveri piccoli proprietari, fittaiuoli e mezzadri, nell'interesse principalmente dei quali io parlo, possano risentire finalmente i benefici, per quanto magri, di questa legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Grimaldi, ministro del tesoro. Rinnovo anche all'onorevole Mel l'assicurazione, che ho data agli altri colleghi che si occuparono di questo argomento. Se si è perduto tempo non ne ho colpa. Solo da pochi giorni l'onorevole deputato Clementini mi ha invitato ad interessarmi di questa questione e studiarla; ed oggi vi sono eccitato vieppiù da parecchi colleghi. Prometto di farlo subito, ma il ritardo, qualunque esso sia, non è certo addebitabile a me.

Mel. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Mel. Ringrazio l'onorevole ministro delle

dichiarazioni che ha fatto, e gli osservo che fin dal giugno scorso rivolsi al Governo una formale interrogazione su quest'argomento, e che una eguale raccomandazione ebbi a fare nel dicembre scorso, sentendomi rispondere dal suo collega il ministro dei lavori pubblici, l'onorevole Genala, che questa materia apparteneva più propriamente al ministro del tesoro. È già un anno, dunque, che io prego e sollecito il Governo a fare qualche cosa e quindi non è il caso di frapporre ulteriori indugi.

Vendramini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vendramini. Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro delle sue dichiarazioni, e dell'impegno preso di provvedere a quest'argomento. Spero cesserà così lo spettacolo, che si ha per la prima volta, che i fondi destinati alla beneficenza siano soverchi.

Presidente. Non essendovi proposte, il capitolo 129 rimane approvato nello stanziamento proposto di lire 10,211. 20.

Capitolo 130. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3. 50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al Comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (*Spesa obbligatoria*), lire 657,821. 16.

Capitolo 131. Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione (*Spesa obbligatoria*), lire 8,765. 25.

Capitolo 132. Indennità dovute secondo le leggi per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni, *per memoria*.

Capitolo 133. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città della metà del prodotto dell'alienazione dei titoli di rendita da emettersi secondo la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ed articolo 22 del regolamento approvato col Regio Decreto 12 marzo 1885, n. 3003, lire 4,000,000.

Capitolo 134. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'articolo

9, comma 3 e 7, della convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico-Rocchetta-Melfi-Potenza, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª), lire 2,758,600.

Capitolo 135. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'articolo 9, comma 3 e 6, della convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª), lire 2,127,000.

Spese generali di amministrazione. — Presidenza del Consiglio dei ministri. — Capitolo 136. Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (legge 25 luglio 1880, numero 5562), *per memoria*.

Capitolo 137. Monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini (legge 2 luglio 1890, n. 6918) (*Spesa ripartita*), lire 50,000.

Servizi diversi. — Capitolo 138. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (*Spesa d'ordine*), lire 321,930.

Capitolo 139. Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (*Spese fisse*), lire 13,000.

Capitolo 140. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 11,913.33.

Capitolo 141. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 56,000.

Capitolo 142. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termini dell'articolo 8 della convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa d'ordine*), lire 15,000.

Capitolo 143. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa obbligatoria, per memoria*).

Capitolo 144. Spesa per i lavori straordinari per l'Amministrazione del debito pubblico, lire 50,000.

Capitolo 145. Spese per il servizio della officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti, lire 150,000.

Capitolo 146. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente, di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª), sull'abolizione del corso forzoso, lire 15,000.

Capitolo 147. Spese per indennità do-

vuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo 148 (*Spesa obbligatoria, per memoria*).

Capitolo 148. Spesa per il ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (*Spesa ripartita*), lire 30,000.

Capitolo 148 bis. Spesa per compensi da corrispondersi al personale di qualsiasi grado incaricato dei lavori straordinari occorrenti per la riunione dei due rami dell'attuale debito vitalizio, lire 20,000.

Categoria seconda. *Movimento di capitali. — Estinzione di debiti. —* Capitolo 149. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, per riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 5,448,671. 12.

Capitolo 150. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 20,547,509. 38.

Capitolo 151. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 3,136,710.

Capitolo 152. Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del tesoro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 1,482,734. 15.

Capitolo 153. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, numero 5684, e Regio Decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 154. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 90,000.

Capitolo 155. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 170,000.

Capitolo 155 bis. Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al tesoro per il servizio delle pensioni, lire 41,500,000.

Accensione di crediti. — Capitolo 156. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col Mu-

nicipio di Napoli riguardante la metà a carico del detto Municipio pel prodotto dei titoli di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (articolo 22 del regolamento approvato col Regio Decreto 12 marzo 1885, n. 3003), lire 4,000,000.

Capitolo 157. Anticipazioni alla Cassa degli aumenti patrimoniali (articolo 1° della legge 30 dicembre 1888, n. 5874 (*Spesa obbligatoria*), lire 5,500,000.

Capitolo 158. Anticipazione da farsi dal tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in esecuzione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (*Spesa d'ordine*), lire 1,637,764.

Categoria terza. *Costruzione di strade ferrate.*

— Capitolo 159 *bis*. Pagamento alle Provincie ed ai Comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (Articolo 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 159 *ter*. Pagamento alle Casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto (Articolo 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e

legge 2 luglio 1890, n. 6930) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Essendo stati approvati tutti i capitoli, pongo a partito lo stanziamento complessivo di questo stato di previsione:

Totale delle spese reali (parte ordinaria e parte straordinaria) lire 859,980,530. 19.

(*È approvato*).

Rileggo ora l'articolo 1°:

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

Pongo a partito questo articolo, del quale fa parte integrante lo stato di previsione, ora approvato.

(*È approvato*).

« Art. 2. Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884. n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- Capitolo n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 4. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (*Interessi*).
 - » n. 5. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia (*Interessi*).
 - » n. 6. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 7. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015.
 - » n. 8. Debiti redimibili iscritti nel gran libro (*Interessi e premi*).
 - » n. 9. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro (*Interessi e premi*).
 - » n. 9 *bis* Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 10. Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del tesoro (*Interessi*).
 - » n. 12. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) (*Interessi*).
 - » n. 13. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto per le spese ferroviarie (legge 2 luglio 1890, n. 6930) (*Interessi*).
 - » n. 14. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto (leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890 n. 6930) per le quote di concorso e di anticipazione di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie (*Interessi*).
 - » n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (*Interessi*).
 - » n. 16. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 2 luglio 1890, n. 6930) (*Interessi*).
 - » n. 17. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (*Interessi*).
 - » n. 18. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) (*Interessi*).
 - » n. 21. Interessi dei buoni del tesoro.
 - » n. 22. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 aprile 1892, 111).
 - » n. 23. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari contemplate dall'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dall'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 24. Prorata d'interessi dovuti dalla data dell'atto di collaudo a quella della decorrenza di godimento delle obbligazioni 5 per cento sui crediti per lavori delle linee ferroviarie Eboli-Reggio, Messina-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 12 agosto 1890, n. 7047).
 - » n. 25. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.
 - » n. 26. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.
 - » n. 27. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate.
 - » n. 28. Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina (Convenzione 5 dicembre 1877).
 - » n. 29. Annualità netta dovuta alla società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto).

- Capitolo n. 30. Corrispettivo chilometrico spettante alle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate con la legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
- » n. 31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea, e 16 di quello per la rete Adriatica).
 - » n. 32. Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica, e 69 per quello della rete Sicula).
 - » n. 33. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
 - » n. 34. Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 29 del contratto per la rete Adriatica approvato colla legge 27 aprile 1885, n. 3048).
 - » n. 35. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3^a).
 - » n. 37. Pensioni vecchie.
 - » n. 38. Pensioni del Ministero del tesoro.
 - » n. 39. Pensioni del Ministero delle finanze.
 - » n. 40. Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
 - » n. 41. Pensioni del Ministero degli affari esteri.
 - » n. 42. Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica.
 - » n. 43. Pensioni del Ministero dell'interno.
 - » n. 44. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici.
 - » n. 45. Pensioni del Ministero delle poste e dei telegrafi.
 - » n. 46. Pensioni del Ministero della guerra.
 - » n. 47. Pensioni del Ministero della marina.
 - » n. 48. Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
 - » n. 49. Pensioni straordinarie.
 - » n. 49 *bis*. Pensioni di riassoldamento con premi dell'abolita cassa militare.
 - » n. 50. Indennità per una sola volta invece di pensioni, a' termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri e legalmente dovuti.
 - » n. 54. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 77. Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico.
 - » n. 81. Spesa d'esercizio della zecca.
 - » n. 82. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.
 - » n. 83. Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048).
 - » n. 88. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 89. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 92. Dispacci telegrafici governativi.
 - » n. 93. Spese postali.
 - » n. 96. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 100. Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori.
 - » n. 102. Carta bollata, macchine e punzoni.
 - » n. 105. Miniere dell'isola dell'Eiba e fonderia del ferro in Toscana - Imposte erariali a carico dell'amministrazione.
 - » n. 108. Mercedi al personale - Agordo.
 - » n. 109. Acquisto di materiali e trasporti - Spese di ufficio ed eventuali - Agordo.
 - » n. 110. Imposte, sovrimposte e canoni fissi - Agordo.
 - » n. 114. Restituzioni e rimborsi - Canali Cavour.
 - » n. 117. Spese per imposte e sovrainposte - Canali Cavour.
 - » n. 118. Spese di coazioni e di liti - Canali Cavour.
 - » n. 119. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate - Canali Cavour.
 - » n. 122. Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3^a).

Capitolo n. 124. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso.

- » n. 125. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori.
- » n. 126. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- » n. 127. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
- » n. 128. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e di Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per l'esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
- » n. 129. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).
- » n. 130. Annualità da pagarsi alla cassa dei depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto-Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511 per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
- » n. 131. Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione.
- » n. 138. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
- » n. 142. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
- » n. 143. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica, ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
- » n. 147. Spese per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
- » n. 149. Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.
- » n. 150. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento.
- » n. 151. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento.
- » n. 152. Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del tesoro - Ammortamento.
- » n. 153. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, numero 5794) Ammortamento.
- » n. 154. Rimborso di capitali dovuti dal tesoro dello Stato.
- » n. 155. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
- » n. 157. Anticipazioni alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874).
- » n. 158. Anticipazione da farsi dal tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in eseguito dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

Capitolo n. 159 *bis* Pagamento alle Provincie ed ai Comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (art. 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930).

- » n. 159 *ter* Pagamento alle Casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto (art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930).

Ministero delle finanze.

Capitolo n. 1. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

- » n. 2. Annualità e prestazioni diverse.
- » n. 13. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682.
- » n. 26. Dispacci telegrafici governativi
- » n. 27. Spese postali.
- » n. 30. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 44. Spese per trasporti dei valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.
- » n. 46. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 47. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 48. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 49. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie e di iscrizioni da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
- » n. 50. Contribuzione sui beni demaniali — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
- » n. 57. Contribuzione fondiaria — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse Ecclesiastico).
- » n. 58. Spese di liti (Idem).
- » n. 59. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
- » n. 67. Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1893-97. Articolo 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.
- » n. 68. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile, avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (idem).
- » n. 69. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (idem).
- » n. 74. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (idem).
- » n. 75. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza all'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a) (idem).
- » n. 76. Spese di coazioni e di liti (idem).

Capitolo n. 77. Restituzioni e rimborsi (imposte dirette).

- » n. 83. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nelle carceri militari (gabelle).
- » n. 87. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (idem).
- » n. 88. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (idem).
- » n. 95. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altro (lotto).
- » n. 96. Aggio d'esazione (idem).
- » n. 98. Vincite al lotto.
- » n. 100. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni (tasse di fabbricazione e di vendita).
- » n. 101. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni e compensi per lavori straordinari (idem).
- » n. 102. Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita.
- » n. 104. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazoze e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
- » n. 109. Costruzioni di caselli doganali ed acquisto del materiale, riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
- » n. 110. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (dogane).
- » n. 113. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (idem).
- » n. 114. Spese relative alla riscossione del dazio consumo esclusi i comuni di Napoli e Roma e compensi per lavori straordinari.
- » n. 115. Restituzione di diritti indebitamente esatti (dazio consumo).
- » n. 120. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
- » n. 121. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio della coltivazione dei tabacchi.
- » n. 123. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio e spese di trasporto dei tabacchi e materiali diversi.
- » n. 124. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
- » n. 128. Aggio e indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso, e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (tabacchi).
- » n. 135. Paghe agli operai delle saline.
- » n. 137. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile per le macchine e per i forni di Volterra.
- » n. 138. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » n. 139. Compra e trasporto dei sali.
- » n. 140. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (sali).

Capitolo n. 141. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie. Spese di mano d'opera per prepararlo e spese di acquisto degli utensili relativi.

- » n. 142. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).
- » n. 143. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 149. Acquisto, trasporto e riparazioni di mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi, per verificaione dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua
- » n. 150. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
- » n. 151. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- » n. 152. Canone dovuto al comune per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, numero 198, e dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (comune di Napoli).
- » n. 153. Personale per la riscossione del dazio (*idem*).
- » n. 154. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (*idem*).
- » n. 155. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (*idem*).
- » n. 156. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (*idem*).
- » n. 157. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (*idem*).
- » n. 158. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (*idem*).
- » n. 159. Restituzione di diritti indebitamente esatti (*idem*).
- » n. 160. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (*idem*).
- » n. 161. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (*idem*).
- » n. 162. Canone dovuto al comune per effetto degli art. 6 e 7 della legge 25 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a) (comune di Roma).
- » n. 163. Personale per la riscossione del dazio (*idem*).
- » n. 164. Mercede agli inservienti straordinari addetti al servizio dello stabilimento di mattazione (*idem*).
- » n. 165. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (*idem*).
- » n. 166. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (*idem*).
- » n. 167. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (*idem*).
- » n. 168. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (*idem*).
- » n. 169. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (*idem*).
- » n. 170. Restituzione di diritti indebitamente esatti (*idem*).
- » n. 171. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (*idem*).
- » n. 177. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 179. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (asse ecclesiastico).

Capitolo n. 180. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (asse ecclesiastico).

- » n. 182. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
- » n. 183. Somme riscosse per i beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal demanio al tesoro dello Stato in rimborso delle anticipazioni fatte dal tesoro alla congregazione di carità di Roma.
- » n. 184. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » n. 185. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
- » n. 186. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
- » n. 187. Spese diverse occorrenti per l'appalto delle esattorie pel quinquennio 1893-97
- » n. 192. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- » n. 193. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (asse ecclesiastico).
- » n. 194. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.
- » n. 195. Rimborso di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Capitolo n. 9. Dispacci telegrafici governativi.

- » n. 10. Spese postali.
- » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 17. Spese di giustizia.
- » n. 19. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero degli affari esteri.

Capitolo n. 6. Dispacci telegrafici governativi.

- » n. 7. Spese postali.
- » n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 35. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'istruzione pubblica.

Capitolo n. 11. Fitto di beni amministrati dal demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

- » n. 16. Spese di liti.
- » n. 17. Spese per dispacci telegrafici governativi.
- » n. 18. Spese postali.

- Capitolo n. 21. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 42. Pinacoteche, musei, scavi e monumenti, spese da sostenersi colla tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
 - » n. 62. Propine d'esami nei regi licei e ginnasi, e rimborso di tasse d'iscrizione ai comuni delle antiche provincie.
 - » n. 72. Propine ai componenti le commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti tecnici e nautici.
 - » n. 77. Propine per gli esami di ammissione e di licenza nelle scuole tecniche.
 - » n. 107. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali. Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
 - » n. 108. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici per l'istruzione secondaria normale e per i convitti. Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
 - » n. 111. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'interno.

- Capitolo n. 9. Spese pel servizio araldico, contemplate dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3^a.
- » n. 13. Dispacci telegrafici governativi.
 - » n. 14. Spese di posta.
 - » n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 35. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, art. 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
 - » n. 106. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dei lavori pubblici.

- Capitolo n. 5. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 6. Spese postali.
 - » n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 59. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 63. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il collegio arbitrale istituito ai termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3^a.
 - » n. 64. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
 - » n. 66 *bis* Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle spese edilizie e di ampliamento della capitale del Regno stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209, 22 luglio 1890, n. 6980 (art. 10) e 28 giugno 1892, n. 2997 (art. 3).
 - » n. 270. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.
 - » n. 271. Spese a carico dello Stato per lavori di manutenzione straordinaria delle linee venete riscattate dallo Stato colla legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3^a.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

- Capitolo n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 22. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 23. Tasse da pagarsi alle amministrazioni delle ferrovie ed alle società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale.
 - « n. 24. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di seconda classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista all'ingrosso (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
 - » n. 25. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 26. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti. (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698). Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'art. 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889.
 - » n. 27. Rimborsi eventuali. Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.
 - » n. 30. Retribuzioni ai commessi degli uffici di 2^a classe ed ai fattorini in ragione di telegrammi.
 - » n. 33. Spese telegrafiche per conto di diversi.
 - » n. 40. Crediti di amministrazioni estere.
 - » n. 41. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche e spese di espresso e simili.
 - » n. 42. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero della guerra.

- Capitolo n. 3. Spese per dispacci telegrafici governativi.
- » n. 4. Spese postali.
 - » n. 7. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 19. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 38. Spese di giustizia criminale militare.
 - » n. 43. Premi, soprassoldi e indennità ai raffermati.
 - » n. 44. Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883).
 - » n. 45. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero della marina.

- Capitolo n. 4. Spese per dispacci telegrafici governativi.
- » n. 5. Spese postali.
 - » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 15. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 16. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.
 - » n. 23. Corpo reale equipaggi — Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
 - » n. 38. Quota-spesa corrispondente dalla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale, da versarsi all'erario.
 - » n. 41. Spese di giustizia.
 - » n. 51. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero di agricoltura, industria, e commercio.

- Capitolo n. 7. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 8. Spese di posta.
 - » n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 58. Pubblicazione del bollettino ufficiale delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali delle casse di risparmio e degli atti costitutivi o modificativi degli statuti delle casse medesime.
 - » n. 74. Pesì e misure e saggio di metalli preziosi — Compensi agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento pel servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3°).
 - » n. 78. Pesì e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 88. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
 - » n. 89. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.
 - » n. 101. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
 - » n. 109. Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso dell'anticipazione fatta per le espropriazioni di cui alla articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

(È approvato).

« Art. 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati

a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

- Capitolo n. 75. Spese per i servizi del tesoro — Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).
- » n. 77. Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico. Spese di liti alle quali fosse condannato il tesoro dello Stato dai tribunali onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).
 - » n. 112. Spese di ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo tecnico e telegrafico (canali Cavour).
 - » n. 113. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto (canali Cavour).
 - » n. 114. Restituzioni e rimborsi (canali Cavour).
 - » n. 115. Opere di manutenzione ordinaria e di riparazioni urgenti (canali Cavour).
 - » n. 117. Spesa per imposte e sovrimposte (canali Cavour).
 - » n. 118. Spese di coazioni e di liti (canali Cavour).
 - » n. 119. Aggi agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (canali Cavour).

Ministero delle finanze.*Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.*

- Capitolo n. 1. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'asse ecclesiastico:
- Spese per oneri che non si trovano ancora iscritti nei prospetti delle spese fisse, sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prossima affrancazione.
- » n. 35. Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali.
 - » n. 39. Spese d'ufficio variabili e materiale:
 - a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione;
 - b) Spesa per oggetti di scrittoio e simili quando non esiste contratto.
 - » n. 40. Compra e riparazione di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici di riscossione e per quelli di bollo e spese relative:

Spese per provviste e riparazioni di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300, e competenze per le perizie e collaudi relativi.

- Capitolo n. 41. Spese per l'assestamento catastale per prese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese per gl'incanti rimasti deserti ed altre spese:
- a) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte devoluti al demanio, e stampati relativi;
 - b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'asse ecclesiastico.
- » n. 44. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.
- a) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili, quando non esistono convenzioni con appaltatori e non sia possibile servirsi della posta;
 - b) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata quando non esiste contratto.
- » n. 46. Aggio di esazione ai contabili:
- a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fine d'anno ai contabili;
 - b) Aggio ai ricevitori provinciali ed esattori vari per riscossione di rendita, diritti e tasse speciali dovute all'amministrazione;
 - c) Aggio ai distributori secondari di carta bollata ed ai verificatori di pesi e misure sul prezzo delle marche prelevate dagli uffici demaniali;
 - d) Indennità per le spese d'ufficio ai ricevitori non retribuiti ad aggio;
 - e) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico dell'amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.
- » n. 47. Spese di coazioni e di liti:
- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per le tasse di registro e di manomorta;
 - b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'amministrazione;
 - c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
 - d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
 - e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'amministrazione;
 - f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.
- » n. 48. Restituzioni e rimborsi:
- Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborso di altre pagate da terzi riconosciute dovute invece dall'amministrazione del demanio.
- » n. 49. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.
- » n. 50. Contribuzioni sui beni demaniali — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale:
- a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;
 - b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
 - c) Sovrimposta sui beni d'Istituti o corpi morali amministrati dal Demanio.

Capitolo n. 51. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:

a) Spese per lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richiedono immediata riparazione;

b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2,000.

c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del Genio civile, agli ispettori, sotto-ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del Demanio;

d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti a miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;

e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso dell'amministrazione finanziaria.

» n. 52. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per speciali gestioni patrimoniali:

a) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini e corsi d'acqua patrimoniali, sia ad economia che in dipendenza di contratti d'appalto periodici o speciali, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2,000;

b) Indennità di trasferta alle guardie dei regi Tratturi del Lago Trasimeno e dei bacini d'acqua patrimoniali -- Spese di perizia e contratti per servizi di Magione e delle annualità perpetue per la compilazione dei runli e per la rinnovazione dei contratti delle bonifiche; spese per le delimitazioni delle spiagge marittime e lacuali ed altri beni del Demanio pubblico.

» n. 54. Spese d'amministrazione (Asse ecclesiastico):

Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.

» n. 55. Spesa occorrente per tassa di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale (idem).

» n. 56. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi per la sorveglianza dei beni (idem):

Spese per il personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo iscrivere sui prospetti delle spese fisse.

» n. 57. Contribuzione fondiaria — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (idem):

Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.

» n. 58. Spese di liti (Asse ecclesiastico).

» n. 59. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 177. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» n. 178. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico.

» n. 179. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 180. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 181. Spese di indemanimento e di amministrazione dei beni delle Confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:

a) Personale straordinario in servizio dell'amministrazione del Demanio e delle tasse;

b) Indennità e spese per le prese di possesso:

1° Spese relative alle prese di possesso;

2° Indennità ai delegati per le prese di possesso.

c) Amministrazione, manutenzione, miglioramento e custodia delle proprietà immobiliari:

1° Spese di amministrazione, di manutenzione, di miglioramento, di custodia, di arginatura, di imposte consorziali, di illuminazione ordinaria e per le feste pubbliche, di polizia ed altre passività.

2° Spese di perizia, misurazioni, trasferte ed altre di egual natura in servizio dei beni suindicati.

d) Spese varie in dipendenza di liquidazioni, di conguaglio e restituzioni di indebiti;

e) Spese di liti:

1° Spese per atti ingiunzionali e coattivi per riscossioni di crediti:

2° Spese di liti ventilate avanti i tribunali.

» n. 182. Spese per imposte ed oneri afficenti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:

a) Annualità e prestazioni diverse come censi, canoni, livelli, sia in natura che in danaro;

b) Imposte e sovrimposte:

1° Imposte erariali sui terreni e sui fabbricati;

2° Sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati.

» n. 194. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.

Capitolo n. 61. Indennità agli ispettori per giri di ufficio.

» n. 64. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze e per altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.

» n. 65. Mercede agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.

» n. 68. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le commissioni provinciali.

» n. 69. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.

» n. 70. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

» n. 73. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.

» n. 75. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a).

Capitolo n. 76. Spese di coazioni e di liti:

Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.

» n. 77. Restituzioni e rimborsi:

Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, e restituzione delle quote riconosciute inesigibili delle imposte stesse.

» n. 184. Aggio ai contabili incaricati della riscossione della sopratassa per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 186. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

GABELLE.

Servizi comuni.

Capitolo n. 79. Soldi per la guardia di finanza.

» n. 80. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.

» n. 81. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.

» n. 82. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.

» n. 85. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per sorveglianza finanziaria.

» n. 87. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.

» n. 88. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

» n. 89. Laboratori chimici delle gabelle — Assegni, compensi e indennità al personale.

» n. 90. Spese di materiale e diverse per i laboratori chimici delle gabelle

» n. 91. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.

Servizio del lotto.

Capitolo n. 96. Aggio d'esazione ai ricevitori di lotto.

Tasse di fabbricazione e di vendita.

Capitolo n. 99. Paghe al personale subalterno.

» n. 100. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione.

» n. 101. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni e compensi per lavori straordinari.

Capitolo n. 102. Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita.

- » n. 104. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazoze e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperati nelle industrie

Dogane.

Capitolo n. 107. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate.

- » n. 109. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
- » n. 110. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari.
- » n. 113. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

Capitolo n. 114. Spese relative alla riscossione del dazio consumo esclusi i comuni di Napoli e Roma e compensi per lavori straordinari.

- » n. 115. Restituzione di diritti indebitamente esatti.
- » n. 153. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
- » n. 154. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (*idem*).
- » n. 155. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (*idem*).
- » n. 157. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (*idem*).
- » n. 158. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (*idem*).
- » n. 159. Restituzione di diritti indebitamente esatti (*idem*).
- » n. 160. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (*idem*).
- » n. 163. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Roma.
- » n. 164. Mercede agli inservienti straordinari addetti al servizio dello stabilimento di mattazione (*idem*).
- » n. 165. Assegni e indennità per spese di ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altri (*idem*).
- » n. 166. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (*idem*).
- » n. 168. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (*idem*).
- » n. 169. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (*idem*).
- » n. 170. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (*idem*).

Tabacchi.

- Capitolo n. 119. Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi; indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi.
- » n. 120. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
 - » n. 121. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 123. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi.
 - » n. 124. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 126. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.
 - » n. 127. Spese d'ufficio e di materiali di ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture.
 - » n. 128. Aggio e indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso, e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privata.
 - » n. 129. Mercedi agli operai per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi.
 - » n. 130. Acquisto, riparazione e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità ed altre spese per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi.
 - » n. 131. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi.

Sali.

- Capitolo n. 134. Spese di ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane.
- » n. 138. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 139. Compra e trasporto dei sali.
 - » n. 140. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privata.
 - » n. 141. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie - Spese di mano d'opera per prepararlo, e spese di acquisto degli utensili relativi.
 - » n. 142. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).
 - » n. 143. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 191. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi

Tabacchi e sali (Spese promiscue).

- Capitolo n. 146. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.

Capitolo n. 149. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per trasporto dei sali fra i vari depositi; per verificaione dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di conduttura d'acqua.

» n. 150. Restituzioni di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Capitolo n. 14. Assegnamenti al personale degli uffizi postali italiani all'estero.

» n. 22. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.

» n. 24. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista all'ingrosso (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).

» n. 25. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.

» n. 41. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzioni di tasse telegrafiche, spese di espresso e simili.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Pesi e misure.

Capitolo n. 78. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.

« Art. 4. È data facoltà al Governo di autorizzare, in relazione all'articolo 2 del Regio Decreto 23 agosto 1890, n. 7078, che regola l'esecuzione della legge 2 luglio 1890, n. 6930, la emissione di tante obbligazioni di Stato 4 per cento netto, quante occorrono per ricavare la somma di lire 29,091,461. 06, la quale, insieme a quella di lire 908,538. 94 di quote di concorso dei Comuni e delle Provincie, corrisponde alla spesa di lire 30,000,000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie, per effetto della legge 27 aprile 1885, n. 3048; 24 luglio 1887, n. 4785; 20 luglio 1888, n. 5550; 20 luglio 1890, n. 7008, e 10 aprile 1892, n. 185.

« La facoltà accordata al Governo con lo articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153 per l'assestamento del bilancio 1890-91, è continuata anche nello esercizio finanziario 1892-93 per la suddetta somma di lire 29,091,461. 06.

« Nel rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato saranno indicate le date e i prezzi di ogni singola alienazione di rendita, di cui si parla nel precedente capoverso.

« Le obbligazioni ferroviarie da depositarsi a garanzia dei biglietti di Stato si po-

tranno rappresentare da un certificato del tesoro fino al momento della loro emissione. »

(È approvato).

All'articolo 5 è stato proposto ed accettato un emendamento, che consiste nella cancellazione delle parole « in poi ».

Leggo l'articolo così modificato:

« Art. 5. È data facoltà al Governo del Re di elevare, per l'esercizio 1892-93, l'anticipazione alle casse ferroviarie degli aumenti patrimoniali, autorizzata con l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874 (serie 3^a), fino alla somma di lire 5,500,000. »

(È approvato).

« Art. 6. Sono convalidati i Decreti Reali, coi quali, durante l'esercizio 1892-93, vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste. Sono quindi approvati i prelevamenti medesimi, e quelli fatti sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, indicati negli annessi elenchi *C e D*, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3^a). »

Elenco C.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 120 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93.

Decreto reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1892-93 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata	
Data	Numero	Numero	Denominazione		
Ministero del tesoro.					
7 ottobre	1892	2503	77	Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico	28,000. »
Ministero delle finanze.					
1 novembre	1892	2725	26	Dispacci telegrafici governativi	22,000. »
8 detto	1892	2799	27	Spese postali	5,500. »
11 detto	1892	2882	49	Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'istruzione ecc.	100,000. »
22 settembre	1892	2809	69	Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento dei ruoli della tassa di ricchezza mobile. . .	163,000. »
8 luglio	1892	1557-557	187	Spese diverse occorrenti per l'appalto delle esattorie per quinquennio 1893-97.	34,000. »
324,500. »					
Ministero dell'istruzione pubblica.					
26 agosto	1892	2062	77	Propine per gli esami d'ammissione e di licenza nelle scuole tecniche	15,000. »
Ministero delle poste e dei telegrafi.					
28 novembre	1892	2714	8	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.	51.11

RIASSUNTO.

Ministero del tesoro	L. 28.000. »
Id. delle finanze	» 324,500. »
Id. dell'istruzione pubblica	» 15,000. »
Id. delle poste e dei telegrafi	» 51.11
Totale.	L. <u>367,551.11</u>

Elenco D.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93.

Decreto reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1892-93 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Numero	Numero	Denominazione	
Ministero degli affari esteri.				
Il settembre 1892	497	37 bis	Acquisto di 3 case in Pechino per adattarle a residenza della R. legazione in Cina	54,360. »
Ministero dell'istruzione pubblica.				
11 settembre 1892	488	121 bis	Università di Roma - Adattamento di locali in servizio del laboratorio chimico-farmaceutico	27,000. »
15 novembre 1892	—	121 ter	Studi e redazione del progetto di assetto generale dell'Università di Napoli - Anticipazione sulle competenze spettanti all'ingegnere Cannizzaro	18,000. »
				45,000. .
Ministero dell'interno.				
15 novembre 1892	—	7	Funzioni pubbliche e feste governative	8,100. »
11 novembre 1892	489	51	Compensi e gratificazioni per lavori riguardanti la pubblica salute, acquisto di opere e spese varie	25,000. »
				33,100. »
Ministero dei lavori pubblici.				
15 novembre 1892	—	89	Strada Isernia-Atina-Roccasecca (Dal ponte presso Isernia al confine di Caserta) (Campobasso)	100,000. »
23 ottobre 1892	650	238 bis	Porto di Livorno - Costruzione di una diga alla Vegliaja	300,000. »
				400,000. »
Ministero di agricoltura, industria e commercio.				
25 settembre 1892	526	20	Concorsi agrari regionali e concorsi speciali	3,000. »
15 novembre 1892	—	114 bis	Spese di trasporto degli oggetti inviati dagli espositori alla mostra di Chicago del 1893 da Portland-Maine a Chicago	45,000. »
				48,000. »

RIASSUNTO.

Ministero degli affari esteri	L. 54,360. »
Id. dell'istruzione pubblica	» 45,000. »
Id. dell'interno	» 33,100. »
Id. dei lavori pubblici	» 400,000. »
Id. di agricoltura, industria e commercio. »	48,000. »
Totale	L. <u>580,460. »</u>

« Art. 7. La somma di lire 760,000 fissata con l'articolo 5 della legge 7 aprile 1889, n. 6000, come limite massimo dell'annualità per le pensioni dipendenti dai collocamenti a riposo di autorità, è ridotta anche per l'esercizio finanziario 1892-93 a lire 575,000; ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	17,000
» delle finanze	»	58,000
» di grazia e giustizia e dei culti	»	20,000
» degli affari esteri	»	15,000
» dell'istruzione pubblica	»	15,000
» dell'interno	»	90,000
» dei lavori pubblici	»	17,000
» delle poste e dei telegrafi	»	25,000
» della guerra	»	266,000
» della marina	»	45,000
» dell'agricoltura, industria e commercio	»	7,000
	L.	575,000

« Al conto consuntivo 1892-93 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette. »

(È approvato).

Procederemo domani in principio di seduta alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Ritiro e presentazione di disegni di legge. Proposte sull'ordine dei lavori parlamentari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. (Segni di attenzione). Mi onoro di presentare alla Camera un Regio Decreto, che autorizza il ritiro del disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 6 dicembre 1892, per proroga della facoltà di emissione e del corso legale dei biglietti agli Istituti di emissione.

Mi onoro in pari tempo di presentare alla Camera un disegno di legge, che proroga al 30 giugno 1893 la facoltà di emissione ed il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, e prego la Camera di deliberare che questo disegno di legge sia trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Mi onoro infine di presentare alla Camera, d'accordo col ministro del tesoro, un disegno di legge per il riordinamento degli Istituti bancari.

Fasce. Chiedo di parlare.

Cavallini. Domando di parlare.

Diligenti. Domando di parlare.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione del Regio Decreto per il ritiro del progetto di legge, presentato alla Camera il 6 dicembre 1892, per proroga della facoltà di emissione e corso legale dei biglietti degli Istituti d'emissione. Do anche atto all'onorevole ministro della presentazione del disegno di legge, che proroga al 30 giugno 1893 la facoltà di emissione e il corso legale dei biglietti degli Istituti d'emissione. Infine do atto all'onorevole ministro della presentazione del disegno di legge per il riordinamento degli Istituti d'emissione. Questi disegni di legge saranno stampati e distribuiti agli onorevoli deputati. L'onorevole ministro propone che il disegno di legge per la proroga del corso legale sia trasmessa alla Giunta generale del bilancio.

Branca. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

Branca. Trattandosi di un disegno di legge così grave, non credo possa essere sottratto alla discussione della Camera raccolta negli Uffici. Propongo quindi che sia trasmesso agli Uffici, anzichè alla Giunta del bilancio.

Presidente. Ma si tratta della proroga pura e semplice.

Branca. Appunto a proposito del progetto di proroga ci sono molte e gravi questioni; tanto più che non si tratta già di una proroga pura e semplice, poichè gl'Istituti dapprima erano sei, ed ora sono ridotti a cinque. Quindi la proroga non è un semplice provvedimento d'ordine amministrativo; ma viene in certo modo a sancire la scomparsa della Banca Romana.

Trattandosi dunque di una questione così grave, credo necessario che tutta la Camera esprima il suo parere negli Uffici, e che per conseguenza questo disegno di legge non debba esser deferito alla Giunta del bilancio, la quale è stata nominata in principio di Legislatura ed ha già tanto lavoro da espletare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Se mi permette la Camera, dirò qual'è l'intendimento del Governo. Noi non intendiamo di proporre provvedimenti transitori; crediamo che non

si possa rimanere in uno stato di cose provvisorio se non per il tempo che è strettamente necessario a discutere la legge definitiva. Quindi la proposta di proroga tende a prolungare lo stato attuale di cose fino al 30 giugno, nella speranza che venga prima un'altra legge e che quella proroga cessi. Per questa ragione è stato chiesto il rinvio alla Giunta del bilancio di questo disegno di legge, il quale è una pura e semplice legge d'ordine. Del resto insisto vivamente perchè la Camera solleciti in tutte le maniere la discussione della legge organica; anzi propongo fin d'ora che quel disegno di legge sia mandato agli Uffici perchè lo esaminino nella riunione di venerdì mattina.

La legge sarà distribuita domani mattina; quindi la questione potrà essere ampiamente studiata.

Presidente. Oltre agli onorevoli Fasce e Cavallini, ha chiesto di parlare l'onorevole Seismit-Doda: su che cosa? Forse sulla proroga?

Seismit-Doda. No, onorevole presidente. Io intendo fare qualche osservazione sulla proposta del presidente del Consiglio circa lo esame della legge organica.

Presidente. Abbiamo dunque due questioni. L'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro di agricoltura e commercio propongono che il disegno di legge per la proroga del corso legale sia trasmesso alla Giunta del bilancio. L'onorevole Branca si oppone a questa proposta.

Pongo a partito la proposta del presidente del Consiglio.

(È approvata).

Ora viene l'altra questione riguardante la procedura da seguirsi sul disegno di legge pel riordinamento delle banche. Il Governo propone che questo disegno di legge venga trasmesso agli Uffici per la seduta di venerdì.

L'onorevole Fasce ha chiesto di parlare. Intende parlare su questa proposta?

Fasce. Ho chiesto di parlare per proporre alla Camera che, trattandosi di un argomento di gravità eccezionale, invece di un commissario, ogni Ufficio ne abbia a nominare due, conforme a quanto fu fatto altre volte per disegni di legge di speciale importanza.

Presidente. L'onorevole Cavallini ha facoltà di parlare.

Cavallini. L'onorevole Fasce mi ha preve-

nuto. Io volevo fare l'identica proposta; desidererei però che egli la mantenesse nel solo caso che il Governo creda di accettarla. (*Rumori*).

Presidente. L'onorevole Doda ha facoltà di parlare.

Seismit-Doda. Io mi associo alla proposta degli onorevoli Fasce e Cavallini, perchè un maggiore sviluppo ed urto di opinioni fra i commissari renderà poi più sollecita la discussione alla Camera.

Ma io chiesi di parlare onde muovere alcune osservazioni sulla proposta del presidente del Consiglio, pel desiderio da lui manifestato intorno alla sollecitudine dello esame del disegno di legge. Tutto è relativo a questo mondo; e alcune sollecitudini possono riuscire, anzichè giovevoli, dannose.

La questione di un riordinamento bancario è di tale gravità, che basta rivolgerci, per esserne persuasi, a guardare la storia bancaria di altri paesi.

Questi ricordi modererebbero la nostra soverchia fretta. In Inghilterra si è affaticata la mente di illustri economisti ed uomini di Stato prima di addivenire ad un assetto bancario definitivo. In Francia il rinnovamento del privilegio della Banca di Francia fu preceduto da due anni di studi e di discussioni. Noi, qui, ora ci troviamo davanti ad uno stato di cose veramente eccezionale. Abbiamo avuto, appena ieri l'altro, un volume che contiene la storia, da quasi un ventennio, dell'industria bancaria. Ora, ci vuole pure il tempo di poterlo esaminare questo volume. Esso è di circa 700 pagine, e abbiamo appena potuto sfogliarlo. Questo esame deve essere la base di chi discuterà la questione agli Uffici. Il progetto verrà distribuito domani, tutto al più; e quindi non si avranno che 24 ore prima che la discussione incominci agli Uffici. Ora, è ammissibile che una materia così complessa, e nella quale ci è stata data testè una lezione così amara, che non possiamo dimenticare, debba essere discussa soltanto 24 ore dopo presentata la relazione?

O signori, non è forse abbastanza recente la dura lezione che ci ha dato il malo esercizio della industria bancaria? E dobbiamo affrontare tale questione, impreparati, davanti un impegno di parecchi anni, dopo sole 24 ore, dacchè avremo letto il disegno di legge del ministro?

E la relazione Finali non è forse minuta, dettagliata, contenuta in un volume di circa 700 pagine? Io non mi sentirei, in coscienza, di affrontare così di leggieri la poderosa questione.

È vero che io sono profano alla materia, e che forse all'onorevole Giolitti, nelle discipline bancarie più competente di me, può sembrare agevole il compito; ma io mi sentirei molto perplesso, davvero, ad affrontare questa discussione, non avendo ancora avuto il tempo di esaminare tutto il volume della relazione Finali, e non sapendo quando mi sarà dato di leggere il disegno di legge che oggi il Ministero presenta.

Ciò premesso, io dico ai miei colleghi ed anche al presidente del Consiglio: adagio ai ma' passi. Questo riordinamento dell'organismo bancario, che tutti affrettiamo col desiderio, di cui tutti sentiamo vivo il bisogno, tanto più dopo le vicende recenti, va affrontato con calma, con ponderazione, non col solo proposito di far presto, entro pochi giorni, perchè potremmo, pur troppo, come si suol dire, levarci la sete con l'acqua salata.

Bisogna che analizziamo con calma il passato; bisogna che ci prepariamo ad una discussione ampia, calma, severa, non già affrettata e tumultuaria. Quindi pregherei il presidente del Consiglio e la Camera di non fissare a venerdì l'esame negli Uffici; ma di darci tempo, almeno, per due o tre giorni, affinchè si possa studiare la relazione Finali, da cui fu accompagnato il disegno di legge che oggi ci viene presentato.

Domando che il suo esame sia rimandato agli Uffici...

Voci. Dopo le vacanze!

Seismit-Doda. Dicono: dopo le vacanze. E perchè no?

Io credo che la coscienza del dovere nei deputati, la coscienza del nostro mandato, ci indurrebbe, durante le vacanze (le quali io mi auguro siano le più brevi possibili), ad esaminare con la più viva attenzione la relazione Finali e il disegno di legge che ora il Ministero ha presentato alla Camera. Se questo tutti facessimo (ed io confido che tutti lo farebbero), è certo che la discussione dappoi negli Uffici riuscirebbe più spedita. Quindi, la Commissione vedrebbe agevolato il proprio lavoro; ed il tempo che a taluno parrebbe perduto per le vacanze, sarebbe invece stato guadagnato, per l'esame più maturo che

si sarebbe potuto fare della questione, prima di affrontarla pubblicamente. Poichè (non ci illudiamo) è una tavola arroventata quella su cui ora mettiamo la mano. Dobbiamo studiare quale fu, nel passato, l'organismo bancario in Italia; quali ne furono gli errori, i difetti, le colpe; quali ne furono le tristi conseguenze; e, dopo questo esame, avvisare ai rimedi.

Ora come si può fare tutto questo in 24 o in 48 ore? Non è meglio raccogliere le proprie idee, i propri studi, esaminare i documenti che ci si presentano, con calma e ponderazione, prima di affrontare una questione che tutta Europa, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, hanno studiato per mesi ed anni prima di accingersi a risolverla?

Io prego quindi l'onorevole presidente del Consiglio, a cui sta tanto a cuore, come a tutti noi, questo grande interesse nazionale, di non volere spingere la Camera a troppa sollecitudine nell'esame di questa materia; poichè se abbiamo tre mesi di proroga, potrà benissimo nel maggio essere nominata la Commissione, ed entro quel mese venire presentata la relazione, e quindi al principio di giugno, discutersi la questione. Ed allora noi potremo davvero discuterla con cognizione di causa, e non già dopo un esame affrettato.

Riassumendomi, se qualcuno propone che sia rimandato l'esame negli Uffici a dopo le vacanze pasquali, con che c'impegniamo tutti, concordemente, ad esaminare la questione durante quelle brevi vacanze, io mi associerò a questa proposta per le ragioni che ebbi l'onore di svolgere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

Diligenti. Io sono precisamente nello stesso ordine d'idee dell'onorevole collega, che mi ha preceduto.

Io credo che l'esame della relazione, che certo è importantissima, poichè è noto che si tratta in essa della trasformazione completa del nostro sistema bancario, richieda del tempo, come ugualmente lo richiede lo studio della relazione già distribuita dell'inchiesta, la quale non è certo uno di quei libri, che si possono leggere come un libro di poesie, sebbene non sia escluso che della poesia ce ne possa essere anche costì. (*Si ride*).

Sono documenti, che convien leggere seriamente, attentamente; bisogna quindi analizzare, fare dei confronti con altri documenti,

intraprendere insomma tutte quelle indagini, che ogni deputato può compiere quando gliene sia dato il tempo. Bisogna a tal uopo rian- dare anche tutto quello che i diversi Mi- nisteri già hanno messo a disposizione della rappresentanza nazionale su questa materia, e che del resto è ben poco, come tutti sanno; appunto perciò le indagini necessarie sono anche più laboriose.

Ma poi qui si tratta, ripeto, d'una trasfor- mazione radicale del sistema bancario per parte del Ministero, e vedremo se del Parla- mento; imperocchè tutti gl'impegni presi dal Parlamento, e da tutti gli uomini, che hanno governato fino ad ora, non escluso l'onore- vole Giolitti, sono per la pluralità delle Ban- che, e non per la Banca unica.

Crede dunque il Ministero che una que- stione di tanta importanza possa esaminarsi in poche ore, e risolversi dagli Uffici, quando ancora i deputati non hanno preso nessuna cognizione dell'argomento?

Io spero che il Ministero si rammenterà dei suoi precedenti in questa materia.

Il disegno di legge del 6 dicembre 1892, che poi ha dovuto ritirare, perchè sanzionava troppe cose, che ora non gli può far piacere di ricordare, confermava la pluralità delle Banche. L'onorevole Giolitti dichiarava l'al- tro giorno al Senato che egli non sapeva nulla delle convenzioni fra i diversi Istituti d'emis- sione, in seguito alle quali si andrebbe alla Banca unica. Ed oggi ci vien presentato questo disegno di legge, che, per quanto si sa, regala all'Italia la Banca unica; ed il Ministero do- manda che si discuta e si voti improvvisa- mente dagli Uffici?

Lascio alla Camera di giudicare questa attitudine del Ministero.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casana.

Casana. Mi atterrò strettamente all'ordine delle idee espresse dall'onorevole Seismit- Doda. Egli propose che questa legge sia tra- smessa agli Uffici dopo le vacanze di Pasqua.

Ora, mentre nessuno di noi può discostarsi dal suo pensiero quanto alla grande impor- tanza della questione, non dobbiamo in pari tempo dimenticare che il riordinamento ban- cario è atteso con grande impazienza da tutto il paese. Quindi, mentre dobbiamo far sì che per lo studio della questione sia dato tutto il tempo necessario, dobbiamo anche intrapren- dere questo studio con la massima alacrità.

Ora non dimentichiamo che il periodo delle vacanze sarà necessariamente lungo. (*Rumori*). E non dimentichiamo che negli Uf- fici non è necessario esaurire tutte le questioni. Negli Uffici si sollevano le principali que- stioni, e si sottopongono alla saggezza della Commissione perchè per parte sua le appro- fondisca, mentre ciascun deputato, che voglia fare il suo dovere e prepararsi alla discus- sione della Camera, le studia per proprio conto. Quindi tutto il tempo, che la Commis- sione impiegherà nei suoi studi, non sarà per- duto per ogni singolo deputato.

Per queste ragioni i giorni di venerdì e sabato mi paiono sufficienti perchè negli Uf- fici si possano mettere innanzi le varie que- stioni, che siano degne di maggiore conside- razione.

Mi associo quindi alla proposta del Go- verno perchè il disegno di legge sulla riforma bancaria sia sottoposto all'esame degli Uffici nei giorni di venerdì e sabato.

Carmine. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carmine. Dirò due sole parole. Mi permetto di osservare che noi ora discutiamo al buio; perchè discutiamo se sia, o no, conveniente di iscrivere nell'ordine del giorno degli Uffici nei giorni di venerdì e sabato la discussione d'un disegno di legge, che non abbiamo an- cora sott'occhio, e del quale non possiamo an- cora valutare esattamente l'importanza.

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto che domattina questo disegno di legge sarà distribuito. Ora domani è giovedì, e c'è seduta; mi pare quindi che la questione, che ora stiamo trattando, possa essere rimandata alla seduta di domani.

Crede che l'onorevole presidente del Con- siglio non avrà difficoltà ad accettare questa proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore- vole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Dichiaro an- zitutto che accetto la proposta degli onorevoli Fasce, Cavallini e Seismit-Doda perchè i com- missari eletti da ogni Ufficio sieno due an- zicchè uno solo.

Riconosco che si tratta di un argomento di tale gravità che è bene sia studiato da una Commissione più numerosa.

Quanto alla proposta, che ho fatto, di met- tere questa legge nell'ordine del giorno degli

Uffici per venerdì, non ho difficoltà ad accettare che sia discussa domani dopochè il disegno di legge sarà distribuito, secondo la proposta dell'onorevole Carmine.

Tengo però ad insistere, affinchè la Camera sappia che è una necessità assoluta lo affrettare la discussione di questa legge.

Il paese non può stare lungamente sul provvisorio, in una questione così grave.

Se noi prendessimo ora le vacanze, come proponeva l'onorevole Seismit-Doda, senza che gli Uffici avessero nominata la Commissione, noi non arriveremo più in tempo ad avere la legge prima del 30 giugno.

L'onorevole Seismit-Doda ci ha detto che abbiamo tutto maggio per studiarla e che la discuteremo alla Camera in giugno.

Ma ricordiamo, signori, che c'è anche il Senato, il quale ha diritto di discuterla ampiamente, ed anche, occorrendo, di modificarla e rinviarla alla Camera.

La mia proposta quindi tende a questo scopo, che la Camera nomini la Commissione prima di andare in vacanza.

Le vacanze desidero che sieno brevi e sono disposto a far una proposta in questo senso.

Lazzaro. Fino al dieci. (*Rumori*).

Giolitti, presidente del Consiglio. Di questo discuteremo, e per parte mia non vi ho difficoltà; ma non è il momento ora di deliberare.

Questo è l'ordine che mi pare sarebbe opportuno di dare ai nostri lavori in un argomento così grave; ma, ripeto, se la Camera vuole attendere a domani, secondo la proposta dell'onorevole Carmine, faccia pure.

Avverto poi che non si tratta di una legge di grande mole. Si tratta di una legge di 20 articoli; gravissimi, questo lo ammetto, ma coloro che conoscono la materia hanno tutto il tempo in 24 ore di leggerlo. Naturalmente coloro i quali non conoscessero la materia non avrebbero tempo a studiarla. (*Siride*).

Accetto dunque che siano due i commissari, ma prego la Camera a voler tenere fermo il concetto dell'urgenza che questa legge sia discussa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertollo.

Bertollo. Se la Camera delibera di rimandare la questione a domani, è perfettamente inutile ch'io parli. (*No! no!*) Allora ecco come si presenta, secondo me, la questione.

Il presidente del Consiglio domanda, che la legge sia trasmessa agli Uffici per venerdì e sabato, e in due sedute si nominino i commissari; ma qui sorge la vera questione. Se la memoria non m'inganna, col 1° aprile si debbono rinnovare gli Uffici. Basterà che un solo Ufficio non nomini il commissario, perchè la Camera si trovi a non poter proseguire nel lavoro.

Giolitti, presidente del Consiglio. Molte volte la Camera ha prorogato la rinnovazione degli Uffici.

Bertollo. Questa è la prima osservazione che intendevo fare. Invece di lasciare che la discussione si faccia in alcuni Uffici, parmi cosa migliore lasciare che sia fatta in tutti.

Credo che, nell'interesse della cosa, sia molto meglio accettare la proposta fatta dall'onorevole Seismit-Doda e cioè: che la legge sia distribuita, che le vacanze sieno brevi, e che alla ripresa dei lavori parlamentari gli Uffici nominino la Commissione.

In tal modo, con gli Uffici rinnovati, con la Commissione nominata dopo una larga discussione fatta negli Uffici, credo che sarà più proficuo lo studio del disegno di legge che dovrà essere poi discusso innanzi alla Camera. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. L'onorevole Bertollo si è preoccupato del fatto che al 1° aprile debbono rinnovarsi gli Uffici. Oggi siamo al 22 di marzo, quindi c'è una distanza considerevole dal 1° aprile. Daltra parte molte volte la Camera ha prorogato la durata degli Uffici, quando essi avevano in corso di esame un disegno di legge. Non ci sarà, dunque, niente di male, data l'ipotesi poco probabile che qualche Ufficio al 1° d'aprile non abbia ancora nominato il commissario che se ne proroghino le funzioni, perchè compia l'esame del disegno di legge.

Ma ritenga la Camera che se non si nomina la Commissione prima di separarci per le vacanze, noi non arriveremo ad avere una legge entro il termine della proroga del giugno.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lazzaro. Mi permetto di fare una semplice osservazione in risposta alle ultime parole dell'onorevole presidente del Consiglio, osservazione, che mi è suggerita dalla esperienza

parlamentare. È constatato che le Commissioni parlamentari non lavorano durante le vacanze; io non ricordo che una Commissione abbia lavorato durante le vacanze.

Dunque, ammesso che il disegno di legge venga in discussione negli Uffici venerdì o sabato, non volete voi dare agli Uffici il tempo necessario per discutere?

L'onorevole presidente del Consiglio dice che la Commissione deve essere eletta prima delle vacanze. Sarà eletta, ma non lavorerà. Se si trattasse di una Commissione ordinaria di nove membri, sarebbe forse più probabile; ma, trattandosi di una Commissione di diciotto, sarà anche più difficile di riunirne la maggioranza durante le vacanze.

Quindi, per la pratica che ho delle cose parlamentari, credo che sarebbe opportuno rimandare l'esame di questo disegno di legge a dopo le vacanze, a condizione però che la Camera prenda delle vacanze, che non si protraggano oltre il 10 di aprile. Se la Camera verrà in questa decisione, il disegno di legge potrà essere discusso con quella calma, che è richiesta dalla gravità dell'argomento.

Giolitti, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, presidente del Consiglio. L'onorevole Lazzaro ha fatto una osservazione, che ho fatto io stesso, ma io ne aveva' tratto una conseguenza diversa.

Io ammetto che durante le vacanze la Commissione non si riunirà, ma i commissari studieranno l'argomento a fondo, in modo da potersi trovare alla apertura della Camera con una opinione già formata.

Quindi faccio questa proposta, che in fondo va d'accordo con quella dell'onorevole Carmine: se la legge è distribuita domani, prima di mezzogiorno, vada agli Uffici venerdì mattina, e gli Uffici così potranno esaminarla. *(Interruzione dell'onorevole Carmine).*

Non dico che sia la proposta dell'onorevole Carmine: dico che raggiunge lo stesso scopo. *(Denegazioni a destra).*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Seismit-Doda.

Seismit-Doda. Io prego l'onorevole presidente del Consiglio; e lo prego caldamente per quella stima che gli professo, di non fare una questione di Gabinetto della sua proposta; di non farne, insomma, una questione di partito.

In una questione di partito, egli lo sa, io sarei con lui; ma qui è questione soltanto di un grande interesse nazionale, davanti al quale noi dobbiamo raccogliere tutta la nostra prudenza e il nostro sangue freddo. Ora l'onorevole Giolitti pare imponga alla Camera che negli Uffici questa discussione debba essere esaurita in due giorni. È evidente che la Camera prenderà sabato sera le sue vacanze, e agli Uffici saranno quindi concessi due giorni alla discussione.

Auguro che l'onorevole Giolitti, a ciò riflettendo, non insista nella sua proposta.

Presidente. Ha fatto una proposta, onorevole Carmine?

Carmine. Avevo pregato l'onorevole presidente del Consiglio di accettare che si rimandasse a domani la discussione. Dal momento però ch'egli non accetta questa mia preghiera, non faccio proposta, e mi associo a quella dell'onorevole Seismit-Doda.

Presidente. Essendo ritirata la proposta sospensiva, metto a partito la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, perchè il disegno di legge sul riordinamento degli Istituti di emissione venga discusso dagli Uffici nelle sedute di venerdì e giorni successivi.

Seismit-Doda. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento. La mia proposta, come emendamento a quella dell'onorevole presidente del Consiglio, ha il diritto di essere messa a partito per prima. Io proposi, cioè, che sia rinviato l'esame della legge negli Uffici subito dopo finite le vacanze pasquali, le più brevi possibili.

Presidente. Allora metterò a partito la proposta dell'onorevole Seismit-Doda, perchè la legge non sia discussa dagli Uffici ora, ma soltanto dopo le vacanze.

(Dopo prova e controprova la proposta dell'onorevole Seismit-Doda è respinta).

Metto ora a partito la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, perchè la legge sia discussa negli Uffici nelle sedute di venerdì e giorni successivi.

(Dopo prova e controprova la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio è approvata).

Resta poi inteso, perchè su questo punto non vi furono obiezioni, che ciascun Ufficio nominerà due commissari invece di uno.

Cirmeni. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Cirmeni. Propogo che gli Uffici siano convocati per venerdì e sabato alle 10, anziché alle 11.

Nicotera. Chiedo di parlare.

Presidente. Su questa proposta?

Nicotera. Sì, per completarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Nicotera. Non ho nulla da opporre alla proposta dell'onorevole Cirmeni perchè gli Uffici siano convocati alle 10 anziché alle 11; anzi sarebbe forse meglio che fossero convocati alle 8 per continuare fino al tocco.

Ma a me sembra che, per la serietà della cosa, affinchè non si creda che l'esame, che dovranno fare gli Uffici sia solamente una formalità, sia bene, e ne faccio formale proposta, che la Camera non deliberi le vacanze finchè gli Uffici non abbiano nominato la Commissione. (*Bravo! — Approvazioni*).

Giolitti, presidente del Consiglio. Accetto la proposta dell'onorevole Nicotera.

Presidente. Dunque l'onorevole Cirmeni propone che per l'esame di questo disegno di legge gli Uffici sieno convocati alle 10 anziché alle 11, nei giorni di venerdì e sabato. L'onorevole Nicotera propone poi che la Camera non prenda le vacanze finchè gli Uffici non abbiano terminato l'esame di questo disegno di legge e non abbiano nominato i commissari.

Questa seconda proposta mi pare rappresenti una ragione di più per accettare la proposta dell'onorevole Cirmeni.

(*Queste proposte sono approvate*).

La Camera intende tener seduta domani?

Voci. No! no! Sì, sì!

Presidente. La Camera ha già deliberato l'altro giorno di tenere prima delle vacanze un'altra seduta antimeridiana. Poichè è stato stabilito che gli Uffici si riuniranno venerdì e sabato, se questa seduta antimeridiana non ha luogo domani, non potrà probabilmente più aver luogo prima delle vacanze.

Perciò, quando la Camera voglia mantenere ciò che ha deliberato l'altro giorno, bisognerà che tenga seduta domani mattina.

Voci. Sì! sì!

Presidente. Dunque, non essendovi opposizioni, terremo seduta pubblica domani alle 10 antimeridiane.

Interrogazioni, interpellanze e mozione.

Presidente. Comunico alla Camera le seguenti domande di interrogazione:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro delle finanze, se intenda provvedere per far cessare le lentezze, che si lamentano negli Uffici dipendenti dal suo Ministero nel disbrigo di pratiche per rimborsi di tasse indebitamente riscosse, per rimborso ai danneggiati dalla grandine, e per operazioni di debito pubblico.

« Borsarelli. »

« Il sottoscritto chiede interrogare i ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica sui provvedimenti, che intendono adottare per impedire in Agira una più grave diffusione della difterite.

« Aprile. »

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, se e quando intende dare esecuzione all'ampliamento del porto di Reggio Calabria, specialmente in vista della domanda fatta da' proprietari espropriandi allo stesso onorevole ministro.

« Camagna. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere:

1° perchè è stato abolito il polverificio di Scafati;

2° che cosa intende fare di quello stabilimento;

3° se intende sopprimere anche il deposito di polvere di Santa Maria della Carità.

« Sorrentino. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'agricoltura e del commercio sulla legalità della tassa sui noleggi applicata da alcune Camere di commercio del Regno, e sul modo come essa tassa viene applicata.

« De Nicolò. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi sulla sorte riserbata agli approvati come telegrafisti in seguito del concorso 1889.

« De Nicolò. »

Queste interrogazioni seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Comunico ora le seguenti domande di interpellanze :

« Il sottoscritto chiede di interpellare gli onorevoli ministri del tesoro e dei lavori pubblici sulla opportunità di una riforma delle disposizioni, che regolano le società cooperative di lavoro e di consumo.

« Barzilai. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole guardasigilli circa l'azione, che d'ufficio promuovono taluni rappresentanti del Pubblico Ministero per la revisione delle liste elettorali.

« Vischi. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministro dell'interno, presidente del Consiglio, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, il ministro dei lavori pubblici, quello della pubblica istruzione, il ministro della guerra ed il ministro guardasigilli :

1° Sulle condizioni amministrative e politiche della provincia di Caltanissetta, sullo stato della pubblica sicurezza e sull'azione spiegata da quelle autorità politiche ;

2° Sulle crisi agricole, commerciali e industriali, che travagliano quelle popolazioni ;

3° Sullo stato della viabilità e sugli intendimenti del Governo per migliorarla ;

4° Sulla istruzione pubblica, e specialmente sul modo come funziona quel Consiglio provinciale ;

5° Sui lavori del poligono d'artiglieria di piazza Armerina e sugl'intenti del Governo circa lo stabilimento di un campo trincerato in quei dintorni ;

6° Sull'amministrazione della giustizia in quella Provincia.

« La Vaccara. »

Prego gli onorevoli ministri di dichiarare se e quando intendano rispondere a queste interpellanze.

Giolitti, presidente del Consiglio. Quanto alle interpellanze, che mi riguardano, le accetto al loro turno.

Presidente. Le collocheremo al loro turno. (*ilarità*).

È stata inoltre presentata la seguente mozione sottoscritta da quindici deputati,

e per la quale non occorre quindi che gli Uffici ne autorizzino la lettura :

« La Camera invita il Governo a dare sollecita esecuzione all'articolo 10 della legge 25 febbraio 1892, che reca disposizioni per gli Istituti d'istruzione secondaria classica e determina gli organi del personale direttivo ed insegnante.

« Rampoldi, Galeazzi, Severi, Succi, R. Luzzatto, Canegallo, Mercanti, Marinelli, Solimbergo, Cavaliere, Garavetti, Valle, Albertoni, Ghigi, Pellerano. »

Non essendo presente il ministro della pubblica istruzione, si stabilirà in altra seduta il giorno, in cui questa mozione dovrà essere svolta.

La Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sulla elezione contestata del Collegio di Foggia. Questa relazione sarà iscritta nell'ordine del giorno di sabato.

La seduta termina alle 7.5.

Ordine del giorno per le tornate di domani.

(Seduta antimeridiana)

Discussione dei disegni di legge :

1. Pagamento degli stipendi ai maestri elementari. (120) (*Urgenza*)

2. Approvazione della Convenzione 30 ottobre 1888 fra la provincia di Trapani ed il Demanio per modificazioni al contratto 2 aprile 1873, approvato con legge 14 maggio 1876, n. 3112, allo scopo di istituire una scuola pratica di agricoltura. (140)

3. Autorizzazione della spesa di 190,000 lire pel compenso da corrisponderci agli eredi Venato-Dentice in conseguenza dell'abolito diritto di *Corredura di Ponte a Selice* (Napoli). (156)

4. Autorizzazione alle provincie di Brescia, Cremona, Chieti, Mantova, Rovigo, Pesaro, Reggio Emilia, Verona e Firenze, e ai comuni di Gallico, Perdas, S. Vincenzo ed altri, ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite triennale 1884-86. (135)

5. Conversione in legge del Regio Decreto 15 novembre 1892 relativo al rinvio di

spese straordinarie per acquisto di cavalli stalloni. (20)

6. Autorizzazione ad affittare le sorgente termo-solforosa della *Bojola*, sul lago di Garda per 50 anni. (142)

7. Modificazioni alla legge 5 luglio 1892, n. 874 e alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, *Allegato F* sulle opere pubbliche. (Riordinamento del Genio civile). (122)

(Seduta pomeridiana)

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Cocito.

3. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93. (6)

Discussione del disegno di legge:

4. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1892-93. (5)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1893. — Tip. della Camera dei Deputati.